



PROVINCIA DI PIACENZA

FIN.

Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti

DETERMINAZIONE

Proposta n. 1423/2019

Determ. n. **1242** del **23/10/2019**

Oggetto: STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA P/C DEL COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI (PC) - PROCEDURA TELEMATICA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60, DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'"AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER LA DURATA DI CINQUE ANNI A DECORRERE DAL 01/01/2020 AL 31/12/2024" - CIG 8059419AF2. DETERMINA DI INDIZIONE DELLA GARA, IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTI .

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- la Deliberazione n. 37 del 19.12.2018 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Bilancio di Previsione 2019-2021 e il DUP 2019-2021, contenente il Programma Biennale degli Acquisti 2019 – 2020 per forniture e servizi, redatto ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 50/2016 e del Decreto MIT 16 Gennaio 2018, n. 14, pubblicato sulla GURI n. 57 del 9/03/2018;
- il Provvedimento del Presidente n. 4 del 11/01/2019 ad oggetto "*Approvazione Piano Esecutivo di Gestione*

(PEG). *Esercizi 2019-2021*", con il quale sono stati assegnati a ciascuna struttura gli obiettivi e le attività, nonché affidate le relative necessarie risorse finanziarie e umane;

- i vigenti Regolamenti di Organizzazione e Organigramma Funzionale;

Vista la Determinazione n. 475 del 20/05/2019, con la quale il Dirigente dell'Ufficio di Staff "Bilancio, Patrimonio e Acquisti", dott. Francesco Cacciatore:

1. ha conferito alla sottoscritta la titolarità della P.O. con responsabilità di direzione "Economato e Stazione Unica Appaltante per i Servizi" della Provincia di Piacenza;
2. ha assegnato alla sottoscritta medesima le responsabilità procedurali, nonché le funzioni connesse ed i relativi compiti, tra le quali risultano i compiti connessi alla Stazione Unica Appaltante a servizio dei Comuni;

Dato atto che:

- in data 19 aprile 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 91 il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*" (nel prosieguo, anche "Codice");
- successivamente, il nominato Decreto è stato modificato ed integrato dal D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 e, da ultimo, dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (convertito, con modificazioni, dalla L. 14 giugno 2019, n. 55);
- in data 26 luglio 2018, con Deliberazione n. 16, il Consiglio Provinciale ha approvato lo schema di "*Convenzione per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) alla Provincia di Piacenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 37 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell'art. 1, comma 88, della Legge 07/04/2014, n. 56*";
- conformemente a quanto previsto dall'art. 37, comma 4 del Codice, il Comune di Castel San Giovanni ha sottoscritto con la Provincia di Piacenza detta Convenzione (registrata in data 12/09/2018 al n. 805 del Registro delle scritture private della Provincia di Piacenza), in base alla quale la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza ("SUA") deve attivarsi, dietro trasmissione del provvedimento a contrattare, nella gestione dell'*iter* di individuazione del miglior contraente, che di norma e sinteticamente prevede il coordinamento delle seguenti attività:
 - ✓ predisposizione degli atti di gara (avviso di manifestazione di interesse, disciplinare, modulistica di partecipazione, etc.);
 - ✓ acquisizione del Codice Identificativo Gara (CIG) principale e ogni adempimento ad esso collegato, sino alla fase di aggiudicazione;
 - ✓ adempimenti di gara in tutte le sue fasi, *ivi* compresi gli obblighi di pubblicità e di comunicazione;
 - ✓ successiva verifica del possesso dei requisiti di ordine generale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;
 - ✓ predisposizione dello schema dell'atto di aggiudicazione ed efficacia da trasmettere, unitamente a copia dei documenti di gara riferiti al primo classificato, al Responsabile Unico del Procedimento ("RUP") dell'Ente Aderente;

Considerato che:

- ai sensi dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la stipulazione del contratto deve essere preceduta da apposita determinazione a contrattare del RUP indicante:
 1. il fine che con il contratto si intende perseguire;
 2. l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 3. le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;
- al contempo, ai sensi dell'articolo 32, comma 2 del Codice, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- in relazione a quanto sopra, il RUP del Comune di Castel San Giovanni, Dott.ssa Cinzia Chiodaroli, Responsabile del Settore Economico Finanziario del Comune, ha adottato la Determina a Contrarre n. 725 del 08/01/2019, con la quale determinava fra l'altro:
 - **di prevedere** l'avvio di una procedura selettiva per l'individuazione dell'affidatario del "SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER LA DURATA DI CINQUE ANNI A DECORRERE DAL 01/01/2020 AL 31/12/2023", attribuendo alla SUA Provincia di Piacenza lo svolgimento delle attività di selezione del contraente giusta Convenzione sottoscritta dal Comune di Castel San Giovanni e la Provincia di Piacenza in data 12.09.2018 (rep. Registro Scritture Private della Provincia di Piacenza al numero 805/208.);
 - **di approvare** il capitolato speciale d'appalto, il progetto ex art. 23 del D.lgs. 50/2016 contenente la statistica dei sinistri, i criteri e sub criteri, nonché l'indicazione dei relativi punteggi indicati in premessa da intendersi qui integralmente riportati (allegato 1 e 2);
 - **di dare atto che si procederà** attraverso procedura di **gara aperta sotto soglia comunitaria**, da aggiudicare, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché congrua e conveniente, con il criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa** individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
 - **di dare atto** di quanto segue:
 - in forza di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lett. a) della Convenzione, designare, ai sensi dell'art. 31, comma 14 del Codice, un Responsabile della Fase di Affidamento ("RFA"), per le attività di propria competenza;
 - in forza di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lett. b) della Convenzione, è onere della Stazione Unica Appaltante procedere all'acquisizione del Codice Identificativo di Gara ("CIG") principale, cui si riferirà il Comune per l'acquisizione del CIG derivato, e provvedere, successivamente, al pagamento del relativo contributo all'Autorità Nazionale Anticorruzione ("ANAC"), dietro corresponsione dell'importo da parte del Comune. A tal riguardo, ai sensi dell'art. 2, comma 1 della deliberazione ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018, l'importo del contributo a carico del soggetto appaltante, da versare a favore della stessa Autorità per il tramite della SUA nella presente gara, è pari ad € 30,00;
 - ai sensi dell'art. 11, punto 2, lett. a) della richiamata Convenzione, la "quota fissa di adesione" relativamente all'anno 2019, è già stata corrisposta dal Comune di Castel San Giovanni;
 - ai sensi dell'art. 11, punto 2, lett. b) della richiamata Convenzione, la "quota variabile", pari allo 0,30% dell'importo della concessione (ovvero ad € 171,00), verrà liquidata dal Comune prima dell'indizione della procedura di gara da parte della SUA, mediante accredito sul conto di tesoreria della Provincia di Piacenza girofondi Banca d'Italia conto corrente n: 0060398;

- ai sensi dell'art. 11, punto 3 della richiamata Convenzione, le risorse finanziarie necessarie per la gestione della presente procedura di selezione da parte della SUA, ammontano ad € 285,00 (ammontare pari allo 0,5% del valore della concessione) e verranno corrisposte al termine delle fasi di competenza della SUA;
- la presente procedura verrà pubblicizzata:
 - ✓ attraverso la pubblicazione del bando di gara sul sito web del Comune di Castel San Giovanni;
 - ✓ le necessarie pubblicazioni ai sensi di legge, a cui procederà la SUA della Provincia di Piacenza;
- **di stabilire** che il termine per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici interessati, verrà definito dalla SUA nel rispetto delle previsioni di legge, e comunque per un periodo indicativo pari a 30-40 giorni in relazione al valore sottosoglia della presente procedura;
- **di dare atto** della sospensione dell'Albo Nazionale dei Commissari di gara e della conseguente applicabilità – fino a tale termine di sospensione – della disciplina transitoria di cui all'art. 216, comma 12 del Codice, a mente della quale "... la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dalla stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto";
- **di dare atto**, altresì, che l'appalto in questione presenta il seguente quadro economico:

A	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	IMPORTO (€)
A1	Provvigioni a carico delle Compagnie di Assicurazione (comprese le eventuali regolazioni dei premi assicurati)	57.000,00
A2	Opzione di proroga tecnica (6 mesi)	5.700,00
A4	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	0,00
	TOTALE A	62.700,00
B	SPESE	
B1	imposte su importo contrattuale	0,00
B2	Contributo gara dovuto all'ANAC (da rimborsare alla SUA)	30,000
B3	Costi per eventuali componenti esterni della commissione giudicatrice	500,00
B4	Quota variabile da corrispondere alla SUA pari allo 0,30% dell'importo della concessione (art. 11, c. 2, lett. b della Convenzione)	171,00
B5	Quota incentivi per funzioni tecniche pari al 2% ai sensi art. 113, del Codice di cui lo 0,5 alla SUA ai sensi dell'art. 113, c. 5 del Codice, come ulteriormente disciplinato dalla Convenzione all'art. 11, comma. 3.	1.140,00
B5	Importo presunto delle spese di pubblicazione da rimborsare alla SUA a cura dell'Aggiudicatario (fermo restando quanto previsto dall'art. 11, c. 7, lett. a) della Convenzione)	3.000,00
	TOTALE B	4.841,00
	TOTALE A+B	67.54100

- **di assumere** a carico del bilancio del corrente esercizio, per i motivi in premessa indicati, gli impegni di cui al

seguente prospetto:

BILANCIO	IMPORTO	CAPITOLO	BENEFICIARIO
2019	€ 486,00	1158/02, 1158/01, 1059/01	SUA Provincia di Piacenza
2019	€ 500,00	1075/01	Componenti commissione giudicatrice
2019	€ 855,00	1093/03	Incentivo art.113 d.lgs.50/2016 per funzioni tecniche

- **di dare** atto che con successivo provvedimento si provvederà a liquidare a favore della Stazione Unica Appaltante istituita presso la Provincia di Piacenza, la somma complessiva pari ad € 486,00.= di cui :
 - ✓ € 171,00.= per la gestione della procedura (quota variabile ex sensi dell'art. 11 c. 2, lett. b della Convenzione);
 - ✓ € 285,00.= per gli incentivi funzioni tecniche ai sensi dell'art. 11, punto 3 della richiamata Convenzione e nel rispetto dell'art. 113, comma 5 del Codice,
 - ✓ € 30,00.= per il pagamento della quota dovuta all'Anac;
- **di trasmettere** la determina a contrattare alla SUA Provincia di Piacenza;

Atteso che dalla richiamata Determina n. 725 del 08/10/2019, approvata dal RUP del Comune di Castel San Giovanni, si evince che il servizio in argomento dovrà essere aggiudicato attraverso procedura di gara aperta, anche in presenza di una sola offerta formalmente valida, purché congrua e conveniente, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;

Richiamata la Determina n. 732 del 10/10/2019 con la quale lo stesso RUP del Comune ha provveduto a rettificare le fasce relative alle percentuali di provvigioni che erano state inserite per mero errore materiale al comma 4 "*valutazione offerte economiche*", Tabella n. 2 - ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA, della sopra indicata determina a contrarre;

Precisato che:

- coerentemente con la sopracitata Determina a contrarre e con la su richiamata Convenzione sottoscritta fra il Comune medesimo e questa SUA, la SUA ha predisposto i seguenti documenti di propria competenza (quivi allegati quali parti integranti e sostanziali del presente atto), che contestualmente si approvano:
 - Bando di gara;
 - Disciplinare di gara;
 - Modulo domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative;
 - Modulo dichiarazioni di avvalimento;
 - Patto d'Integrità (approvato dalla Provincia di Piacenza con provvedimento n. 27 del 06/04/2018), da compilarsi e firmare da parte dei concorrenti;
 - Modulo F23;
 - Modulo "Offerta economica";
- la Responsabile della fase di affidamento ("RFA") della presente procedura sarà la sottoscritta, Dott.ssa Elena Malchiodi, Titolare della P.O. "Economato e Stazione Unica Appaltante per i Servizi" della Provincia di Piacenza, designata con la su-richiamata Determina dirigenziale n. 475 del 20/05/2019;

- questa SUA provvederà alla pubblicità della presente procedura come segue:
 - pubblicazione del bando e dell'esito della gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI)- V serie speciale;
 - pubblicazione dei documenti di gara di cui agli artt. 29, comma 1 e 36, comma 9, del Codice sul sito web della Provincia di Piacenza, <https://www.provincia.pc.it/> (alla voce: "Servizi on line, sezione Stazione Unica Appaltante" sottosezioni "Bandi SUA" e "Trasparenza – art. 29 Dlgs 50/2016" - link: <https://www.provincia.pc.it/bandicuc.php> e <https://www.provincia.pc.it/traspcuc.php>);
 - pubblicazione di tutti i documenti di gara sul sito web Intercent-ER (alla voce Bandi e Avvisi Altri Enti - link: <https://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti>);
 - pubblicazione del bando e dell'esito della presente gara sul sito informatico del SITAR (Sistema informativo Telematico Appalti Regionale della Regione Emilia Romagna), che assolve anche l'obbligo di pubblicazione sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20;
 - nonché, richiederà al Comune di Castel San Giovanni di procedere alle pubblicazioni di propria competenza, sul proprio sito web;

Atteso che ai sensi dell'art. 11 della Convenzione, questo Ente dovrà provvedere, come già sopra precisato, al pagamento del "contributo gara" dovuto ad ANAC ai sensi della Deliberazione n. 1174 del 19/12/2018, pari ad € 30,00, risultando pertanto necessario finanziare la predetta somma mediante assunzione di impegno di spesa al cap. 413 del PEG 2019;

Dato atto che il presente importo verrà rimborsato dal Comune di Castel San Giovanni che ha provveduto con DD n. 725 del 08/10/2019 a contrarre ad impegnare il corrispondente importo;

Atteso altresì:

- che occorre procedere all'impegno per la predetta pubblicazione sulla GURI, mediante assunzione di apposito impegno pari ad indicativi € 3.000,00 (tremila//00) al cap. 413 del PEG. 2019, prevedendo inoltre il relativo accertamento, dovendo essere il presente importo rimborsato, ai sensi della vigente normativa, dall'aggiudicatario della gara;

n. cap spesa	importo totale	esigibilità 2019	esigibilità 2020	esigibilità 2021	piano finanziario 5° livello	cofog	comp/fpv
413 poligrafico bando CIG: Z2A2A1BBC6	€ 1.500,00	€ 1.500,00	--	--	u.1.03.02.16.001	01.3	competenza

413 poligrafico esito CIG: Z5E2A1BC10	€ 1.500,00	€ 1.500,00	--	--	u.1.03.02.16.001	01.3	competenza
---	---------------	------------	----	----	------------------	------	------------

Dato atto:

- che la sottoscritta RFA ha proceduto a chiedere il CIG principale relativo alla presente gara presso il portale dell'ANAC e che il SIMOG ha rilasciato il seguente CIG: 8059419AF2;
- che il RUP del Comune di Castel San Giovanni procederà successivamente alla richiesta del relativo CIG derivato, che permetterà di tracciare il conseguente contratto stipulato con l'aggiudicatario;

Visti:

- l'art. 40 del Codice, il quale prevede che, a partire dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al Codice medesimo, svolte dalle stazioni appaltanti, siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronica;
- l'Accordo, stipulato in data 23 ottobre 2018 (n. rep. 292), fra l'Agenzia per lo sviluppo dei mercati telematici, Intercent-ER, e la Provincia di Piacenza, disciplinante l'utilizzo da parte della Provincia di Piacenza medesima della piattaforma telematica SATER per la gestione con modalità telematiche di procedure di gara ad evidenza pubblica per l'acquisizione di beni, servizi e lavori;

Atteso che pertanto la presente procedura di gara verrà svolta in modalità interamente telematica mediante utilizzo della succitata piattaforma SATER, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 58 del suddetto Codice;

Considerato che il termine per la presentazione delle offerte da parte degli operatori economici interessati verrà individuato dalla SUA in conformità alle previsioni di legge;

Precisato:

- che, a seguito dell'adozione della L. 14 giugno 2019, n. 55, l'Albo Nazionale dei Commissari di Gara è stato sospeso fino al 31 dicembre 2020, sicché – fino a tale termine – troverà ancora applicazione la disciplina transitoria di cui all'art. 216, comma 12 del Codice, a mente della quale *"... la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dalla stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto"*;
- che, pertanto, in forza della su richiamata Convenzione, i membri della commissione giudicatrice saranno nominati dalla SUA di Piacenza, in conformità con i criteri di nomina previsti dal Provvedimento n. 91 del 02/09/2016 del Presidente della Provincia di Piacenza, sulla base dei nominativi che saranno indicati dal Comune di Castel San Giovanni;

Richiamate le sottoelencate disposizioni normative e regolamentari:

- Legge n. 241/1990;
- Legge n. 56/2014;
- D.Lgs. n. 50/2016 (Nuovo Codice dei Contratti);
- Linee Guida n. 3, recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di

appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell’ANAC con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate con atto n. 1007 dell’11 ottobre 2017;

- Linee Guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti “Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici”, aggiornate con Delibera ANAC del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018;
- D.L. n. 52/2012 così come convertito nella L. n. 94/2012 e ss.mm.ii.;
- D.L. n. 83/2012 così come convertito nella L. n. 134/2012 e ss.mm.ii.;
- D.L. n. 95/2012 così come convertito nella L. n. 135/2012 e ss.mm.ii.;
- D.L. n. 66/2014 convertito con modificazioni nella L. n. 89/2014 e ss.mm.ii.;
- vigente Regolamento provinciale di Organizzazione;
- vigente Regolamento provinciale di Contabilità;
- vigente Statuto Provinciale;
- Convenzione “*per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (SUA) alla Provincia di Piacenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell’art. 1, comma 88, della legge 07/04/2014, n. 56*”, attiva fra la SUA Provincia di Piacenza ed il Comune di Castel San Giovanni;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa, da qui intendersi integralmente richiamata:

1. di prendere atto:

- della Convenzione “*per il conferimento delle funzioni di Stazione Unica Appaltante (S.U.A.) alla Provincia di Piacenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 37 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e dell’art. 1, comma 88, della Legge 07/04/2014, n. 56*”, sottoscritta fra la Provincia di Piacenza ed il Comune di Castel San Giovanni, registrata in data 12/09/2018 al n. 805 del Registro delle scritture private della Provincia di Piacenza;
- dell’adozione da parte della Responsabile del Settore Economico Finanziario del Comune di Castel San Giovanni, Dott.ssa Cinzia Chiodaroli, della DD a contrarre n. 725 del 08/10/2019, con la quale si dava avvio alla procedura in argomento, attribuendo alla SUA della Provincia di Piacenza lo svolgimento della procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario del “SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER LA DURATA DI CINQUE ANNI A DECORRERE DAL 01/01/2020 AL 31/12/2023”;
- della Determina n. 732 del 10/10/2019 di rettifica con la quale lo stesso RUP del Comune ha provveduto a rettificare le fasce relative alle percentuali di provvigioni che erano state inserite per mero errore materiale al comma 4 “valutazione offerte economiche”, Tabella n. 2 - ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA, della sopra indicata determina a contrarre;

2. di procedere:

- sulla base dei contenuti della suddetta DD a contrarre, ad avviare una procedura selettiva per l’individuazione dell’affidatario del servizio suindicato:

- mediante procedura aperta sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016;
- con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2, del suddetto decreto, sulla base dei criteri stabiliti nella predetta DD a contrarre adottata dal RUP del Comune;
- mediante procedura interamente telematica su piattaforma SATER, ai sensi dell'art. 40 del Codice, il quale prevede che, a partire dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al Codice, svolte dalle stazioni appaltanti, siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronica, nonché nel rispetto di quanto previsto dall'art. 58 del Codice;

Di dare atto che il servizio in questione presenta il seguente quadro economico approvato dal Comune con la DD a contrarre n. 275/2019:

A	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	IMPORTO (€)
A1	Provvigioni <u>a carico delle Compagnie di Assicurazione</u> (comprese le eventuali regolazioni dei premi assicurati)	57.000,00
A2	Opzione di proroga tecnica (6 mesi)	5.700,00
A4	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	0,00
	TOTALE A	62.700,00
B	SPESE	
B1	imposte su importo contrattuale	0,00
B2	Contributo gara dovuto all'ANAC (da rimborsare alla SUA)	30,00
B3	Costi per eventuali componenti esterni della commissione giudicatrice	500,00
B4	Quota variabile da corrispondere alla SUA pari allo 0,30% dell'importo della concessione (art. 11, c. 2, lett. b della Convenzione)	171,00
B5	Quota incentivi per funzioni tecniche pari al 2% ai sensi art. 113, del Codice di cui lo 0,5 alla SUA ai sensi dell'art. 113, c. 5 del Codice, come ulteriormente disciplinato dalla Convenzione all'art. 11, comma. 3.	1.140,00
B5	Importo presunto delle spese di pubblicazione da rimborsare alla SUA a cura dell'Aggiudicatario (fermo restando quanto previsto dall'art. 11, c. 7, lett. a) della Convenzione)	3.000,00
	TOTALE B	4.841,00
	TOTALE A+B	67.54100

Di dare atto altresì che, come sopra indicato, è stato differito il termine di avvio del sistema dell'Albo nazionale dei commissari di gara, sicché – ai fini della presente gara – troverà ancora applicazione la disciplina transitoria di cui all'art. 216, comma 12 del Codice, a mente della quale “... *la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dalla stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto*”. La commissione di gara verrà pertanto nominata da questa SUA come precisato nelle premesse del presente atto;

Di dare inoltre atto:

- di aver provveduto, in forza di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lett. b) della Convenzione, all'acquisizione del CIG principale della presente procedura di gara attraverso il servizio SIMOG (Servizio Monitoraggio Gare)

dell'ANAC, e che il CIG principale rilasciato dal servizio medesimo è il seguente: 8059419AF2;

- che la RUP del Comune di Castel San Giovanni procederà successivamente alla richiesta del relativo CIG derivato, che tratterà il conseguente contratto stipulato con il concessionario;

Di prendere atto dei documenti di gara predisposti dal Comune di Castel San Giovanni (e richiamati nelle premesse della presente determina) **e di approvare** i sotto elencati documenti di gara, appositamente predisposti dalla SUA, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Bando di gara ("**Allegato 3**");
- Disciplinare di gara ("**Allegato 4**");
- Modulo Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative ("**Allegato 5**");
- Modulo dichiarazioni di avalimento ("**Allegato 6**");
- Patto di integrità (approvato dalla Provincia di Piacenza con Provvedimento n. 27 del 06/04/2018), da compilare e firmare da parte dei concorrenti ("**Allegato 7**");
- Modello F23 ("**Allegato 8**");
- Modulo "Offerta Economica", da presentarsi da parte dei concorrenti ("**Allegato 9**").

Di dare atto che, pertanto, i documenti di gara relativi alla presente procedura (in parte precedentemente approvati dal Comune di Castel San Giovanni) saranno i seguenti, identificati nella presente procedura secondo l'ordine di allegazione in appresso indicato:

- Progetto ex art. 23 del Codice ("**Allegato 1**");
- Capitolato speciale ("**Allegato 2**");
- Bando di gara ("**Allegato 3**");
- Disciplinare di gara ("**Allegato 4**");
- Modulo Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative ("**Allegato 5**");
- Modulo dichiarazioni di avalimento ("**Allegato 6**");
- Patto di integrità (approvato dalla Provincia di Piacenza con Provvedimento n. 27 del 06/04/2018), da compilare e firmare da parte dei concorrenti ("**Allegato 7**");
- Modello F23 ("**Allegato 8**");
- Modulo "Offerta economica", da presentarsi da parte dei concorrenti ("**Allegato 9**").

Di procedere alla pubblicità della presente procedura come segue:

- pubblicazione del bando e dell'esito della gara nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI)-V serie speciale, con spesa di circa € 3.000,00, mediante il portale del Poligrafico e Zecca dello Stato per le inserzioni on line;

- pubblicazioni ai sensi di legge, nelle forme indicate nelle premesse del presente atto;

di procedere all'impegno della spesa complessiva di € 3.000,00 per la suddetta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale come segue:

n. cap spesa	importo totale	esigibilità 2019	esigibilità 2020	esigibilità 2021	piano finanziario 5° livello	cofog	comp/fpv	vincolo
413 poligrafico bando CIG: Z2A2A1BBC6	€ 1.500,00	€ 1.500,00	--	--	u.1.03.02.16 .001	01.3	competenza	--
413 poligrafico esito CIG: Z5E2A1BC10	€ 1.500,00	€ 1.500,00	--	--	u.1.03.02.16 .001	01.3	competenza	--

Di accertare la somma di € 3.000,00 al capitolo di entrata 1777 relativo alle spese di pubblicazione della presente procedura, dando atto che a seguito dell'aggiudicazione da parte del Comune di Castel San Giovanni si procederà a definire il soggetto (operatore economico aggiudicatario o Comune in caso di diserzione della gara);

Di provvedere al pagamento del relativo "contributo gara" all'ANAC – il cui importo verrà rimborsato da parte del Comune di Castel San Giovanni – che, in base alla Deliberazione ANAC n. 1174 del 19 dicembre 2018, ammonta ad € 30,00;

Di finanziare siffatta somma mediante assunzione di impegno di spesa come sotto riportato:

n. cap spesa	importo totale	esigibilità 2019	esigibilità 2020	esigibilità 2021	piano finanziario 5° livello	cofog	comp/fpv	vincolo
413 <u>Contributo</u> <u>ANAC</u>	30,00	30,00	--	--	U.1.03.02.1 6.999	01.3	COMPETENZA	--

Di procedere al relativo accertamento del contributo ANAC (€ 30,00), che verrà rimborsato dal Comune di Castel San Giovanni, come di seguito indicato:

n. cap entrata	importo totale	esigibilità 2019	esigibilità 2020	esigibilità 2021	piano finanziario 5° livello	comp/fpv	vincolo
1777 – <u>Contributo</u> <u>ANAC</u>	30,00	30,00	--	--	E.3.05.02.03.002	COMPETENZA	--

Di procedere altresì all'accertamento della somma complessiva di € 456,00 (che verrà corrisposta dal Comune di Castel San Giovanni) come di seguito indicato, previo rilascio del **visto** del responsabile dei capitoli 1778 e 1725 **Dott. Francesco Cacciatore**:

- € 285,00 relativa agli incentivi per le funzioni tecniche ai sensi dell'art. 11, punto 3 della Convenzione;
- € 171,00 relativa alla quota variabile da corrispondere alla SUA ai sensi dell'art. 11, punto 2 – lett. b) della Convenzione:

n. cap entrata	importo totale	esigibilità 2019	esigibilità 2020	esigibilità 2021	piano finanziario 5° livello	comp/fpv	vincolo
1778 –	285,00	285,00	--	--	E.3.05.02.01.001	COMPETENZA	--

<u>Quota incentivi</u>							
<u>1725 – Quota variabile</u>	<u>171</u>	171,00	--	--	E.3.01.02.01.999	COMPETENZA	--

Di impegnare la somma di € 285,00 per incentivi spettanti, ai sensi dell'art. 113, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, ai capitoli 414 (P.F. U.1.01.01.01.004), 424 (P.F. U.1.01.02.01.001), 425 (P.F. U.1.02.01.01.001) che presentano la necessaria disponibilità.

Di dare infine atto che:

- i pertinenti provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati sul sito internet istituzionale di questo Ente, alla sezione "Servizi ai Comuni", sezione "S.U.A. – Stazione Unica Appaltante", sottosezione "Trasparenza - art. 29 Dlgs 50/2016 ", ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
- la presente la DD di indizione verrà altresì pubblicata sul sito istituzionale di questo Ente, all'apposita sezione "Amministrazione trasparente", in osservanza a quanto previsto dal menzionato D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
- il presente provvedimento è funzionale all'efficace svolgimento delle competenze assegnate alla scrivente P.O.

XX

**Sottoscritta dal Dirigente
(MALCHIODI ELENA)
con firma digitale**

**COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI
(Provincia di Piacenza)**

**SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO
DEL COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI
DAL 01/01/2020 AL 31/12/2024
CIG:8059419AF2**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
(capitolato speciale descrittivo prestazionale, nonché schema di contratto)

CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

PROVINCIA DI PIACENZA

INDICE:

ART.	1	OGGETTO DELL'APPALTO
ART.	2	DURATA DEL CONTRATTO
ART.	3	RIEPILOGO COPERTURE ASSICURATIVE ESISTENTI
ART.	4	COMPENSO DEL BROKER
ART.	5	OBBLIGHI E DIVIETI DEL BROKER
ART.	6	OBBLIGHI E PREROGATIVE DELL'ENTE
ART.	7	TRATTAMENTO DEI DATI - TITOLARE AUTONOMO
ART.	8	RISERVATEZZA DEI DATI
ART.	9	PERSONALE – OBBLIGHI DEL BROKER
ART.	10	PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE
ART.	11	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)
ART.	12	PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI
ART.	13	OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
ART.	14	PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA E CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI
ART.	15	GARANZIA DEFINITIVA
ART.	16	FONDO DI GARANZIA E POLIZZA DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE
ART.	17	ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
ART.	18	VERIFICA DELL'ATTIVITÀ SVOLTA
ART.	19	CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA
ART.	20	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, MODIFICHE E SUBAPPALTO
ART.	21	PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART.	22	ESECUZIONE IN DANNO
ART.	23	SCORRIMENTO GRADUATORIA
ART.	24	RECESSO
ART.	25	DOMICILIO DELL'APPALTATORE
ART.	26	CONTROVERSIE
ART.	27	INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679
		DISPOSIZIONI FINALI

CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

PROVINCIA DI PIACENZA

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il servizio di brokeraggio assicurativo ha per oggetto l'assistenza e la consulenza relativa al programma assicurativo globale dell'Amministrazione comunale di Castel San Giovanni, nonché la collaborazione nella gestione ed esecuzione dei contratti assicurativi, anche in relazione ai sinistri.

La normativa di riferimento per lo svolgimento dell'attività è contenuta nel D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e successive modifiche e integrazioni e nel Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 "Disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa di cui al Titolo IX (Disposizioni generali in materia di distribuzione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private".

Il Broker affidatario svolgerà, con mezzi propri e con propria organizzazione, assicurando la più ampia collaborazione e la necessaria puntualità e competenza professionale, i servizi specialistici di seguito indicati:

- a) Analisi dei rischi e predisposizione del Programma assicurativo (attività di risk assessment e risk management): individuazione, analisi, valutazione e quantificazione dei rischi a cui è esposto l'Ente (rischi facenti capo all'Amministrazione comunale, ai suoi dirigenti e/o funzionari); prevenzione, controllo e gestione dei rischi; studio di strategie per il trasferimento dei rischi agli Assicuratori e per il contenimento dei costi assicurativi.

L'analisi dei rischi deve riguardare:

- la frequenza e la dimensione delle principali tipologie di eventi e l'incidenza degli eventi casuali o dimensionalmente rischiosi legati a cause di contesto (es. scelte dell'Ente, situazioni particolari, ecc.);
- l'analisi delle polizze assicurative in essere con l'individuazione di eventuali zone di copertura, la valutazione delle condizioni di copertura esistenti e l'indicazione di condizioni necessarie per garantire l'Ente dai rischi evidenziati.

Il Programma assicurativo deve contenere un'analisi dettagliata e motivata dei rischi da assicurare ed avere un adeguato orizzonte temporale, rispetto al quale dovranno essere individuati gli sviluppi anno per anno, i raffronti storici, le proposte migliorative.

Il Programma assicurativo deve evidenziare eventuali necessità di ristrutturazione dei servizi assicurativi dell'Ente, sulla base delle sue effettive e molteplici esigenze e in relazione all'andamento del mercato assicurativo, indicando interventi e strategie da attuare nel breve e medio termine per ottimizzare il rapporto costi (premi, franchigie, limitazioni di copertura, clausole vessatorie, ecc.) – benefici (chiarezza delle condizioni contrattuali, certezza dei risarcimenti, ecc.). Per ciascun rischio, il Programma assicurativo deve individuare l'eventuale copertura assicurativa consigliata, evidenziando eventuali integrazioni/modifiche delle coperture in essere da valutare.

Il documento di Analisi dei rischi ed il Programma assicurativo devono essere elaborati in forma chiara e sintetica e consegnati all'Ente entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla data di avvio del servizio.

CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

PROVINCIA DI PIACENZA

L'Analisi dei rischi deve essere aggiornata almeno annualmente mediante la predisposizione di una relazione da inviare entro il 30/09 di ciascun anno e comunque prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti assicurativi.

Il Programma assicurativo deve essere aggiornato entro il 30/09 di ciascun anno. In caso di ricollocamento dei contratti assicurativi, è prevista la presentazione del nuovo Programma assicurativo dell'Ente - nel quale dovranno essere illustrati gli elementi principali del programma, la portata delle garanzie e gli interventi effettuati - entro 60 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di aggiudicazione alle imprese di assicurazione.

- b) Consulenza nell'attività di collocamento delle coperture assicurative: collaborazione e assistenza nel collocamento delle coperture assicurative di cui vorrà dotarsi l'Ente e, in particolare, previa verifica della situazione del mercato assicurativo, predisposizione dei documenti da utilizzare per l'espletamento delle procedure di affidamento ai sensi di legge (capitolati di polizza, individuazione di clausole, parametri tecnici ed economici, limitazioni, esclusioni, criteri di valutazione delle offerte, ecc.), anche per singole polizze. I capitolati di polizza dovranno essere corredati da una relazione tecnica che illustri anche i criteri di individuazione delle basi d'asta per ogni ramo di rischio.

L'attività include la consulenza qualificata rispetto alla normativa vigente nell'ambito dell'affidamento dei servizi assicurativi ed alla sua concreta applicazione nelle singole procedure di affidamento, garantendo tutta l'assistenza necessaria, ferma restando l'assoluta autonomia decisionale e la piena titolarità della scelta del contraente e della sottoscrizione dei contratti assicurativi e di ogni altro documento di perfezionamento delle polizze in capo all'Ente.

I documenti richiesti devono essere predisposti in tempo utile per consentire l'espletamento delle procedure di affidamento per il rinnovo delle polizze in scadenza ovvero per attivare ulteriori coperture assicurative determinate da nuove esigenze dell'Ente. In caso di procedure di gara sopra soglia i documenti dovranno essere predisposti con almeno 180 giorni naturali e consecutivi di anticipo rispetto alla scadenza dei contratti assicurativi. Per le polizze in essere, nel caso di cessazione anticipata del contratto, la produzione della suddetta documentazione dovrà avvenire immediatamente dalla conoscenza e comunque in tempi utili a consentire la ricollocazione del rischio da parte dell'Ente.

- c) Consulenza assicurativa: assistenza continuativa in ordine alle problematiche assicurative che emergano nello svolgimento delle attività istituzionali e non dell'Ente, con individuazione delle soluzioni ottimali in seguito a valutazione del rapporto costi/benefici rispetto alle coperture esistenti o possibili; soluzioni di particolari problematiche assicurative, con proposte alternative di emissione di appendici relative a contratti già esistenti e/o stipulazione di singole polizze "ad hoc"; assistenza agli uffici preposti, in caso di appalti di lavori, servizi, forniture o di stipula con soggetti sottoscrittori di convenzioni o contratti con l'Ente, al fine di definire la tipologia e le condizioni delle polizze assicurative e dei massimali previsti dai capitolati d'appalto/contratti nonché successiva verifica delle stesse, a tutela degli interessi dell'Ente.

CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

PROVINCIA DI PIACENZA

d) Gestione del pacchetto assicurativo:

- collaborazione e assistenza nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti di assicurazione (scadenze, adempimenti, interpretazione clausole, consulenza) e ciò sia per i contratti già in corso sia per i contratti stipulati con la collaborazione del Broker affidatario, incluse le attività necessarie ai fini della stipula dei contratti assicurativi anche in modalità elettronica. In particolare, all'esito delle procedure di affidamento, dovrà essere garantito il controllo dei contratti emittendi, mediante verifica di conformità dei testi di polizza alle offerte ed alle condizioni stabilite dai capitolati di polizza approvati dall'Amministrazione comunale, entro 45 giorni naturali e consecutivi dalla comunicazione di aggiudicazione alle imprese di assicurazione;
- collaborazione nella gestione dei rapporti con le Compagnie di assicurazione al fine di una ottimale tutela degli interessi dell'Ente, ferma restando la necessità che qualsiasi azione individuata dal Broker debba essere preventivamente autorizzata dall'Ente;
- controllo sul calcolo di premi e regolazione premi da corrispondere alle Compagnie di assicurazione, interventi di intermediazione in caso di mancato rispetto e/o applicazione delle condizioni di polizze in essere da parte delle Compagnie contraenti;
- riscossione dei premi assicurativi versati dall'Amministrazione comunale e successiva trasmissione degli stessi alle Compagnie di assicurazione, entro i termini necessari a garantire all'Ente la continuità della copertura assicurativa.

A supporto dell'attività di gestione del pacchetto assicurativo, il Broker potrà mettere a disposizione dell'Amministrazione comunale anche idonei strumenti informatici per la gestione automatizzata dei contratti assicurativi, con dati aggiornati da parte del Broker.

- e) Assistenza nella gestione dei sinistri, anche quando l'Ente venga a trovarsi nella veste di danneggiato e anche quando detti sinistri, ancorché riferiti ad epoca precedente, non siano stati ancora definiti alla data di avvio del servizio di brokeraggio. Gestione delle segnalazioni dei sinistri provenienti dall'Ente e trasmissione alle Compagnie detentrici del rischio per l'apertura del sinistro; consulenza tecnica nella gestione di alcuni sinistri, su espressa richiesta avanzata dall'ufficio comunale interessato, consistente nella verifica della copertura assicurativa, nell'individuazione delle polizze su cui aprire il sinistro, nelle iniziative da assumere nei confronti delle Compagnie assicuratrici in ordine alla trattazione degli stessi, alla quantificazione dei danni e di un equo risarcimento nell'interesse dell'Ente; formazione di un piano operativo per la gestione dei sinistri che favorisca l'avvio di procedure standardizzate per semplificare e velocizzare i tempi di definizione delle pratiche.

A supporto dell'attività di gestione dei sinistri, il Broker potrà mettere a disposizione dell'Amministrazione comunale anche idonei strumenti informatici per la gestione automatizzata dei procedimenti in corso, con dati aggiornati da parte del Broker.

CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

PROVINCIA DI PIACENZA

- f) Predisposizione di relazioni, da sottoporre agli organi competenti, su richiesta dell'Ente, entro 15 giorni dalla richiesta, su argomenti specifici, dalle quali emerga lo stato dei rischi cui è esposto l'Ente oltreché le soluzioni ottimali avanzate in termini di costi e benefici per aggiornare le coperture assicurative esistenti ovvero provvedere all'implementazione e sviluppo delle stesse.
- g) Reportistica sul programma assicurativo e reportistica sinistri: elaborazione di report sull'andamento del programma assicurativo; acquisizione delle statistiche sinistri redatte dalle Compagnie di assicurazione in ottemperanza al disposto di polizza ed inoltro delle stesse all'Amministrazione comunale; predisposizione di report con cadenza almeno semestrale che esprimano in forma sintetica l'andamento della sinistrosità e lo stato dei procedimenti in corso, con indicazione dei dati numerici e descrittivi significativi e delle valutazioni tecniche del caso (sinistri liquidati, riservati, senza seguito, in franchigia, ecc.), nonché delle eventuali azioni correttive suggerite. Elaborazione della reportistica sinistri entro 10 giorni solari dalla richiesta da parte dell'Amministrazione comunale.
- h) Formazione/informazione ed assistenza al personale dell'Ente coinvolto nella gestione delle pratiche assicurative: attività di formazione specializzata in merito ai contenuti delle polizze in essere, all'interpretazione dei contratti assicurativi per tipologia di rischio, alle procedure previste dalla prassi per la migliore gestione dei contratti e liquidazione dei sinistri. A tale fine, dovrà essere garantita almeno una giornata/anno di presenza presso l'Ente.
A supporto dell'attività del personale dell'Ente, il Broker potrà mettere a disposizione dell'Amministrazione comunale anche un servizio informativo e documentale riguardante: aggiornamenti legislativi, giurisprudenziali, dottrinali, commenti, articoli, innovazioni contrattuali, con particolare riferimento al mercato assicurativo e riassicurativo ed al settore della Pubblica Amministrazione.
- i) Eventuali servizi migliorativi offerti in sede di gara. I servizi migliorativi offerti in sede di gara implementeranno le prestazioni minime descritte nel presente Capitolato, senza oneri aggiuntivi per l'Ente.

L'elenco delle prestazioni sopraindicate non ha carattere esaustivo e non esime il Broker affidatario dal compiere ulteriori adempimenti necessari a soddisfare le eventuali esigenze dell'Amministrazione comunale, in relazione alla gestione dei propri contratti assicurativi.

Il Broker affidatario dovrà farsi carico dell'acquisizione dei contratti assicurativi e relative appendici già in essere presso il precedente broker unitamente a tutti i sinistri ancora pendenti.

CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

PROVINCIA DI PIACENZA

ART. 2 – DURATA DEL CONTRATTO

La durata del mandato di incarico per lo svolgimento del servizio di brokeraggio assicurativo viene fissata per un periodo di anni 5 (cinque) a decorrere dal 01/01/2020 e fino al 31/12/2024, fatta salva la necessità di una decorrenza successiva qualora l'espletamento della gara e/o l'esecuzione dei successivi controlli si protraggano oltre il termine.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di prorogare il contratto ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, per il tempo ragionevolmente necessario per consentire di espletare le procedure di scelta del contraente e comunque per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi. In tal caso il Broker affidatario è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi, o più favorevoli per l'Amministrazione, prezzi, patti e condizioni.

In ogni ipotesi di cessazione del servizio, il broker si impegna espressamente alla continuazione del rapporto contrattuale per un massimo di 120 (centoventi) giorni al fine di consentire il graduale passaggio delle competenze al successivo nuovo Broker o all'Amministrazione.

In ogni caso, il servizio cesserà di produrre effetti, con decorrenza immediata, nell'ipotesi di cancellazione del Broker dalla sezione "B" del Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) di cui all'art. 109 del D.Lgs. n. 209/2005, a seguito del manifestarsi di una delle ipotesi previste all'art. 113 del citato decreto.

ART. 3 - RIEPILOGO COPERTURE ASSICURATIVE ESISTENTI

A garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio l'Amministrazione comunale ha in corso le seguenti coperture assicurative:

RAMO POLIZZA	COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE	SCADENZA	PREMIO ANNUO IMPONIBILE
INCENDIO FURTO ELETTRONICA	GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA	30/04/2021	€ 20.339,00
RCT/O	LLOYD'S Sindacato Leader	30/04/2021	€ 52.820,00
INFORTUNI COMULATIVA	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI	30/04/2021	€ 3.447,00
TUTELA LEGALE	GENERALI ITALIA SPA	30/04/2021	€ 4.850,00
RESPONSABILITA' CIVILE AUTO	REALE MUTUA ASS.NI	31/10/2021	€ 10.400,00
RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE	AIG EUROPE SPA	30/04/2021	€ 5.890,00
TOTALE ANNUO PREMI AL NETTO DELLE IMPOSTE			€ 97.746,00

CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

PROVINCIA DI PIACENZA

Art. 4 – COMPENSO DEL BROKER

I compensi del broker, come da consuetudine di mercato, resteranno a intero ed esclusivo carico delle Compagnie di assicurazione e, pertanto, nulla sarà dovuto dall'Ente al Broker affidatario per le attività previste dal presente Capitolato, né a titolo di compenso né a qualsiasi altro titolo.

Il servizio del broker sarà remunerato sulla base dei premi assicurativi imponibili limitatamente ai contratti stipulati, rinnovati o confermati con l'assistenza del Broker nel periodo di durata del servizio.

La remunerazione del Broker è fissata per le polizze assicurative in essere, aventi scadenza il 31/10/2021, nella misura del 6% per la polizza RCA e aventi scadenza 30/04/2021 nella misura dell'11% per le altre polizze. Tali percentuali rimarranno fisse ed invariabili per tutta la durata dei contratti in essere.

In occasione del collocamento dei nuovi rischi assicurativi ovvero al momento del nuovo piazzamento dei contratti esistenti, dopo la scadenza del loro termine naturale o in caso di recesso o risoluzione anticipata degli stessi, la remunerazione sarà determinata sulla base della percentuale di provvigione offerta dal Broker in sede di gara. Per i suddetti contratti, la provvigione verrà calcolata applicando le percentuali indicate dal Broker in sede di offerta ai premi imponibili richiesti dalle Compagnie di assicurazione per la stipula dei contratti. Tali percentuali rimarranno fisse ed invariabili per tutta la durata del servizio del Broker.

Il Broker non potrà chiedere alle Compagnie di assicurazione un compenso maggiore rispetto alle provvigioni sopraindicate e/o dichiarate in sede di partecipazione alla gara, rispettivamente per le commissioni applicate sui premi delle polizze diverse da quelle RCA e sui premi delle polizze RCA.

La percentuale di provvigione da corrispondere al Broker dovrà essere sempre indicata in ogni procedura di affidamento dei servizi assicurativi e successivamente riportata nel testo contrattuale.

Sarà onere del Broker predisporre, d'intesa con l'Amministrazione comunale, adeguata clausola, da inserire nelle bozze dei capitolati e nei successivi contratti assicurativi, per disciplinare le modalità di liquidazione dei compensi. L'Ente non risponderà in alcun modo di eventuali inadempimenti delle Compagnie di assicurazione.

Nessun compenso potrà essere richiesto all'Ente nel caso si ritenga di non procedere alla stipula delle polizze oppure non si produca il buon esito delle procedure di affidamento.

Gli importi sopra indicati devono intendersi quali valori massimi e potranno subire una diminuzione nel caso l'Ente si avvalga della facoltà di non sottoscrivere, uno o più rami di polizza. In tal caso nessuna indennità o rimborso saranno dovuti, a qualsiasi titolo, al Broker le cui prestazioni saranno limitate alle attività previste all'art. 1 del presente capitolato, inerenti ai contratti stipulati, rinnovati o confermati con l'assistenza del Broker nel periodo di durata del servizio.

ART. 5 – OBBLIGHI E DIVIETI DEL BROKER

Il Broker si impegna a:

- a) eseguire l'incarico secondo i contenuti del presente capitolato e dell'offerta presentata in sede di gara, attenendosi scrupolosamente alle direttive ricevute;
- b) dare riscontro, entro le tempistiche previste, alle richieste pervenute dagli uffici dell'Ente,

CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

PROVINCIA DI PIACENZA

fornendo tutta l'assistenza e la consulenza precontrattuale e la consulenza contrattuale necessarie a tutelare gli interessi dell'Ente;

- c) mettere a disposizione dell'Ente ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- d) gestire i sinistri pregressi denunciati precedentemente all'assunzione del servizio di cui al presente capitolato, richiedendo al precedente broker copia di tutta la documentazione necessaria ed interfacciandosi con le compagnie assicuratrici presso la quali risultano ancora pendenti tali sinistri;
- e) segnalare con congruo anticipo le scadenze assicurative;
- f) adottare le indagini e le attività più opportune ai fini della miglior redazione dei capitolati di gara e contratti assicurativi, collaborando attivamente con gli uffici comunali e fornendo la necessaria assistenza nel corso delle procedure di affidamento dei servizi assicurativi;
- g) individuare prima dell'avvio del servizio un Responsabile iscritto al RUI, referente nei confronti dell'Amministrazione comunale per l'esecuzione delle attività contrattuali, avente adeguati requisiti professionali ed esperienza lavorativa nell'ambito dei servizi di brokeraggio, che risponderà per qualsiasi problematica di consulenza ed assistenza assicurativa per l'Ente, nonché personale qualificato da affiancare allo stesso secondo le necessità ed in ogni caso mettendo a disposizione dell'Ente un gruppo di lavoro dedicato avente le caratteristiche del team descritto in sede di offerta. Il Responsabile avrà il compito di intervenire, decidere per conto del Broker, rispondere direttamente riguardo a eventuali problemi che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio. L'eventuale variazione del Responsabile dovrà avvenire in accordo con l'Amministrazione comunale, individuando un sostituto in possesso dei medesimi requisiti e di una adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio;
- h) garantire la presenza del Responsabile presso gli uffici comunali, su espressa richiesta dell'Ente, ogniqualvolta si renda necessario, in tempi adeguati all'urgenza della richiesta;
- i) garantire assistenza telefonica e/o mediante strumenti informatici, fornita in modo continuativo, senza alcuna interruzione per periodi di ferie o sospensioni di attività derivanti da qualsiasi causa, tranne nel caso di forza maggiore o diverso accordo tra le parti, nei normali orari d'ufficio, di norma dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00, nonché un recapito telefonico da poter contattare almeno nella giornata di sabato, in casi particolari per situazioni urgenti e non procrastinabili;
- j) garantire la più ampia collaborazione per il subentro del nuovo broker, a seguito del riaffidamento del servizio, anche fornendo ogni utile documentazione, statistica, informazione o notizia necessaria per garantire la continuità del servizio.

Al Broker viene espressamente vietato di:

- assumere qualsiasi iniziativa che non sia stata preventivamente concordata con l'Ente;
- stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualche modo impegnare l'Ente senza il suo preventivo esplicito consenso.

Il Broker dovrà altresì osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'art. 1176 del c.c. ed assicurare la completezza delle proposte relative alle coperture dei rischi, pertanto l'Ente avrà diritto al risarcimento dei danni subiti imputabili a negligenze, errori ed omissioni commessi nell'espletamento del servizio stesso.

Il Broker è responsabile:

- dell'esatto adempimento del contratto e della perfetta esecuzione del servizio e di

CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

PROVINCIA DI PIACENZA

conseguenza risponderà nei confronti dei terzi e dell'Amministrazione comunale per l'inadempimento delle obbligazioni contrattuali ivi contenute;

- del contenuto dei contratti che ha contribuito a definire e a far stipulare, modificare o integrare;
- durante l'esecuzione del contratto, dei danni ed eventuali perdite patrimoniali derivanti all'Amministrazione e/o terzi a causa dell'operato dei propri dipendenti, qualora non segnali tempestivamente e non dimostri di aver esperito ogni azione necessaria alla modificazione delle condizioni contrattuali che comportino responsabilità degli organi comunali competenti, dei dirigenti o funzionari preposti al servizio ed ogni azione necessaria al superamento di eventuali possibili criticità.

Il Broker risponde altresì dei danni intervenuti dopo la scadenza dell'incarico, purché derivanti da comportamento o da negligenza riscontrate durante la vigenza del contratto.

Sono a carico del Broker tutte le spese ed oneri necessari all'espletamento del servizio ed i rischi connessi all'esecuzione del servizio.

ART. 6 – OBBLIGHI E PREROGATIVE DELL'ENTE

L'Ente si impegna a:

- a) citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza del Broker;
- b) indicare espressamente, in sede di procedura di affidamento dei servizi assicurativi, in ciascun capitolato d'appalto, la percentuale della provvigione che il Broker ha richiesto in sede di gara e che la Compagnia di assicurazione affidataria corrisponderà al medesimo;
- c) fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e i documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità e obblighi riguardanti il servizio;
- d) mettere a disposizione i testi delle polizze in essere.

Restano di esclusiva competenza dell'Ente:

- a) la valutazione e l'assoluta autonomia decisionale di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;
- b) la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- c) l'adozione degli atti amministrativi e dei capitoli da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita l'Ente;
- d) la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei contratti di assicurazione ed ogni altro documento di perfezionamento delle polizze, la formulazione di disdette così come altre operazioni modificative di obbligazioni precedentemente assunte. Entro i limiti di cui al presente capitolato, l'Ente autorizza il Broker a trattare in nome proprio con tutte le Compagnie di assicurazione;
- e) la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri.

ART. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - TITOLARE AUTONOMO

Le parti, in qualità di titolari autonomi del trattamento dei dati, si danno reciprocamente atto che, nel corso dell'esecuzione delle attività inerenti il servizio, tutti i dati personali forniti direttamente dalle Parti e connessi con il servizio saranno oggetto di trattamento, automatizzato e non, esclusivamente per le finalità inerenti l'adempimento di obblighi contrattuali e legislativi, nel pieno

CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

PROVINCIA DI PIACENZA

rispetto del regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) e del D.Lgs. n. 196/2003 ed in ogni caso della disciplina, tempo per tempo, applicabile al trattamento dei dati personali.

Sarà cura di entrambe le parti raccogliere dagli interessati i relativi consensi per la realizzazione degli obblighi inerenti il servizio. A tal riguardo, l'Amministrazione comunale si impegna a garantire che i dati personali eventualmente trasmessi al Broker saranno raccolti e trattati in modo lecito e corretto, oltre all'idoneità e liceità degli stessi - quanto alla loro natura ed alle modalità della loro raccolta - per la destinazione agli usi prevista dalle disposizioni contrattuali.

Le parti si impegnano a tenersi indenni reciprocamente e a concedere reciproca manleva con riferimento a qualsiasi responsabilità ed onere conseguente al mancato rispetto degli obblighi di cui sopra, a trattamenti illeciti ovvero non conformi alla normativa in materia di trattamento dei dati personali, anche se effettuati dai propri ausiliari.

ART. 8 - RISERVATEZZA DEI DATI

Il Broker affidatario si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori, la più assoluta riservatezza rispetto a tutti i dati e le informazioni di cui avrà conoscenza nello svolgimento del servizio, assumendo l'obbligo di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non previo consenso espresso da parte dell'Amministrazione comunale. Il Broker è tenuto al rispetto di quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati) e dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.

Il mancato rispetto di quanto indicato nel presente articolo costituirà causa di risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 21.

ART. 9 – PERSONALE - OBBLIGHI DEL BROKER

Il Broker affidatario provvederà all'esecuzione delle prestazioni contrattuali con risorse umane qualificate in relazione alle attività da svolgere, nonché in possesso delle necessarie abilitazioni ai sensi di legge ove richieste, avvalendosi di personale dipendente e/o di collaboratori ad altro titolo.

Il Broker sarà il solo ed unico responsabile dell'organizzazione delle attività e dell'esecuzione del servizio e dovrà adottare un modello organizzativo adeguato all'esecuzione delle attività contrattuali, nel rispetto della propria autonomia gestionale, del presente capitolato e di quanto indicato in sede di offerta.

Il personale dipendente dovrà essere inquadrato nelle categorie corrispondenti ai profili professionali del CCNL del comparto di appartenenza. Restano ad esclusivo carico del Broker tutti gli oneri contrattuali, previdenziali, assistenziali ed assicurativi relativi alla gestione del personale.

Il Broker si obbliga pertanto ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri e spese. Il Broker si impegna a rispettare nell'esecuzione del servizio le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008.

Il Broker si impegna ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività

CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

PROVINCIA DI PIACENZA

contrattuali, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi e integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nella località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Broker si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'affidatario anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

ART. 10 – PROVVEDIMENTI INTERDITTIVI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' IMPRENDITORIALE

Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 gli organi di vigilanza del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, anche su segnalazione delle amministrazioni pubbliche secondo le rispettive competenze, possono adottare provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale. L'adozione del provvedimento di sospensione è comunicata all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ed al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'emanazione di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione, nonché per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione e comunque non superiore a due anni. Il provvedimento di sospensione può essere revocato da parte dell'organo di vigilanza che lo ha adottato nelle ipotesi di cui al comma 4. L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora il provvedimento interdittivo emesso sia tale da impedire ovvero ritardare lo svolgimento del servizio nei tempi prescritti.

ART. 11 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)

Il presente appalto è inerente a servizi di natura intellettuale e la sua esecuzione non pone in essere rischi da interferenze, pertanto non sono previsti costi della sicurezza da interferenze e l'Ente non è tenuto alla redazione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, così come indicato anche nella determinazione n. 3/2008 del 05.03.2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ora Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.).

ART. 12 – PAGAMENTO PREMI ASSICURATIVI

Il pagamento dei premi relativi ai contratti assicurativi, in essere ovvero stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di affidamento del servizio, avverrà esclusivamente per il tramite del Broker, il quale si obbliga a versarli alle Compagnie interessate, in nome e per conto dell'Amministrazione comunale, nei termini e modi convenuti con la Compagnia stessa, al fine di garantire la continuità assicurativa.

La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del c.c.; il pagamento così effettuato avrà valore liberatorio per l'Ente ai sensi di quanto previsto dagli artt. 117 e 118 del D.Lgs. n. 209/2005. A tale scopo il Broker si impegna a

CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

PROVINCIA DI PIACENZA

trasmettere all'Amministrazione comunale i dati necessari per i pagamenti dei premi assicurativi con l'indicazione del conto separato di cui all'art. 117, comma 1, del medesimo decreto.

Il Broker si impegna a rilasciare al Comune di Castel San Giovanni le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie assicuratrici debitamente quietanzate.

In deroga a quanto sopra previsto, e solo in casi eccezionali previamente autorizzati dal Broker, l'Ente potrà richiedere allo stesso di anticipare per proprio conto i premi dovuti, qualora vi sia una temporanea insufficienza di fondi nel bilancio comunale e solo per il limitato periodo di tempo necessario a predisporre tutti gli atti necessari per procedere con l'integrazione delle relative risorse finanziarie.

Si applicano in ogni caso le norme di cui all'art. 118 del D.lgs. 209/2005 e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018.

In ordine all'efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della Compagnia di assicurazione, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili del Comune ovvero il pagamento effettuato a favore del Broker.

Nel caso in cui il Broker non provveda al pagamento del premio alla Compagnia di assicurazione entro il termine indicato nella rispettiva polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.

ART. 13 – OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Broker affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Broker affidatario si impegna a dare immediata comunicazione all'Amministrazione comunale ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Piacenza della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ART. 14 – PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA E CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI

Il Broker affidatario prende atto e si impegna ad osservare le disposizioni e gli obblighi contenuti nel "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021", approvato con delibera di Giunta comunale n. 25/2019, reperibile sul sito internet comunale alla voce "Amministrazione Trasparente - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza".

Il Broker affidatario si impegna, altresì, ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti adottato ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 e del D.P.R. n. 62/2013, approvato con delibera di Giunta comunale n. 147/2013 e reperibile sul medesimo sito internet alla voce "Amministrazione Trasparente – Atti Generali".

CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

PROVINCIA DI PIACENZA

La violazione degli obblighi previsti dal presente articolo costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 21.

ART. 15 - GARANZIA DEFINITIVA

Il Broker affidatario dovrà costituire per i termini di durata dell'appalto una garanzia fissata nella misura prevista dall'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e per l'applicazione di eventuali penali.

La garanzia potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all'esercizio del ramo cauzione.

La garanzia dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligato in solido con il debitore;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile;
- la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta dell'Amministrazione comunale.

Si applicano le riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 per la garanzia provvisoria. Per fruire delle riduzioni dovrà essere documentato il possesso dei relativi requisiti, fornendo copia dei certificati posseduti nei modi previsti dalle norme vigenti.

Ai sensi dell'art. 103, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della garanzia provvisoria e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia dovrà essere reintegrata ogniqualvolta l'Amministrazione comunale abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta mediante pec, pena la risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 21.

Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia all'articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, la garanzia definitiva verrà incamerata dall'Amministrazione comunale, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

ART. 16 - FONDO DI GARANZIA E POLIZZA DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

Il Broker è tenuto ad aderire al Fondo di garanzia di cui all'art. 115 del D.Lgs. n. 209/2005, nonché a stipulare ed esibire specifica polizza di assicurazione di responsabilità civile, ai sensi dell'art. 110, comma 3, e dell'art. 112, comma 3, del D.Lgs. n. 209/2005 e di quanto previsto dal Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, per l'attività di intermediazione svolta dalla società, dalle persone fisiche indicate all'art. 112, comma 2, del citato decreto nonché per i danni arrecati da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge.

Le eventuali variazioni, nonché gli atti di quietanza attestanti il pagamento del premio annuale dovranno essere trasmessi all'Amministrazione comunale - Servizio Gestione del Patrimonio.

CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

PROVINCIA DI PIACENZA

L'Amministrazione comunale ha diritto, in ogni caso, al risarcimento di tutti i danni eventualmente subiti per cause imputabili al Broker, anche laddove dovessero superare il massimale di polizza.

I danni a persone o cose in dipendenza dei servizi resi dal Broker saranno a totale carico dello stesso, senza diritto di rivalsa o di compensi risarcitori nei confronti dell'Amministrazione comunale.

Il Broker risponde dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del contratto.

ART. 17 – ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, salvo il differimento espressamente concordato con l'affidatario.

Sono a carico del Broker aggiudicatario tutte le imposte, tasse e spese relative e conseguenti il contratto, nessuna esclusa o eccettuata.

L'Amministrazione comunale si riserva di dare avvio alla prestazione contrattuale in via d'urgenza, anche in pendenza della stipulazione del contratto e, comunque, dopo:

- la costituzione di garanzia definitiva con le modalità indicate all'art. 15;
- la trasmissione di copia conforme della polizza specificata all'art. 16;
- la nomina del Responsabile del servizio di cui all'art. 5.

ART. 18 - VERIFICA DELL'ATTIVITA' SVOLTA

L'Amministrazione comunale si riserva di verificare in qualsiasi momento l'andamento delle attività del Broker e l'esatta applicazione delle prescrizioni contrattuali.

Ad integrazione delle prestazioni indicate nel presente capitolato, il Broker affidatario è vincolato al rispetto di quanto contenuto nell'offerta presentata in sede di gara. Al fine di evitare le conseguenze previste al successivo art. 21 il Broker affidatario dovrà segnalare tempestivamente all'Amministrazione comunale i casi di forza maggiore che impediscano la regolare esecuzione delle attività contrattuali.

ART. 19 – CESSIONE DI AZIENDA E MODIFICA RAGIONE SOCIALE DELLA DITTA

Il Broker affidatario, in caso di cambio di ragione sociale, dovrà documentare, mediante produzione di copia conforme dell'atto notarile, tale cambiamento.

Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 50/2016, la cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'appaltatore non sono opponibili all'Ente, salvo che il soggetto risultante dall'operazione di straordinaria amministrazione abbia prontamente documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Disciplinare di gara, effettuato le comunicazioni di cui all'art. 1 del D.P.C.M n. 187/1991 e l'Amministrazione, destinataria delle stesse, non abbia presentato opposizione al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, entro sessanta giorni.

CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

PROVINCIA DI PIACENZA

L'opposizione al subentro, in relazione al mancato possesso dei requisiti di qualificazione previsti, determina la risoluzione del rapporto contrattuale.

ART. 20 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, MODIFICHE E SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

È fatto pertanto assoluto divieto al Broker affidatario di cedere, anche parzialmente, il contratto in oggetto. In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Sono fatte salve le modifiche del contratto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, anche per quanto riguarda la successione di un altro operatore economico all'aggiudicatario iniziale.

E' fatto divieto espresso di subappalto del servizio.

ART. 21 - PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Broker ha l'obbligo di seguire, nell'esecuzione del servizio, le disposizioni di legge ed i regolamenti che riguardano il servizio e le disposizioni contrattuali.

Il Broker affidatario riconosce al Comune il pieno diritto di applicare le seguenti penalità:

Riferimenti	Inadempimento sanzionato	Penale
art. 1, lett. a)	Ritardo nella predisposizione dell'Analisi dei rischi e dei relativi aggiornamenti	€ 10,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati
art. 1, lett. a)	Ritardo nella predisposizione del Programma assicurativo e relativi aggiornamenti, inclusa la presentazione del nuovo programma assicurativo a seguito della sottoscrizione delle nuove polizze	€ 10,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati
art. 1, lett. b)	Ritardo nella predisposizione della documentazione per l'affidamento dei servizi assicurativi	€ 30,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati ed alle tempistiche prestabilite
art. 1, lett. b)	Mancata assistenza e consulenza nelle varie fasi di espletamento delle procedure di affidamento	€ 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alle tempistiche prestabilite
art. 1, lett. d)	Mancato controllo dei nuovi contratti assicurativi anche ai fini della stipula in modalità elettronica	€ 10,00 per ogni giorno di ritardo spetto al termine indicato

CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

PROVINCIA DI PIACENZA

art. 1, lett. d)	Mancata assistenza nella gestione amministrativa e tecnica dei contratti di assicurazione sia per i contratti in corso sia per i contratti stipulati con la collaborazione del Broker	€ 50,00 per ogni mancata esecuzione in tutto o in parte
art. 1, lett. d)	Ritardo nella notifica delle scadenze dei pagamenti dei premi e/o eventuali conguagli	€ 10,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alle tempistiche prestabilite
art. 1, lett. d)	Mancato controllo sul calcolo dei premi e regolazione premi	€ 50,00 per ogni mancata esecuzione in tutto o in parte
art. 1, lett. e)	Mancata assistenza e gestione delle varie fasi di trattazione dei sinistri	€ 50,00 per ogni mancata esecuzione in tutto o in parte
art. 1, lett. f)	Mancata predisposizione di relazioni su richiesta dell'Ente	€ 30,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine indicato
art.1, lett. g)	Ritardo nella consegna di reportistica sul programma assicurativo e reportistica sinistri su richiesta dell'Ente	€ 30,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alle tempistiche prestabilite
art.1, lett. g)	Mancata richiesta alle Compagnie di assicurazione delle statistiche sinistri e successivo inoltro all'Ente	€ 50,00 per ogni mancata esecuzione in tutto o in parte
art.1, lett. i)	Mancata attuazione delle proposte migliorative offerte in sede di gara Omissione degli elementi che hanno portato all'attribuzione di punteggi in sede di valutazione dell'offerta tecnica in sede di gara	€ 300,00 per ogni offerta aggiuntiva e/o migliorativa non attuata entro i termini indicati in offerta o le tempistiche prestabilite € 300,00 per ogni altra omissione di quanto indicato nell'offerta tecnica
art.5, lett. g)	Mancata individuazione del Responsabile del servizio referente nei confronti dell'Ente e del sostituto in caso di variazione	€ 50,00 per ogni giorno di ritardo nella individuazione

CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

PROVINCIA DI PIACENZA

	Mancata o incompleta esecuzione delle prestazioni contrattuali ove non diversamente previsto	€ 50,00/giorno per ogni episodio rilevato
	Ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali rispetto ai termini prestabiliti ove non diversamente previsto	€ 10,00/giorno per ogni episodio rilevato
	Inadempienze inerenti il livello qualitativo del servizio offerto, anche in relazione alla scarsa tutela dei contratti assicurativi assegnati con la consulenza del Broker (es. condizioni contrattuali vessatorie a seguito di scarsa conoscenza del mercato assicurativo, ecc.)	€ 100,00 per ogni episodio rilevato

Per il conteggio del ritardo nell'esecuzione di un obbligo contrattuale ci si riferisce ai giorni solari. Sono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi dovuti a:

- cause di forza maggiore dimostrate o caso fortuito;
- cause imputabili al Comune o comunque non imputabili a responsabilità del Broker.

L'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo netto contrattuale, pena la risoluzione del contratto stesso, fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno.

L'unica formalità richiesta per l'irrogazione delle penalità è la contestazione dell'infrazione commessa mediante richiamo scritto, inviato mediante pec entro 8 giorni lavorativi dal rilevato inadempimento, e l'assegnazione di un termine di 8 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali giustificazioni.

In caso di mancata presentazione o non accoglimento delle controdeduzioni, l'Amministrazione comunale procederà all'applicazione delle penali previste dal presente articolo a decorrere dall'inizio dell'inadempimento, assegnando un termine massimo di 30 (trenta) giorni per il relativo pagamento.

Per il pagamento delle penali ed il risarcimento dei danni, l'Amministrazione comunale potrà in ogni caso rivalersi sulla garanzia definitiva, che dovrà in tal caso essere reintegrata entro il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della richiesta da parte dell'Ente. È fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente o non ricostituita come sopra. Rimangono salve le altre disposizioni previste dall'art. 103 del Codice dei contratti pubblici.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'affidatario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione comunale di risolvere il contratto nei casi in cui questo è consentito.

CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

PROVINCIA DI PIACENZA

Oltre a quanto previsto dagli artt. 1453 e seguenti del codice civile, il Comune potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'affidatario mediante pec, in qualsiasi momento e con effetto dal ricevimento della comunicazione, nelle seguenti ipotesi:

- accertamento di false dichiarazioni rese;
- sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e perdita della capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- mancato versamento dei premi regolarmente incassati dall'Amministrazione entro i termini previsti da ciascuna polizza;
- violazione del divieto di cessione del contratto;
- qualora l'affidatario sospenda in tutto o in parte, di propria iniziativa, l'esecuzione del contratto;
- mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie così come previsto dall'art. 3, comma 9-bis, della L. n. 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni;
- cancellazione dal Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi per i motivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 209/2005 e all'art. 30 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018;
- inosservanza degli obblighi di riservatezza previsti all'art. 8;
- inosservanza degli obblighi previsti all'art. 14;
- mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione comunale;
- cumulo da parte dell'affidatario di una somma delle penalità superiore al 10% dell'importo del contratto.

Ai sensi dell'art. 1382 del codice civile, in tutti i casi di risoluzione del contratto, il Comune avrà diritto di ritenere definitivamente la garanzia, oppure, ove ciò non sia possibile, di applicare una penale equivalente, fermo restando il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno e all'eventuale esecuzione in danno.

ART. 22 – ESECUZIONE IN DANNO

Qualora il Broker affidatario ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del contratto con le modalità e nei termini previsti, l'Amministrazione comunale potrà ordinare ad altra ditta - senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'affidatario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e danni eventualmente derivati all'Ente.

Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione comunale potrà rivalersi sulla garanzia definitiva di cui all'art. 15 che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrata.

CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

PROVINCIA DI PIACENZA

ART. 23 – SCORRIMENTO GRADUATORIA

La risoluzione del contratto per gravi inadempienze contrattuali fa sorgere a favore dell'Amministrazione comunale il diritto di affidare il servizio al Broker che segue in graduatoria.

Alla parte inadempiente saranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Ente, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale del Broker per il fatto che ha determinato la risoluzione.

ART. 24 - RECESSO

È facoltà dell'Amministrazione comunale recedere unilateralmente dal contratto per giusta causa in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi al Broker affidatario mediante pec.

Dalla data di efficacia del recesso, il Broker affidatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali non in corso di esecuzione, fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Amministrazione.

L'Amministrazione comunale si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto con preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi da comunicarsi all'appaltatore mediante pec.

In caso di recesso il Broker affidatario ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali pattuite, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa nei confronti dell'Amministrazione comunale, anche di natura risarcitoria e a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

ART. 25 – DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Il Broker affidatario dovrà indicare con chiarezza il proprio domicilio al quale l'Ente potrà inviare tutte le comunicazioni inerenti il presente appalto, nonché il proprio indirizzo di PEC (posta elettronica certificata) e l'indirizzo di posta elettronica, nonché il numero di fax. Qualora non vi provveda, il domicilio si intende presso l'ufficio segreteria del Comune di Castel San Giovanni – Piacenza.

ART. 26 – CONTROVERSIE

Per ogni controversia relativa al presente appalto è competente in via esclusiva il Foro di Piacenza.

ART. 27 – INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679

I dati vengono trattati conformemente ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti previsti, nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla protezione dei dati), del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e della normativa in materia di contratti pubblici, al solo fine degli adempimenti connessi alla stipula ed esecuzione del contratto.

CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

PROVINCIA DI PIACENZA

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castel San Giovanni.

Il trattamento dei dati avviene con modalità manuali, telematiche e informatiche; sono adottate misure di sicurezza atte ad evitare i rischi di accesso non autorizzato, di distruzione o perdita, di trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta. I dati verranno comunicati a terzi esclusivamente in adempimento di specifici obblighi di legge, ovvero qualora tale comunicazione risulti necessaria o funzionale alla gestione del rapporto instauratosi. I dati non saranno diffusi.

Nel rispetto dell'art. 5 del GDPR, i dati personali sono conservati per periodo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e secondo i tempi prescritti dalla legge applicabile in materia. All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR. In merito all'esercizio dei predetti diritti potrà rivolgersi al Comune di Castel San Giovanni, in qualità di titolare del trattamento, oppure al responsabile della protezione dei dati personali, ai dati di contatto sopraindicati. L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali - www.garanteprivacy.it, e-mail garante@gpdp.it).

DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO

Il servizio dovrà essere eseguito con osservanza di quanto previsto:

- dal presente Capitolato Speciale d'Appalto;
- dal D.Lgs. n. 50/2016;
- dal D.Lgs. n. 209/2005;
- dal Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018;
- dal Codice Civile;
- da ogni altra disposizione legislativa e regolamentare vigente in materia.

CITTÀ DI CASTEL SAN GIOVANNI

PROVINCIA DI PIACENZA

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 1341 e 1342 c.c., devono essere approvate in via espressa tutte le condizioni, clausole e pattuizioni degli articoli qui di seguito citati:

ART.	4	COMPENSO DEL BROKER
ART.	5	OBBLIGHI E DIVIETI DEL BROKER
ART.	6	OBBLIGHI E PREROGATIVE DELL'ENTE
ART.	8	RISERVATEZZA DEI DATI
ART.	9	PERSONALE – OBBLIGHI DEL BROKER
ART.	12	PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI
ART.	14	PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA E CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI
ART.	15	GARANZIA DEFINITIVA
ART.	16	FONDO DI GARANZIA E POLIZZA DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE
ART.	17	ESECUZIONE DEL SERVIZIO IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
ART.	20	DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO, MODIFICHE E SUBAPPALTO
ART.	21	PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
ART.	22	ESECUZIONE IN DANNO
ART.	23	SCORRIMENTO GRADUATORIA
ART.	24	RECESSO
ART.	25	DOMICILIO DELL'APPALTATORE
ART.	26	CONTROVERSIE



ALLEGATO – 2 -

COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI
(Provincia di Piacenza)

SERVIZIO DI BROKERAGGIO
ASSICURATIVO

PROGETTO

(ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50)

SOMMARIO

1. Informazioni sul Comune di Castel San Giovanni e le relative coperture assicurative
2. Relazione tecnico-illustrativa del contesto e degli obiettivi
3. Requisiti e modalità di partecipazione
4. Requisiti generali
5. Requisiti di idoneità
6. Requisiti di capacità economico – finanziaria
7. Requisiti di capacità tecnica e professionale
8. Disposizioni inerenti alla sicurezza di cui all'art. 26 del d.lgs. n. 81/2008
9. Durata dell'appalto
10. Opzione di proroga tecnica
11. Calcolo degli importi per l'acquisizione del servizio
12. Quadro economico dell'appalto
13. Criterio di aggiudicazione e metodo per il calcolo dei punteggi
14. Criteri di valutazione dell'offerta tecnica
15. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica
16. Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica
17. Metodo per il calcolo dei punteggi

1 - Informazioni sul Comune di Castel San Giovanni e le relative coperture assicurative

1.1 Informazioni generali

Numero di abitanti	13.725
Estensione territoriale (kmq)	44 km ²
Densità ab./kmq	310,65 ab./km ²
Altitudine	74 m s.l.m.
Sede municipale	PIAZZA XX SETTEMBRE, 2
Frazioni	Bosco Tosca, Creta, Fontana Pradosa, Ganaghello, Pievetta, Campo d'Oro
Località	Castel San Giovanni
Comuni confinanti	Arena Po (PV), Borgonovo Val Tidone, Bosnasco (PV), Pieve Porto Morone (PV), Rovescala (PV), San Damiano al Colle (PV), Sarmato, Ziano Piacentino
Sismicità	zona 4 (sismicità molto bassa)

1.2 Coperture assicurative esistenti

A garanzia delle proprie attività e del proprio patrimonio l'Amministrazione comunale ha in corso le seguenti coperture assicurative:

RAMO POLIZZA	COMPAGNIA DI ASSICURAZIONE	SCADENZA	PREMIO ANNUO IMPONIBILE
Lotto 1 Incendio furto elettronica	GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA	30.04.2021	€ 20.339,00
Lotto 2 Responsabilità civile verso terzi	LLOYD'S Sindacato Leader ACAPPELLA	30.04.2021	€ 52.820,00
Lotto 3 Infortuni cumulativa	UNIPOLSAI ASSICURAZIONI Agenzia Pavia "Matteotti"	30.04.2021	€ 3.447,00
Lotto 4 Tutela legale	GENERALI ITALIA SPA Agenzia Castel San Giovanni	30.04.2021	€ 4.850,00
Lotto 5 Responsabilità civile auto	REALE MUTUA ASS.NI Agenzia Mortara	31.10.2021	€ 10.400,00
Lotto 6 Responsabilità civile patrimoniale	AIG EUROPE SPA	30.04.2021	€ 5.890,00
Totale annuo al netto delle imposte			€ 97.746,00

OLTRE ALL'IMPORTO RELATIVO ALLE EVENTUALI REGOLAZIONI PREMIO.

1.3 Immobili – somme assicurate al 30/04/2019

Fabbricati	€ 30.630.000,00
Fabbricati storici	€ 0
Contenuto fabbricati	€ 2.506.830,00

1.4 Andamento statistico dei sinistri

La statistica dei servizi è la seguente:

	2014	2015	2016	2017	2018
Polizza All-risks (incendio e altri danni ai beni, furto e rapina)	1 sinistro INCENDIO liquidato in €.1.500,00	0	1 sinistro FURTO senza seguito	0	1 sinistro INCENDIO liquidato in €. 2.650,00
Polizza RCT/O	13 sinistri di cui 4 senza seguito	12 sinistri di cui 2 senza seguito	12 sinistri di cui 1 senza seguito	8 sinistri di cui 2 senza seguito	12 sinistri di cui 4 senza seguito
Polizza Tutela Legale	0	0	0	0	0
Polizza Infortuni Cumulativa	0	1 sinistro senza seguito	3 sinistri senza seguito	0	0
Polizza RCA/ARD	3	2	0	0	3
Polizza Responsabilità Civile Patrimoniale	0	0	0	0	0

2 - Relazione tecnico-illustrativa del contesto e degli obiettivi

Nel perseguire le proprie finalità istituzionali l'Amministrazione comunale pone in essere attività per le quali in alcuni casi è obbligatoria, in forza di norme specifiche, la stipula di polizze assicurative ed in altri, invece, è opportuno il trasferimento del rischio all'assicuratore, al fine di limitare le conseguenze economiche connesse al verificarsi di eventi negativi.

Le assicurazioni del ramo danni assolvono la funzione di reintegrare il patrimonio dell'assicurato (risarcimento) al verificarsi di eventi che producono danni o perdite. Tali rischi concernono principalmente le seguenti due grandi aree:

- a) danni al patrimonio immobiliare e mobiliare (polizza all risk patrimonio);
- b) danni al patrimonio in genere derivanti da responsabilità civile nei confronti di terzi (polizze RCT/O ed RC patrimoniale; tutela legale; RCA obbligatoria; Infortuni Cumulativa).

Rientrano nella prima fattispecie le coperture contro il rischio di danneggiamenti al patrimonio derivanti da incendio, inondazioni/alluvioni, terremoti, eventi socio-politici (es. atti vandalici), atti di terrorismo, sabotaggio e/o causati da altri eventi, quali i danni da acqua condotta, da eventi atmosferici e

da fenomeni elettrici così come quelle contro i rischi da reato (furto, rapina, estorsione) o quelli connessi al possesso e uso di apparecchiature elettroniche (danni diretti ai sistemi informatici ed ai singoli terminali ed apparecchiature, ricostruzione archivi ed aumento dei costi di esercizio per la prosecuzione dell'attività).

Per quanto riguarda invece la seconda fattispecie, i maggiori profili di rischio sono rappresentati dalla proprietà e gestione di strade, opere e strutture connesse, nonché connessi all'espletamento di tutte le attività istituzionali dell'Amministrazione comunale.

Come detto poco sopra, a garanzia del patrimonio dell'ente, il legislatore ha reso obbligatorie alcune coperture assicurative quali, ad esempio, gli infortuni degli amministratori (esclusivamente durante l'attività per l'espletamento del loro mandato o incarico), gli infortuni di dipendenti ed amministratori subiti alla guida di veicoli dell'Ente utilizzati per ragioni di servizio, i guasti accidentali a mezzi di proprietà dell'Ente utilizzati da dipendenti o amministratori per l'espletamento di missioni o i danni arrecati a terzi da circolazione stradale (RCA).

L'analisi del mercato assicurativo ha evidenziato negli ultimi anni un contesto di progressivo disimpegno degli assicuratori dal mercato degli enti pubblici. Inoltre, l'acquisizione da parte delle grandi compagnie di quelle medio/piccole, processo iniziato già da qualche anno, ha di fatto portato ad una rarefazione dei competitor.

Nel recente passato, si è rilevata una notevole riduzione del numero delle Compagnie che quotano i rischi delle Pubbliche Amministrazioni e, contestualmente, un notevole aumento degli importi dei premi richiesti e delle franchigie a carico degli enti. Attualmente, l'interesse del mercato assicurativo per le coperture assicurative della Pubblica Amministrazione in genere pare essersi nuovamente concretizzato, in particolare per alcuni ambiti di rischio particolarmente graditi al mercato.

In tale contesto, riveste quindi particolare importanza la possibilità di avvalersi dell'attività di un broker assicurativo qualificato, in grado di cogliere in tempo reale i cambiamenti degli equilibri del mercato e individuare le soluzioni maggiormente rispondenti alle esigenze assicurative dell'Ente, con riguardo anche all'ottimizzazione dei costi assicurativi che hanno assunto sempre maggior importanza nel bilancio comunale.

L'appalto del servizio di brokeraggio assicurativo ha per oggetto l'assistenza e la consulenza relativa al programma assicurativo globale dell'Amministrazione comunale, nonché la collaborazione nella gestione ed esecuzione dei contratti assicurativi, anche in relazione ai sinistri, come meglio descritti nel Capitolato Speciale d'Appalto, cui si rinvia.

L'affidatario dovrà fornire il servizio in conformità a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e al progetto presentato in sede di gara.

La normativa di riferimento per lo svolgimento dell'attività è contenuta nel D.Lgs. n. 209/2005 e nel Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 "Disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e

riassicurativa di cui al Titolo IX (Disposizioni generali in materia di distribuzione) del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private".

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché la gestione del servizio richiede lo sviluppo di attività integrate, finalizzate a garantire la massima efficacia nella valutazione del rischio assicurativo complessivo dell'Ente e nella gestione dei sinistri. La suddivisione in lotti non risulterebbe inoltre economicamente vantaggiosa.

Il servizio di brokeraggio sarà remunerato a provvigione, come da consuetudine di mercato, esclusivamente dalle Compagnie di assicurazione, sulla base dei premi assicurativi imponibili, limitatamente ai contratti stipulati, rinnovati o confermati con l'assistenza del broker nel periodo di durata del servizio.

Attraverso l'appalto pubblico, l'Amministrazione comunale auspica che il servizio, fornito da un broker assicurativo qualificato, in possesso dei prescritti requisiti di legge, possa assicurare una gestione efficiente ed efficace, rimanendo in ogni caso a carico dell'Ente la valutazione e l'assoluta autonomia decisionale di merito sulle proposte e le coperture assicurative da adottare. Si consente, nel contempo, di valorizzare le capacità imprenditoriali, organizzative e finanziarie di investimento dei soggetti privati.

La presente procedura di gara verrà espletata dalla Stazione Unica Appaltante della Provincia (SUA) di Piacenza per conto del Comune di Castel San Giovanni (PC) ai sensi dell'art.37, comma 4 lettera a) del D.Lgs 50/2016, come da Convenzione stipulata in data 19/09/2018 (n. 805 del Registro Scritture Private della Provincia di Piacenza del 12/09/2018) fra la predetta SUA ed il suddetto Comune, con il quale l'aggiudicataria del presente appalto stipulerà il relativo contratto.

L'affidamento del servizio di brokeraggio avverrà mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss) e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

3 - Requisiti e modalità di partecipazione

Considerata la tipologia di servizio che si intende aggiudicare, è indispensabile che i Concorrenti soddisfino requisiti minimi di partecipazione legati ad aspetti economico-finanziari e tecnico-professionali per garantire adeguatamente la prestazione.

L'entità di tali requisiti è stata determinata in modo da garantire la più ampia partecipazione alla gara da parte degli operatori economici che competono nel mercato di riferimento, non pregiudicando in alcun modo la concorrenza.

4 - Requisiti generali

Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della l. 190/2012.

5 - Requisiti di idoneità

- essere iscritti nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. In caso di cooperative o consorzi di cooperative, è richiesta l'iscrizione, ai sensi del D.M. 23/06/2004, all'Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico) e, se cooperative sociali, iscrizione nell'apposito Albo regionale nella sezione corrispondente all'oggetto della presente gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
- essere iscritti con anzianità di almeno 3 (tre) anni dalla data di pubblicazione del bando di gara, nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D. Lgs. 7.9.2005 n. 209 (compilando la "Parte IV sezione A punto 2) del DGUE").

6 - Requisiti di capacità economico finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) e All. XVII, Parte I, del Codice)

- Aver intermediato nel triennio 2016 – 2017 – 2018 premi assicurativi a favore di pubbliche amministrazioni, come individuate dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, per un importo minimo annuo pari a Euro 300.000,00 (trecentomila/00) . Tale requisito è richiesto al fine di selezionare operatori economici qualificati e dotati di esperienza minima, sia in ragione del valore del contratto che si deve affidare, sia in ragione della complessità del servizio e dell'elevata professionalità richiesta all'affidatario.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito suddetto deve essere rapportato al periodo di attività.

- Dichiarare il possesso di regolare polizza di RC Professionale prevista dall'IVASS, con massimale non inferiore a €. 2.500.000,00.= per sinistro a garanzia della responsabilità professionale verso terzi dell'Impresa, nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori anche

occasionali con il preciso obbligo, in caso di aggiudicazione, di mantenere in essere detta polizza, o altra equivalente per tutta la durata dell'incarico.

7 - Capacità tecnica-professionale (art. 83, comma 1, lett. c) e All. XVII, Parte II, del Codice)

- Il concorrente deve aver eseguito nel triennio 2016 - 2017 – 2018 , con buon esito, a favore di pubbliche amministrazioni, come individuate dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, almeno 3 (tre) servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto (compilando la "Parte IV sezione C punto 1b) del DGUE").

Per analogo deve intendersi un servizio di Brokeraggio assicurativo a favore di pubbliche amministrazioni con numero di abitanti non inferiore a 10.000.

8 - Disposizioni inerenti alla sicurezza di cui all'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008

Il presente appalto è inerente a servizi di natura intellettuale e la sua esecuzione non pone in essere rischi da interferenze, pertanto non sono previsti costi della sicurezza da interferenze e l'Amministrazione comunale non è tenuta alla redazione del D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze) ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, così come indicato anche nella determinazione n. 3/2008 del 05.03.2008 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ora Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.)

9 - Durata dell'appalto

La durata del contratto è pari a cinque (5) anni decorrenti dalla data di attivazione del servizio indicativamente prevista in data 01/01/2020 fino al 31/12/2024;

10 - Opzioni – Proroga tecnica

La durata del contratto, in corso di esecuzione, potrà essere modificata, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice, mediante applicazione di proroga tecnica, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione del nuovo contraente, e comunque per un periodo non superiore a 6 mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto dei contratti agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

11 - Calcolo degli importi per l'acquisizione del servizio

n.	Descrizione del servizio	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo (imposte escluse)
1	Servizi di intermediazione assicurativa	66518100-5	P	€ 57.000,00
Importo totale a base di gara				€ 57.000,00

L'appalto è costituito da un unico lotto trattandosi di servizio unitario e non frazionabile che deve riguardare la gestione dell'intero programma assicurativo dell'ente.

L'importo a base di gara pari a € 57.000,00.=, calcolato al netto di imposte e contributi di legge, come sopra indicato, è stato stimato applicando ai premi imponibili relativi all'annualità in corso una provvigione del 6% per la polizza RCA e una provvigione del 11% sulle altre polizze, moltiplicando l'importo così ottenuto per cinque, in considerazione della durata quinquennale dell'appalto, e considerando le eventuali regolazioni dei premi assicurati. Tale stima è stata effettuata ai soli fini della determinazione degli elementi legati all'entità dell'importo complessivo quali, ad esempio, il calcolo della cauzione provvisoria, la procedura applicabile, la determinazione degli oneri da corrispondersi all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per il Comune di Castel San Giovanni alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, in quanto il compenso del broker, come da prassi consolidata di mercato, sarà costituito dalla provvigione sul premio assicurativo e verrà corrisposto dalle compagnie di assicurazione.

L'importo complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, è pari ad € 62.700,00 comprensivo dell'eventuale proroga tecnica di 6 mesi.

12 - Quadro economico dell'appalto

Il quadro economico dell'appalto del servizio di brokeraggio assicurativo del Comune di Castel San Giovanni per il periodo dal 01/01/2020 al 31/12/2024 comprensivo di eventuale proroga tecnica di sei mesi, in considerazione di quanto indicato nei precedenti paragrafi, è determinato come segue:

A	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	IMPORTO (€)
A1	Provvigioni a carico delle Compagnie di Assicurazione (comprese le eventuali regolazioni dei premi assicurati)	57.000,00
A2	Opzione di proroga tecnica (6 mesi)	5.700,00
A4	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	0,00
	TOTALE A	62.700,00
B	SPESE	
B1	imposte su importo contrattuale	0,00
B2	Contributo gara dovuto all'ANAC (da rimborsare alla SUA)	30,00
B3	Costi per eventuali componenti esterni della commissione giudicatrice	500,00

B4	Quota variabile da corrispondere alla SUA pari allo 0,30% dell'importo della concessione (art. 11, c. 2, lett. b della Convenzione)	171,00
B5	Quota incentivi per funzioni tecniche pari al 2% ai sensi art. 113, del Codice di cui lo 0,5% alla SUA ai sensi dell'art. 113, c. 5 del Codice, come ulteriormente disciplinato dalla Convenzione all'art. 11, comma. 3.	1.140,00
B6	Importo presunto delle spese di pubblicazione da rimborsare alla SUA a cura dell'Aggiudicatario (fermo restando quanto previsto dall'art. 11, c. 7, lett. a) della Convenzione)	3.000,00
	TOTALE B	4.841,00
	TOTALE A+B	67.541,00

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Progetto, si rinvia al Disciplinare di gara e al Capitolato Speciale d'Appalto.

13 - Criterio di aggiudicazione e metodo per il calcolo dei punteggi

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi.

Tabella n. 1		
	Elementi di valutazione	Punteggio massimo attribuibile
1	Offerta tecnica	MAX 80
2	Offerta economica	MAX 20
	TOTALE	MAX 100

Il punteggio totale (PTOT) attribuito a ciascuna offerta è uguale a PT+PE dove: PT = somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica;

PE = somma dei punti attribuiti all'offerta economica.

14 Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. Nella colonna identificata con la **lettera D** vengono

indicati i “**Punteggi discrezionali**”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la **lettera Q** vengono indicati i “**Punteggi quantitativi**”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla **lettera T** vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella n. 2 - ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA						
A	MODALITA' QUALITATIVA DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO					Max 60 punti
	A1	Progetto di servizio di consulenza assicurativa. Il concorrente dovrà fornire una descrizione della metodologia operativa per l'espletamento del servizio, con particolare riferimento ai criteri adottabili per il conseguimento di economie di spesa nella gestione dei rischi, a partire dall'individuazione, analisi e valutazione degli stessi.	D Max 15 punti	Q Max 0 punti	T Max 0 punti	
	A2	Progetto di servizio per la gestione dei sinistri. Il concorrente deve illustrare le caratteristiche metodologiche, organizzative, tecniche e qualitative di gestione dei sinistri attivi e passivi di cui è parte l'Ente.	D Max 15 punti	Q Max 0 punti	T Max 0 punti	
	A3	Proposta di assistenza all'Ente. Il concorrente deve specificare in che termini e con quali strumenti apporterà assistenza e consulenza in merito a: • attivazione di procedure di gara che l'Ente esperisce per l'affidamento dei servizi assicurativi; • procedure attuabili in caso di inadempienze/inottemperanze ai propri obblighi da parte delle Compagnie contraenti.	D Max 15 punti	Q Max 0 punti	T Max 0 punti	
	A4	Modalità organizzative per lo svolgimento del servizio: Il concorrente deve illustrare l'organizzazione, l'articolazione, le modalità di raccordo del proprio staff dedicato alla gestione dell'incarico oggetto del presente appalto con il Comune di Castel San Giovanni, oltre che individuare un Responsabile del Servizio che si interfacci con l'Ente indicando puntualmente i termini di reperibilità.	D Max 15 punti	Q Max 0 punti	T Max 0 punti	
	A5	Descrizione degli strumenti e supporti informatici messi a disposizione gratuitamente per la verifica e consultazione del portafoglio e dello stato dei sinistri, a cui l'Ente possa accedere in qualsiasi momento	D Max 7 punti	Q Max 0 punti	T Max 0 punti	
B	PIANO DI FORMAZIONE PROPOSTO ALL'ENTE					Max 3 punti

	B1	Proposta di servizi di formazione ed informazione per il personale e gli amministratori dell'Ente, nonché per il personale indicato dall'Ente come competente per gli aspetti operativi e gestionali in materia assicurativa.	D Max 3 punti	Q Max 0 punti	T Max 0 punti	
C	PROPOSTE MIGLIORATIVE					Max 10 punti
	C1	Proposta di max 3 servizi aggiuntivi/integrativi/migliorativi rispetto a quanto complessivamente previsto in capitolato. I servizi proposti dovranno essere concreti, attuabili, gratuiti per l'Ente e connessi all'ambito assicurativo ed evidenziare obiettivi di miglioramento e di economicità. (Si sottolinea che i servizi in eccedenza ai 3 previsti non verranno presi in considerazione ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico)	D Max 10 punti	Q Max 0 punti	T Max 0 punti	
Totale						Max 80 punti

N.B. : Non sono previsti punteggi quantitativi e tabellari.

15 – Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta tecnica

Nella colonna identificata con la **lettera D** sono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice e che saranno valutati sulla base delle previsioni di cui alla lettera a), paragrafo V delle Linee guida ANAC n. 2/2016, e più precisamente:

- ✓ ciascun commissario di gara attribuirà un coefficiente $V(a)_i$, variabile tra 0 e 1, a ciascun criterio o sub-criterio oggetto di valutazione;
- ✓ si procederà al calcolo della media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario in relazione a ciascun criterio o sub-criterio valutato, così ottenendo dei coefficienti medi definitivi;
- ✓ si moltiplicherà il coefficiente medio definitivo così ottenuto per il punteggio massimo previsto per ciascun criterio o sub-criterio (indicato nella tabella sopra riportata), determinando in tal modo il punteggio tecnico finale riferito a quel criterio o sub-criterio;
- ✓ quanto all'attribuzione dei coefficienti da parte di ciascun commissario, essi saranno determinati secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuire coefficienti intermedi, in caso di giudizi intermedi):

GIUDIZIO	COEFFICIENTE	CRITERI DI GIUDIZIO
Ottimo	0,96-1,00	Aspetti positivi elevati o piena rispondenza alle aspettative
Più che adeguato	0,61-0,95	Aspetti positivi rilevanti o buona rispondenza alle aspettative
Adeguato	0,45-0,60	Aspetti positivi evidenti ma inferiori alle aspettative
Parzialmente adeguato	0,26-0,44	Aspetti di miglioramento appena percettibili
Inadeguato	0,00-0,25	Nessuna proposta o miglioramento irrilevante

- ✓ a ciascun concorrente sarà dunque assegnato un punteggio discrezionale complessivo relativo all'offerta tecnica, ottenuto dalla somma dei singoli punteggi discrezionali assegnati per ciascun criterio o sub-criterio sulla base di quanto sopra previsto, in applicazione – quindi – della seguente formula:

$$PTi = \sum n [Wi * V(a) i]$$

dove:

PTi	=	punteggio tecnico totale;
n	=	numero totale dei requisiti;
Wi	=	peso o punteggio attribuito al requisito (i);
V(a)i	=	coefficiente medio della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1;
$\sum n$	=	sommatoria.

16 - Metodo di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica

All'offerta economica sarà attribuito un punteggio massimo di **20 punti**, ripartito come segue:

Tabella n. 2 - ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA	
OFFERTA ECONOMICA	PUNTEGGIO MAX 20 PUNTI
Percentuale di provvigioni sui premi riconosciuti alla compagnia di Assicurazioni per la copertura RCA/ARD:	Max 5 punti
percentuale fino al 5%	5 punti
percentuale oltre 5% fino a 6%	3 punti
percentuale oltre 6% fino a 7%	1 punto
percentuale oltre 7% in poi	0 punti
Percentuale di provvigioni sui premi riconosciuti alla compagnia di Assicurazioni per le altre coperture diverse dalla RCA/ARD:	Max 15 punti
percentuale fino al 9%	15 punti
percentuale oltre 9% fino a 10%	10 punti
percentuale oltre 10% fino a 11%	5 punti
percentuale oltre 11% in poi	0 punti

Ai due elementi economici (percentuale di provvigioni sui premi riconosciuti alla compagnia di Assicurazioni per la copertura **RCA/ARD** e percentuale di provvigioni sui premi riconosciuti alle Compagnie di Assicurazioni per le altre coperture) è attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula di interpolazione lineare:

$$Ci = Ra/Rmax$$

ove:

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i – esimo;

Ra = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo;

Rmax = percentuale offerta dal concorrente in esame;

17 - Metodo per il calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l'attribuzione dei punteggi e coefficienti agli elementi sopra riportati, procederà – in relazione a ciascuna offerta – ad individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base della seguente formula:

$$P_{tot} = P_{Ti} + P_{Ei}$$

dove:

P_{tot} = punteggio totale;

P_{Ti} = punteggio conseguito dall'offerta tecnica del concorrente i-esimo;

P_{Ei} = punteggio conseguito dall'offerta economica del concorrente i-esimo.

Si precisa che nelle operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi, verranno usate le prime due cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore o inferiore qualora la terza cifra decimale risulti pari o superiore, ovvero inferiore a cinque.

N.B. RIPARAMETRAZIONE: al fine di evitare l'attribuzione di un peso eccessivo ad elementi carenti delle offerte dei concorrenti, non si procederà ad alcuna riparametrazione dei punteggi.

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

per conto del Comune di Castel San Giovanni (PC)

Bando di gara per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo per la durata di cinque anni dal 01/01/2020 al 31/12/2024 - CIG: 8059419AF2

Amministrazione aggiudicatrice: Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, Corso Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza (PC), Tel. 0523/7951 Pec: provpc@provincia.pc.it – indirizzo internet: www.provincia.provincia.pc.it

Amministrazione contraente: Comune di Castel San Giovanni, p.zza xx settembre, 2 - 29015 Castel San Giovanni (PC), Tel. 0523/889611, Pec: comune.castelsangiovanni@sintranet.legalmail.it - indirizzo internet: www.comune.castelsangiovanni.pc.it

Tipo di appalto: Servizi;

Codice NUTS del luogo prestazione del servizio: ITH51

Codice CPV: 66518100-5 Servizio di intermediazione assicurativa

Informazioni relative ai lotti: l'appalto non è suddiviso in lotti.

Valore totale stimato: € 57.000 (imposte escluse).

Durata dell'appalto: 5 anni (cinque)

Opzioni: sì; possibilità proroga tecnica per massimo 6 mesi ai sensi art. 106, comma 11 D.Lgs. 50/2016

Cauzioni e garanzie richieste: garanzia provvisoria e garanzia definitiva rispettivamente ai sensi degli artt. 93 e 103 D.Lgs 50/2016.

Luogo di esecuzione: Comune di Castel San Giovanni (PC).

Condizioni di partecipazione: si rinvia al Disciplinare di gara.

Tipo di procedura di aggiudicazione: appalto sotto soglia comunitaria, da aggiudicare tramite procedura telematica aperta, ai sensi degli artt. 3, c. 1, lett. sss). e 36, c. 9 e 60 del D. Lgs. 50/2016.

Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016

Termine per il ricevimento delle offerte: ore _____ del giorno _____ /2019.

Comunicazione: I documenti di gara e ulteriori informazioni sono disponibili ad accesso gratuito, illimitato e diretto presso: <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it> – sezione “Bandi e avvisi altri Enti”. Le offerte vanno inviate in versione elettronica tramite il Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (SATER), disponibile all'indirizzo sopraindicato.

Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta: 8 mesi dal termine ultimo per la presentazione delle offerte.

Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto: no

Data, ora e luogo di apertura delle offerte: _____, alle ore _____

Lingua utilizzabile nelle offerte: italiano

Chiarimenti: le richieste di chiarimenti dovranno pervenire esclusivamente tramite SATER entro le ore ____ del ____

Informazioni complementari: gara telematica finalizzata all'acquisizione di servizi; la procedura è interamente volta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione, ai sensi dell'art.58 del D.Lgs. n.50/201.

Organo responsabile delle procedure di ricorso: TAR Emilia Romagna; termini per la proposizione del ricorso: 30 giorni.

Responsabile Unico del Procedimento (RUP) ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016: Dott.ssa Cinzia Chiodaroli, Responsabile del Settore Economico e Finanziario del Comune di Castel San Giovanni.

Responsabile della Fase di Affidamento (RFA) ai sensi dell'art. 31, comma 14, del D.Lgs. 50/2016: Dott.ssa Elena Malchiodi, Titolare della P.O. “Economato e Stazione Unica Appaltante per i Servizi” della Provincia di Piacenza.

Il presente bando è stato emanato in esecuzione della determinazione a contrattare n. 725 del 08/10/2019 e n. 732 del 10/10/2019 della Responsabile del Settore Economico e Finanziario del Comune di Castel San Giovanni.

La Responsabile della Fase di Affidamento

F.to Dott.ssa Elena Malchiodi



**Stazione
Unica
Appaltante**

Corso Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza – PEC: provpc@cert.provincia.pc.it

P.O. CENTRALE DI COMMITTENZA ED ECONOMATO: Titolare Dott.ssa Elena Malchiodi

tel.: 0523 795312 – fax: 0523 329830

e-mail: elena.malchiodi@provincia.pc.it

DISCIPLINARE DI GARA

“PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DEGLI ARTT. 60 E 95 DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER LA DURATA DI CINQUE ANNI DAL 01/01/2020 AL 31/12/2024”

CODICE CIG: 8059419AF2

Stazione appaltante:	Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza <u>per conto del Comune di Castel San Giovanni (PC)</u>
Procedura:	Aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016
Criterio di aggiudicazione:	Offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 2 del D.Lgs 50/2016

INDICE

1.	PREMESSE.....	3
2.	SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL'EMILIA-ROMAGNA (SATER).....	4
2.1	REGISTRAZIONE DELLE DITTE.....	5
3.	DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI	5
3.2	CHIARIMENTI.....	6
3.3	DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)	6
3.4	COMUNICAZIONI	6
4.	OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI	7
5.	DURATA DELL'APPALTO E PROROGA	8
5.2	PROROGA	8
6.	SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE.....	9
7.	REQUISITI GENERALI	11
8.	REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA.....	11
8.1	REQUISITI DI IDONEITÀ.....	11
8.2	REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICA PROFESSIONALE	12
8.3	INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice	13
8.4	INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice	14
9.	AVVALIMENTO	14
10.	SOPRALLUOGO	15
11.	SUBAPPALTO	16
12.	GARANZIA PROVVISORIA.....	16
13.	PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC	20
14.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA.....	20
15.	SOCCORSO ISTRUTTORIO.....	22
16.	CONTENUTO DELLA BUSTA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA"	23
16.1	DOMANDA DI PARTECIPAZIONE	23
16.2	DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO	25
16.3	DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO	27
16.3.2	Documentazione a corredo.....	29
16.3.3	Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati.....	30
16.3.4	Segreti tecnici e commerciali	32
17.	CONTENUTO DELLA BUSTA "OFFERTA TECNICA"	33
18.	CONTENUTO DELLA BUSTA "OFFERTA ECONOMICA"	34
19.	CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI	35
19.1	CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA.....	35
19.2	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA.....	37
19.3	METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA.....	38
	$C_i = R_a/R_{max}$	39
19.4	Metodo per il calcolo dei punteggi.....	39
20.	SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA "DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA" – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA	40
21.	COMMISSIONE GIUDICATRICE.....	41
22.	APERTURA E VALUTAZIONE DELLE BUSTE TECNICHE ED ECONOMICHE	41
23.	VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE	43
24.	AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	43
25.	CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE.....	45
26.	DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	45
27.	TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	46

1. PREMESSE

Il presente Disciplinare di gara, allegato al Bando di Gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene norme integrative relativamente alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa ed alla procedura di aggiudicazione nonché alle altre ulteriori informazioni relative all' "AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO DELLA DURATA DI CINQUE ANNI DECORRENTI DALLA DATA DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO INDICATIVAMENTE PERVISTA PER IL 1 GENNAIO 2020 CON SCADENZA AL 30 GIUGNO 2025 " come meglio esplicitato nel capitolato speciale e negli altri elaborati costituenti la documentazione di gara.

In tal senso, con determinazione a contrattare n. 725 del 08/10/2019 il Responsabile del Procedimento del Comune di Castel San Giovanni, ha disposto di procedere all'affidamento del servizio in oggetto mediante attribuzione della funzione selettiva dell'operatore alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza (nel prosieguo, anche SUA Provincia di Piacenza o semplicemente SUA), in forza e secondo le modalità previste dalla Convenzione sottoscritta dallo stesso Comune e dalla Provincia di Piacenza, ai sensi dell'art. 37, comma 4, lettera a) del D.Lgs 50/2016, registrata in data 12/09/2018 al n. 805 del Registro delle scritture private della Provincia di Piacenza. Pertanto, la procedura verrà espletata dalla SUA mentre il Comune di Castel San Giovanni stipulerà il contratto con l'aggiudicatario.

In relazione a quanto sopra, con determina di indizione n. ____ del ____/2019 la Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza ha avviato, per conto del Comune di Castel San Giovanni e sulla base della richiamata DD a contrattare n. 725 del 08/10/2019 e n. 732 del 10/10/2019 la procedura aperta per l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo di cui al Bando di gara inviato alla G.U.R.I. il _____

Il presente servizio è aggiudicato conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante: "Codice dei contratti pubblici" (nel prosieguo, anche Codice) e, per quanto applicabile, dal DPR 5 ottobre 2010, n. 207 (nel prosieguo, anche Regolamento) oltre che dalle disposizioni previste dal presente Disciplinare di gara e dagli ulteriori elaborati costituenti i documenti di gara di cui al successivo paragrafo 3;

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 3, comma 1, lett. sss) e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

Ai sensi dell'art. 58 del Codice, la presente procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma telematica di negoziazione di cui al paragrafo 2 del presente disciplinare.

Il luogo di svolgimento del servizio è il Comune di Castel San Giovanni [codice NUTS ITH51]

PUNTI DI CONTATTO:

STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA (in seguito anche SUA), con sede legale in Via Garibaldi, n. 50 – 29121 Piacenza - tel 0523/7951, fax 0523/329830, email: provpc@provincia.pc.it, pec: provpc@cert.provincia.pc.it, sito internet www.provincia.pc.it **COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI (PC)**, con sede in Piazza XX settembre, 2 – Tel. 0523/889611, fax: 0523/843882, email: comune.castelsangiovanni@sintranet.it, pec: comune.castelsangiovanni@sintranet.it.legalmail.it, sito www.comune.castelsangiovanni.pc.it, internet: www.comune.castelsangiovanni.pc.it.

Responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del Codice: Dott.ssa Cinzia Chiodaroli, Responsabile del Settore Economico Finanziario del Comune di Castel San Giovanni.

Responsabile della Fase di Affidamento (in seguito anche RFA), ai sensi dell'art. 31, c. 14 del Codice: Dott.ssa Elena Malchiodi Titolare della P.O. Centrale di Committenza ed Economato della Provincia di Piacenza.

2. SISTEMA PER GLI ACQUISTI TELEMATICI DELL'EMILIA-ROMAGNA (SATER)

Per l'espletamento della presente gara, la SUA si avvale, in forza dell'Accordo stipulato in data 16/10/2018 n. rep. 292 del 23/10/2018, del Sistema per gli Acquisti Telematici dell'Emilia-Romagna (in seguito: SATER), accessibile dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> (in seguito: sito).

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

Al fine della partecipazione alla presente procedura, è indispensabile:

- Un Personal Computer collegato ad internet e dotato di un browser;
- La firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 38, comma 2, del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- La registrazione al SATER con le modalità e in conformità alle indicazioni di cui al successivo paragrafo 2.1.

Conformemente a quanto previsto dall'art. 52 del Codice, l'offerta per la procedura, i chiarimenti e tutte le Comunicazioni e gli scambi di informazioni relativi alla procedura devono essere effettuati

esclusivamente attraverso il SATER e quindi per via telematica, mediante l'invio di documenti elettronici sottoscritti con firma digitale.

2.1 REGISTRAZIONE DELLE DITTE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura è indispensabile essere registrati al SATER, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

La registrazione al SATER deve essere richiesta unicamente dal legale rappresentante e/o procuratore generale o speciale e/o dal soggetto dotato dei necessari poteri per richiedere la registrazione e impegnare l'operatore economico medesimo.

L'operatore economico, con la registrazione e, comunque, con la presentazione dell'offerta, dà per valido e riconosce, senza contestazione alcuna, quanto posto in essere all'interno del SATER dall'account riconducibile all'operatore economico medesimo; ogni azione inerente l'account all'interno del SATER si intenderà, pertanto, direttamente e incontrovertibilmente imputabile all'operatore economico registrato.

L'accesso, l'utilizzo del SATER e la partecipazione alla procedura comportano l'accettazione incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nel presente disciplinare, nei relativi allegati e guide presenti sul sito, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite la pubblicazione nel sito o le eventuali Comunicazioni.

3. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

3.1 DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

1. Capitolato speciale d'appalto (**Allegato 1**)
2. Progetto ai sensi dell'art. 23, commi 14 e 15, del Codice (**Allegato 2**)
3. Bando di gara (**Allegato 3**)
4. Disciplinare di gara (**Allegato 4**)
5. Modulo Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative (**Allegato 5**)
6. Modulo Dichiarazione Avvalimento (**Allegato 6**)
7. Patto di integrità, approvato dalla Provincia di Piacenza con Decreto del Presidente n. 27 del 6/04/2018 (**Allegato 7**)
8. Modello F23 (**Allegato 8**)
9. Modulo Offerta Economica, da presentarsi da parte dei concorrenti (**Allegato 9**)

La documentazione di gara è disponibile all'indirizzo <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/servizi-imprese/bandi-altri-enti/bandi-e-avvisi-altri-enti>; il solo bando di gara è altresì disponibile sul sito internet: www.provincia.pc.it – sezione Centrale Unica di Committenza – sottosezione bandi, avvisi ed esiti.

3.2 CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente come precisato al successivo paragrafo 3.4., entro le ore 13:00 del giorno _____ (decimo giorno antecedente la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte).

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.

Ai sensi dell'art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno sei (6) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima sul SATER.

Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

N.B.

Si precisa che i concorrenti, partecipando alla gara, accettano che tali pubblicazioni abbiano valore di comunicazione a tutti gli effetti di legge, impegnandosi a consultare periodicamente il predetto sito di SATER

3.3 DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE (DUVRI)

Non essendo previsti rischi di natura interferenziale i costi della sicurezza sono pari a € 0,00 (zero), pertanto l'Amministrazione comunale non procederà alla redazione del D.U.V.R.I.

3.4 COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di registrazione al SATER, l'indirizzo PEC o, solo per i concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica, da utilizzare ai fini delle Comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5, del Codice.

Tutte le Comunicazioni tra la SUA e gli operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese mediante il SATER all'indirizzo PEC del concorrente indicato in fase di registrazione.

È onere della ditta concorrente provvedere tempestivamente a modificare i recapiti suindicati secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma "Registrazione e funzioni

base” e “Gestione anagrafica” (per la modifica dei dati sensibili) accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

Eventuali problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di Comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla SUA; diversamente la medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle Comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la Comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la Comunicazione recapitata al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la Comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

4. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

Il presente appalto ha per oggetto la gestione del servizio di brokeraggio in materia assicurativa, da affidare ad un idoneo soggetto aggiudicatario (“Broker”), ai sensi del D.Lgs. 209 del 07/09/2005 (Codice delle assicurazioni) e successivi Regolamenti IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni).

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché la sua corretta esecuzione ne rende necessaria la gestione unitaria e organica, a cura del medesimo operatore, imposta sia dalle caratteristiche del servizio che dalle sue peculiari modalità esecutive che richiedono omogeneità nell'espletamento delle prestazioni.

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

n.	Descrizione del servizio	CPV	P (principale) S (secondaria)	Importo (Imposte escluse)
1	Servizi di intermediazione assicurativa	66518100-5	P	€ 57.000,00
Importo totale a base di gara				€ 57.000,00
Di cui oneri di sicurezza per rischi da interferenze non soggetti a ribasso d'asta				Non previsti in quanto servizio di natura intellettuale

Di cui costi della manodopera	Non previsti in quanto servizio di natura intellettuale
-------------------------------	---

L'importo a base di gara pari a € 57.000,00, calcolato al netto di imposte e contributi di legge, come sopra indicato, è stato stimato applicando ai premi imponibili relativi all'annualità in corso una provvigione del 6% per la polizza RCA e una provvigione del 11% sulle le altre polizze, moltiplicando l'importo così ottenuto per cinque, in considerazione della durata quinquennale dell'appalto. Tale stima è stata effettuata al fine di verificare la normativa applicabile nonché per la determinazione degli elementi legati all'entità dell'importo complessivo quali, ad esempio, il calcolo della cauzione provvisoria, la procedura applicabile, la definizione degli oneri da corrispondersi all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Il servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo non comporta per il Comune di Castel San Giovanni alcun onere finanziario diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro in quanto il compenso del broker, come da prassi consolidata di mercato, sarà costituito dalla provvigione sul premio assicurativo e verrà corrisposto dalle compagnie di assicurazione.

L'importo complessivo dell'appalto, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, è pari ad € 62.700,00 comprensivo dell'eventuale proroga tecnica di 6 mesi.

Trattandosi di servizi di carattere intellettuale, per il presente affidamento:

- non sono stati rilevati rischi da interferenza di cui all'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 81/2008 e conseguentemente l'importo per gli oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso, riferiti a rischi interferenziali è pari ad euro 0,00 (zero); non è stato, pertanto, predisposto il D.U.V.R.I.;
- non rilevano i costi della manodopera, ai fini e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 23, comma 16 ultimo periodo, e 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016, come integrato dal D.Lgs. n. 56/2017.

5. DURATA DELL'APPALTO E PROROGA

5.1 DURATA

La durata dell'appalto è pari a cinque (5) anni decorrenti dalla data di attivazione del servizio indicativamente prevista in data 01/01/2020 fino al 31/12/2024;

5.2 PROROGA

La durata del contratto, in corso di esecuzione, potrà essere modificata, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice, mediante applicazione di proroga tecnica, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione del nuovo contraente, e comunque per un periodo non superiore a 6 (sei) mesi. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto dei contratti agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

6. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici, anche stabiliti in altri Stati membri, possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 45 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.

È vietato ai concorrenti di partecipare al singolo lotto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di imprese di rete).

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di partecipare anche in forma individuale.

È vietato al concorrente che partecipa al singolo lotto in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima gara, in forma singola o associata.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi **è vietato** partecipare, in qualsiasi altra forma, al singolo lotto. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Nel caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal consorzio per l'esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per l'esecuzione.

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, comma 2, lett. f) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile. In particolare:

- a) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. rete - soggetto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei

relativi requisiti. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;

- b) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. rete-contratto)**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell'organo comune, che assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;
- c) **nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione**, l'aggregazione di imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell'appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da un consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o consorzio ordinario costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete.

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi dell'art. 48, comma 12, del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione.

Ai sensi dell'art. 186-bis, comma 6, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l'impresa in concordato preventivo con continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

Secondo quanto previsto dalla deliberazione AGCM 18/09/2013, in caso di anomalie comportamentali che possono essere indizio di fenomeni anticoncorrenziali, tra cui la partecipazione in R.T.I. di imprese in grado di partecipare alla gara singolarmente, la SUA

procederà a segnalare all'Autorità tali fenomeni. La delibera è consultabile all'indirizzo:
<http://www.agcm.it/stampa/news/6647-varato-il-vademecum-sugli-appalti.html>

7. REQUISITI GENERALI

Sono **esclusi** dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono cause di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

Sono comunque **esclusi** gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165.

La mancata accettazione delle clausole contenute nell'Allegato 7 - Patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla gara, ai sensi dell'art. 1, comma 17, della l. 190/2012. Si precisa che tale Patto deve essere debitamente compilato e sottoscritto da parte dei concorrenti (cfr. successivo paragrafo 16.3.1.).

8. REQUISITI SPECIALI E MEZZI DI PROVA

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei requisiti previsti nei commi seguenti. I documenti richiesti agli operatori economici ai fini della dimostrazione dei requisiti devono essere trasmessi mediante AVCpass in conformità alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

Ai sensi dell'art. 59, comma 4, lett. b) del Codice, sono inammissibili le offerte prive della qualificazione richiesta dal presente disciplinare.

8.1 REQUISITI DI IDONEITÀ

I concorrenti, a **pena di esclusione**, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di idoneità professionale (art. 83, commi 1, lett. a) e 3 del Codice):

- a) iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Provincia in cui il concorrente ha sede, per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura. In caso di cooperative o consorzi di cooperative, anche l'iscrizione ai sensi del D.M. 23 giugno 2004 all'Albo delle Società Cooperative istituite presso il Ministero delle Attività Produttive (ora dello Sviluppo Economico); in caso di cooperative sociali, anche l'iscrizione all'Albo regionale nella sezione corrispondente all'oggetto della presente gara. . Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

- b) Essere iscritti con anzianità di almeno 3 (tre) anni dalla data di pubblicazione del bando di gara, nel registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi di cui all'art. 109 del D. Lgs. 7.9.2005 n. 209 (compilando la "Parte IV sezione A punto 2) del DGUE").

Per la comprova del requisito la SUA acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti

8.2 REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICO FINANZIARIA E TECNICA PROFESSIONALE

a) **Capacità economico-finanziaria** (art. 83, comma 1, lett. b) e All. XVII, Parte I, del Codice)

1. Aver intermediato nel triennio 2016 – 2017 – 2018 premi assicurativi a favore di pubbliche amministrazioni, come individuate dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, per un importo minimo annuo pari a Euro 300.000,00 (trecentomila/00) . Tale requisito è richiesto al fine di selezionare operatori economici qualificati e dotati di esperienza minima, sia in ragione del valore del contratto che si deve affidare, sia in ragione della complessità del servizio e dell'elevata professionalità richiesta all'affidatario.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito suddetto deve essere rapportato al periodo di attività.

2. Dichiarare il possesso di regolare polizza di RC Professionale prevista dall'IVASS, con massimale non inferiore a €. 2.500.000,00.= per sinistro a garanzia della responsabilità professionale verso terzi dell'Impresa, nonché dei suoi dipendenti e/o collaboratori anche occasionali con il preciso obbligo, in caso di aggiudicazione, di mantenere in essere detta polizza, o altra equivalente per tutta la durata dell'incarico.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- l'esibizione delle polizze intermedie, in copia conforme, da cui sia desumibile il soggetto assicurato, l'importo lordo del premio annuo ed il periodo di validità della copertura;
- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, del premio lordo e del periodo di validità della copertura assicurativa;
- copia della polizza RC Professionale.

b) **Capacità tecnica-professionale** (art. 83, comma 1, lett. c) e All. XVII, Parte II, del Codice)

- Il concorrente deve aver eseguito nel triennio 2016 - 2017 – 2018 , con buon esito, a favore di pubbliche amministrazioni, come individuate dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165, almeno 3 (tre) servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto (compilando la "Parte IV sezione C punto 1b) del DGUE").

Per analogo deve intendersi un servizio di Brokeraggio assicurativo a favore di pubbliche amministrazioni con numero di abitanti non inferiore a 10.000.

La comprova del requisito è fornita, ai sensi dell'art. 86, comma 4 e all. XVII parte I, del Codice, in caso di servizi prestati a favore di pubbliche amministrazioni o enti pubblici, mediante una delle seguenti modalità:

- originale o copia conforme dei certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto e del periodo di esecuzione del servizio;
- fatture relative all'avvenuta esecuzione indicando, ove disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono, l'oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso;
- copia autentica dei contratti.

8.3 INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice

I soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria.

Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub-associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un'aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti.

Il requisito di idoneità professionale relativo **all'iscrizione** nel registro tenuto dalla **Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** oppure nel registro **delle commissioni**

provinciali per l'artigianato, di cui al punto 8.1 lett. a), nonché il requisito relativo **all'iscrizione** nella sezione "B" del **registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI)** di cui all'art. 109, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 209/2005, disciplinato dal Regolamento IVASS n. 40 del 02/08/2018, di cui al punto 8.1 lett. b), devono essere posseduti da:

- a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE;
- b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.

Il requisito di capacità tecnico-professionale, relativo allo svolgimento del servizio analogo di cui al precedente punto 8.2 lett. b), deve essere posseduto almeno dal soggetto mandatario,

8.4 INDICAZIONI PER I CONSORZI DI COOPERATIVE E DI IMPRESE ARTIGIANE E I CONSORZI STABILI di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice

I soggetti di cui all'art. art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati.

Il requisito di idoneità professionale relativo **all'iscrizione** nel registro tenuto dalla **Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura** oppure nel registro delle **commissioni provinciali per l'artigianato** di cui al punto 8.1 lett. a), devono essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate indicate come esecutrici.

il requisito **dell'abilitazione all'esercizio di attività di intermediazione** di cui al punto 1.8 lett. b), deve essere posseduto dalle imprese consorziate come esecutrici.

I requisiti di capacità economica e finanziaria, nonché **tecnica e professionale**, ai sensi dell'art. 47 del Codice, devono essere posseduti:

- a. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) del Codice, direttamente dal consorzio medesimo,
- b. per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del Codice, dal consorzio, che può spendere, oltre ai propri requisiti, anche quelli delle consorziate esecutrici e, mediante avvalimento, quelli delle consorziate non esecutrici, i quali vengono computati cumulativamente in capo al consorzio.

9. AVVALIMENTO

Ai sensi dell'art. 89 del Codice, l'operatore economico, singolo o associato ai sensi dell'art. 45 del Codice, può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, di cui all'art. 83, comma 1, lett. b) e c) del Codice avvalendosi dei requisiti di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento.

Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente e l'ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti del Comune di Castel San Giovanni in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

È ammesso l'avvalimento di più ausiliarie. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7, del Codice, **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla presente procedura sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del Codice.

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la SUA impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3, del Codice, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, l'RFA richiede per iscritto, secondo le modalità di cui al punto 3.4, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria nonché il nuovo contratto di avvalimento). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la SUA procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

10. SOPRALLUOGO

Per la partecipazione alla presente procedura, non è previsto alcun sopralluogo.

11. SUBAPPALTO

Ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

È fatto pertanto assoluto divieto al Broker affidatario di cedere, anche parzialmente, il contratto in oggetto. In caso di inottemperanza a tale divieto il contratto deve intendersi risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

Sono fatte salve le modifiche del contratto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, anche per quanto riguarda la successione di un altro operatore economico all'aggiudicatario iniziale.

È fatto divieto espresso di subappalto del servizio

12. GARANZIA PROVVISORIA

L'offerta è corredata da:

- 1) **una garanzia provvisoria**, come definita dall'art. 93 del Codice, pari al 2% dell'importo dell'appalto a base di gara e precisamente ad € 1.140,00, salvo quanto previsto all'art. 93, comma 7 del Codice. In particolare, a mente di tale disposizione, *“si applica la **riduzione del 50 per cento**, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, ... nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese”*;
- 2) **una dichiarazione di impegno**, da parte di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui all'art. 93, comma 3 del Codice, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, **a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva** ai sensi dell'articolo 93, comma 8, del Codice, qualora il concorrente risulti affidatario. Tale dichiarazione di impegno non è richiesta alle micro imprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari esclusivamente dalle medesime costituiti.

Ai sensi dell'art. 93, comma 6, del Codice, la garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto, dopo l'aggiudicazione, dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159. Sono fatti riconducibili all'affidatario, tra l'altro, la mancata prova del possesso dei requisiti generali e speciali e la mancata produzione della documentazione richiesta e necessaria per la stipula del Contratto. L'eventuale esclusione dalla gara prima dell'aggiudicazione, al di fuori dei casi di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, non comporterà l'escussione della garanzia provvisoria.

La garanzia provvisoria copre, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, anche le dichiarazioni mendaci rese nell'ambito dell'avvalimento.

La **garanzia provvisoria è costituita**, a scelta del concorrente:

- a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso il tesoriere della SUA, a titolo di pegno, a favore della SUA; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;
- b. fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso con versamento presso la **Tesoreria della Provincia di Piacenza, CREDIT AGRICOLE CARIPARMA SPA** – Sede di Via Poggiali, 18 – Piacenza, sul c/c corrispondente al seguente codice **IBAN: IT33H0623012601000030718008**; e presentandosi muniti della copia del bando di gara; in tal caso, deve essere indicata la relativa causale "SUA p/c del Comune di Castel San Giovanni: cauzione provvisoria per l'affidamento del servizio di brokeraggio";
- c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative o intermediari finanziari che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3, del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria è conforme allo schema tipo di cui all'art. 103, comma 9, del Codice.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
- <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
- http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

In caso di prestazione di **garanzia fideiussoria**, questa dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito (Stazione Unica Appaltante - Provincia di Piacenza);
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;

- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. Essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell'art. 127 del Regolamento (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all'art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l'art. 93 del Codice);
- 4) avere validità per almeno 8 mesi dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- 5) prevedere espressamente:
 - a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della SUA, prevedendo la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta", obbligandosi il fideiussore ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d'opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa;
- 6) **contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante;**
- 7) essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'art. 93, comma 5, del Codice, su richiesta della SUA per ulteriori sei mesi, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere **sottoscritte** da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere **prodotte in formato elettronico, (allegata sul SATER):**

- in originale sotto forma di documento informatico, ai sensi del D.lgs. 82/2005 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante corredato da: **i)** autodichiarazione sottoscritta con firma digitale e resa, ai sensi degli art. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; **ii)** ovvero, da autentica notarile sotto forma di documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi del surrichiamato Decreto;
- Oppure, sotto forma di copia informatica di documento cartaceo secondo le modalità previste dall'art. 22, 2, del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82. In tali casi la conformità del

documento all'originale dovrà esser attestata da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 22, comma 2 del D. Lgs. n. 82/2005. Il documento dovrà esser costituito: i) dalla cauzione sottoscritta dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante; ii) da autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del d.P.R. n. 445/2000 con la quale il sottoscrittore dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante; iii) ovvero, in luogo dell'autodichiarazione, da autentica notarile.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo **è ridotto** secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7, del Codice.

Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

13. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

Non è dovuto il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'ANAC, trattandosi di appalto di importo inferiore a 150.000 euro.

14. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

La presentazione dell'offerta (documentazione amministrativa, offerta tecnica e offerta economica) deve essere effettuata sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>. **Si raccomanda di seguire pedissequamente la procedura guidata riportata nelle guide, eseguendo le operazioni richieste nella sequenza riportata nelle stesse.**

L'offerta deve essere collocata sul SATER entro e non oltre il termine perentorio delle ore _____ del giorno _____/2019.

È ammessa offerta successiva, purché entro il termine di scadenza, a sostituzione della precedente.

Prima della scadenza del termine perentorio per la presentazione delle offerte, il concorrente può sottoporre una nuova offerta che all'atto dell'invio invaliderà quella precedentemente inviata. A tal proposito si precisa che qualora, alla scadenza della gara, risultino presenti sul SATER più offerte dello stesso operatore economico, salvo diversa indicazione dell'operatore stesso, verrà ritenuta valida l'offerta collocata temporalmente come ultima.

Ad avvenuta scadenza del sopradetto termine, non sarà possibile inserire alcuna offerta, anche se sostitutiva a quella precedente.

Non sono ammesse offerte incomplete o condizionate. Saranno escluse altresì tutte le offerte redatte o inviate in modo difforme da quello prescritto nel presente disciplinare.

Non sono accettate offerte alternative.

Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione alla gara, anche nel caso in cui non si dovesse procedere all'aggiudicazione.

La presentazione dell'offerta mediante SATER è a totale ed esclusivo rischio del concorrente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva ricezione dell'offerta medesima, dovuta, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, a difficoltà di connessione e trasmissione, a lentezza dei collegamenti o a qualsiasi altro motivo, restando esclusa qualsivoglia responsabilità della SUA ove per ritardo o disguidi o motivi tecnici o di altra natura, l'offerta non pervenga entro il previsto termine perentorio.

Trattandosi di procedura gestita su piattaforma telematica, si raccomanda di avviare e concludere per tempo la fase di collocazione dell'offerta sul SATER e di non procedere alla collocazione nell'ultimo giorno e/o nelle ultime ore utile/i.

In ogni caso il concorrente esonera la SUA, nonché Intercent_ER da qualsiasi responsabilità per malfunzionamenti di ogni natura, mancato funzionamento o interruzioni di funzionamento del SATER.

La SUA, si riserva comunque di adottare i provvedimenti che riterrà necessari nel caso di malfunzionamento del SATER.

Per i concorrenti aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000; per i concorrenti non aventi sede legale in uno dei Paesi dell'Unione europea, le dichiarazioni sostitutive sono rese mediante documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, ivi compreso il DGUE, la domanda di partecipazione, l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere sottoscritte digitalmente dal rappresentante legale del concorrente o suo procuratore.

Il DGUE, la domanda di partecipazione (incluse le dichiarazioni integrative in essa riportate), il Patto d'integrità e la dichiarazione di eventuale concordato preventivo devono essere redatte sui modelli predisposti dalla SUA e messi a disposizione all'indirizzo internet <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/> nella sezione dedicata alla presente procedura nonché sul SATER.

La documentazione, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autentica o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del d.p.r. 445/2000. Ove non diversamente specificato è ammessa la copia scansionata.

In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza; si applicano gli articoli 83, comma 3, 86 e 90 del Codice.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua

straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione dei documenti contenuti nella busta "Documentazione amministrativa", si applica l'art. 83, comma 9, del Codice.

Per la documentazione redatta in lingua inglese è ammessa la traduzione semplice.

È consentito presentare direttamente in lingua inglese la documentazione relativa ad eventuali certificazioni emesse da Enti ufficiali e riconosciuti (ad esempio certificati ISO, etc.)

Le offerte tardive **saranno escluse** in quanto irregolari ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. b) del Codice.

L'offerta vincolerà il concorrente ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice per almeno 8 mesi dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la SUA potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della SUA sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

15. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del Codice.

L'irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l'esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell'offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio e determina l'esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità del DGUE e della domanda, ivi compreso il difetto di sottoscrizione, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;

- la mancata produzione della dichiarazione di avvalimento o del contratto di avvalimento, può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati elementi erano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di elementi a corredo dell'offerta (es. garanzia provvisoria e impegno del fideiussore) ovvero di condizioni di partecipazione gara (es. mandato collettivo speciale o impegno a conferire mandato collettivo), entrambi aventi rilevanza in fase di gara, sono sanabili, solo se preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- la mancata presentazione di dichiarazioni e/o elementi a corredo dell'offerta, che hanno rilevanza in fase esecutiva (es. dichiarazione delle parti del servizio/fornitura ai sensi dell'art. 48, comma 4 del Codice) sono sanabili.

Ai fini della sanatoria la SUA assegna al concorrente un termine - pari a sette giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la SUA può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di esclusione.

In caso di inutile decorso del termine, la SUA procede all'**esclusione** del concorrente dalla procedura.

Al di fuori delle ipotesi di cui all'articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della SUA invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

16. CONTENUTO DELLA BUSTA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

La busta “Documentazione Amministrativa” contiene: la **domanda di partecipazione** (cfr. **paragrafo 16.1.**); il **DGUE**, anche di eventuali ausiliarie e in relazione alle diverse forme di partecipazione, compilato tramite il SATER (cfr. **paragrafo 16.2.**); nonché le dichiarazioni integrative e l'ulteriore documentazione a corredo, anche in relazione alle diverse forme di partecipazione (cfr. **paragrafo 16.3.**). Tale documentazione amministrativa dovrà essere inserita sul SATER secondo le modalità indicate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

16.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione è redatta, secondo il modello di cui all'**Allegato 5** (Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative), e contiene tutte le seguenti informazioni e dichiarazioni, oltre a quelle di cui al successivo paragrafo 16.3.1.

Il concorrente indica la forma singola o associata con la quale l'impresa partecipa alla gara (impresa singola, consorzio, RTI, aggregazione di imprese di rete, GEIE).

In caso di partecipazione in RTI, consorzio ordinario, aggregazione di imprese di rete, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascuna impresa (mandataria/mandante; capofila/consorziata).

Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara; qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.

La domanda è sottoscritta digitalmente:

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti, dalla mandataria/capofila.
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o consorzio;
- nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete si fa riferimento alla disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. In particolare:
 - a. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. **se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica**, ai sensi dell'art. 3, comma 4-*quater*, del d.l. 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipano alla gara;
 - c. **se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria**, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta digitalmente dall'impresa aderente alla rete che riveste la qualifica di mandataria, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del

raggruppamento da costituirsi, da ognuna delle imprese aderenti al contratto di rete che partecipa alla gara.

- Nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

Qualora le dichiarazioni e/o le attestazioni e/o l'offerta tecnica e/o l'offerta economica siano sottoscritte da un procuratore (generale o speciale), il concorrente allega sul SATER anche copia della procura oppure del verbale di conferimento che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell'atto notarile **oppure nel solo caso** in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura ovvero copia della visura camerale. La SUA si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all'originale della procura; nella relativa richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l'invio della documentazione richiesta.

16.2 DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, **compilando il modello presente sul SATER**, secondo quanto di seguito indicato.

Il DGUE presente sul SATER, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta "Documentazione amministrativa".

Il DGUE presente sul SATER, una volta compilato, dovrà essere scaricato, firmato digitalmente e allegato all'interno della busta "Documentazione amministrativa".

Parte II – Informazioni sull'operatore economico: Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

In caso di ricorso all'avvalimento, si richiede la compilazione della sezione C: il concorrente indica la denominazione dell'operatore economico ausiliario e i requisiti oggetto di avvalimento. **Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega sul SATER:**

- 1) DGUE, redatto compilando il modello presente sul SATER, firmato dall'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- 2) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1, del Codice, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la SUA e l'Amministrazione

contraente, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;

- 3) dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7, del Codice sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- 4) originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, **a pena di nullità**, ai sensi dell'art. 89, comma 1, del Codice, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- 5) PASSOE dell'ausiliaria;

Parte III – Motivi di esclusione

Il concorrente dichiara di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Parte IV – Criteri di selezione

Il concorrente dichiara di possedere tutti i requisiti richiesti dai criteri di selezione barrando direttamente la sezione «**α**» ovvero compilando quanto segue:

- a) la sezione A per dichiarare il possesso del requisito relativo all'idoneità professionale di cui par. 8.1 del presente disciplinare;
- b) la sezione B per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità economica e finanziaria di cui al par. 8.2, lett. a) del presente disciplinare;
- c) la sezione C per dichiarare il possesso del requisito relativo alla capacità professionale e tecnica di cui al par. 8.2, lett. b) del presente disciplinare;

Parte VI – Dichiarazioni finali

Il concorrente rende tutte le informazioni richieste mediante la compilazione delle parti pertinenti.

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;

- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'art. 80, comma 3, del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

16.3 DICHIARAZIONI INTEGRATIVE E DOCUMENTAZIONE A CORREDO

16.3.1 Dichiarazioni integrative

Ciascun concorrente rende le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, utilizzando il modello **Allegato 5** (Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative), con le quali in particolare:

1. dichiara di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter) del Codice;
2. dichiara i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'art. 80, comma 3 del Codice, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;
3. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro, di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve essere svolto il servizio;
 - b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
4. dichiara di aver tenuto conto, nel predisporre l'offerta, degli obblighi relativi alle norme in materia di sicurezza sul luogo di lavoro;
5. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;
6. accetta il Patto di integrità, approvato dalla Provincia di Piacenza con Provvedimento n. 27 del 6 aprile 2018, allegato *sub* **Allegato 7**, il quale deve essere compilato e firmato da ciascun concorrente;

7. **per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia:** si impegna ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del D.P.R. 633/1972 e a comunicare alla SUA la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
8. indica i seguenti dati: domicilio fiscale; codice fiscale, partita IVA; indica l'indirizzo PEC **oppure**, solo in caso di concorrenti aventi sede in altri Stati membri, l'indirizzo di posta elettronica ai fini delle Comunicazioni di cui all'art. 76, comma 5 del Codice;
9. accetta, in caso di aggiudicazione, di svolgere il servizio oggetto della presente gara con le modalità offerte e quelle previste nel Capitolato speciale, anche nelle more della formale stipula del contratto;
10. indica i servizi analoghi svolti con buon esito nell'ultimo triennio (cfr. paragrafo 8.2. del presente Disciplinare);
11. dichiara di non essersi avvalso, ovvero di essersi avvalso (e che il periodo di emersione si è concluso), dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1-bis, comma 14 della Legge 18 ottobre 2001, n. 383, come sostituito dall'art. 1 della Legge 22 novembre 2022, n. 266;
12. dichiara di essere a conoscenza che l'Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che l'aggiudicatario non faccia pervenire la documentazione necessaria per la stipula del contratto nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di rito, provvederà all'incameramento della garanzia provvisoria e agli eventuali conseguenti provvedimenti di legge;
13. in caso di aggiudicazione, per quanto di propria competenza, si impegna a rispettare quanto disposto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia antimafia), in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
14. autorizza la SUA, qualora un partecipante eserciti la facoltà di "accesso agli atti", a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara **oppure** non autorizza la SUA a rilasciare copia di **PARTI** dell'offerta tecnica e delle spiegazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale. A tal fine allega una dichiarazione denominata "Segreti tecnici e commerciali" che dovrà essere adeguatamente motivata e comprovata ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a) del Codice, come dettagliatamente descritto al paragrafo 16.3.4 "Segreti tecnici e commerciali", del presente Disciplinare;
15. attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara, nonché dell'esistenza dei diritti di cui agli artt. Da 15 a 23 del medesimo Regolamento;

- 16. per gli operatori economici ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:** (i) indica, ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle procedure per l'affidamento di contratti pubblici con l'indicazione del Tribunale che ha rilasciato l'autorizzazione/ha emesso il decreto nonché numero e data della/o stessa/o, (ii) nonché dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- 17. per gli operatori economici che hanno depositato la domanda di cui all'art. 161, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:** conformemente a quanto previsto dall'art. 110, comma 4 del Codice (così come riformato dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32) dichiara di aver depositato domanda di cui all'art. 161, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e di aver richiesto l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto;
- 18.** si impegna a mantenere ferma la propria offerta per 8 (otto) mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

16.3.2 Documentazione a corredo

Il concorrente, oltre al DGUE, alla Domanda di partecipazione e dichiarazioni integrative di cui all'**Allegato 5** e al Patto d'integrità di cui all'**Allegato 7, allega sul SATER, all'interno della busta "Documentazione Amministrativa"**, i seguenti documenti:

- Copia scannerizzata del PASSOE di cui all'art. 2, comma 3 lett. b) della delibera ANAC n. 157/2016, relativo al concorrente; in aggiunta, nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice, anche il PASSOE relativo all'ausiliaria;
- Documento attestante la garanzia provvisoria con allegata dichiarazione di impegno di un fideiussore di cui all'art. 93, comma 8, del Codice;
- Per gli operatori economici che presentano la cauzione provvisoria in misura ridotta, ai sensi dell'art. 93, comma 7, del Codice copia conforme della certificazione di cui all'art. 93, comma 7, del Codice che giustifica la riduzione dell'importo della cauzione;
- Nel caso in cui il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 49 del Codice la documentazione richiesta dal presente disciplinare; nonché il Modulo delle dichiarazioni di avvalimento di cui all'**Allegato 6**;

- Attestazione di avvenuto pagamento dell'imposta di bollo, utilizzando il Modello F23 di cui all'Allegato 8, oppure, per i concorrenti in possesso dei requisiti previsti dal D. L. n° 460 del 4 dicembre 1997 per i quali non è necessario procedere al pagamento dell'imposta di bollo poiché esenti, una dichiarazione sostitutiva attestante il possesso di tali requisiti;
- Eventuale procura, secondo quanto previsto dal presente disciplinare;

16.3.3 Documentazione e dichiarazioni ulteriori per i soggetti associati

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo sono sottoscritte secondo le modalità di cui al punto 16.1.

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia scansionata del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- Copia scansionata dell'atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE con indicazione del soggetto designato quale capofila.
- dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione attestante:
 - a. l'operatore economico al quale, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. dichiarazione in cui si indica, ai sensi dell'art. 48, comma 4, del Codice, le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;
- dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organo comune, che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato nel contratto di rete non può ritenersi sufficiente e sarà obbligatorio conferire un nuovo mandato nella forma della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;
- dichiarazione che indichi le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del RTI costituito o costituendo:

- **in caso di RTI costituito:** copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005 con allegato il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete; qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato deve avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005;

- **in caso di RTI costituendo:** copia scansionata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005, con allegate le dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente al contratto di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza potrà essere conferito alla mandataria con scrittura privata.

Qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005, il mandato dovrà avere la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata, anche ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 82/2005.

Le dichiarazioni di cui al presente paragrafo 15.3.3 potranno essere rese o sotto forma di allegati alla domanda di partecipazione ovvero quali sezioni interne alla domanda medesima.

16.3.4 Segreti tecnici e commerciali

Il concorrente deve dichiarare quali informazioni fornite, inerenti all'offerta presentata, costituiscano segreti tecnici e commerciali, pertanto coperte da riservatezza (ex art. 53 del Codice).

In base a quanto disposto dall'art. 53, comma 5, del Codice, il diritto di accesso agli atti e ogni forma di divulgazione sono esclusi in relazione alle informazioni fornite dai concorrenti nell'ambito delle offerte che costituiscono, secondo motivata e comprovata dichiarazione del concorrente, segreti tecnici e commerciali.

A tal proposito si chiarisce che i segreti industriali e commerciali non devono essere semplicemente asseriti, ma devono essere effettivamente sussistenti e di ciò deve essere dato un principio di prova da parte del concorrente.

La ditta concorrente deve quindi allegare nel SATER una dichiarazione in formato elettronico, firmata digitalmente e denominata "Segreti tecnici e commerciali", nella sezione "OFFERTA TECNICA", (cfr. paragrafo 17) contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, accompagnata da idonea documentazione che:

- argomenti in modo approfondito e congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare;
- fornisca un **"PRINCIPIO DI PROVA"** atto a dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

La SUA si riserva comunque di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d'ora che, in caso di accesso cd. difensivo, lo stesso verrà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza o di segretezza tecnico/commerciale.

La SUA si riserva di imporre alle ditte concorrenti condizioni intese a proteggere il carattere di riservatezza delle informazioni rese disponibili.

Si precisa che la SUA non effettuerà ulteriori informative e procederà a rispondere entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla presentazione dell'istanza di accesso.

17. CONTENUTO DELLA BUSTA "OFFERTA TECNICA"

La busta **"Offerta tecnica"** contiene, **a pena di esclusione**, i seguenti documenti, da allegare sul SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>:

- Una relazione tecnica del servizio offerto (di seguito, "la relazione"), che deve essere redatta dal concorrente su proprio file di testo nel rispetto delle prescrizioni di seguito indicate. La Relazione dovrà essere contenuta entro il numero massimo di 15 facciate (comprehensive anche di eventuali allegati predisposti dal concorrente), in formato A4, (sono esclusi dal computo delle facciate la pagina di copertina e l'indice riepilogativo), con carattere Time New Romans, - corpo 12. Eventuali tabelle e grafici potranno avere corpo del carattere differente, purchè facilmente leggibili e

Le eccedenze rispetto ai limiti dimensionali della Relazione sopra evidenziati non saranno oggetto di valutazione e verranno pertanto considerate come non esistenti;

- **eventuali segreti tecnici e commerciali**, secondo quanto indicato al precedente paragrafo 16.3.4

La relazione deve contenere la proposta tecnico-organizzativa del servizio offerto. Tale proposta che illustri, **con riferimento ai criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al successivo paragrafo 19.1, seguendo pedissequamente l'ordine ivi riportato** – gli elementi specificati nella medesima tabella, **riprendendone i titoli dei criteri e sub-criteri** .

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato d'oneri e nella documentazione di gara, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore, **a pena di esclusione**.

Nel caso di concorrenti associati, l'offerta dovrà essere sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 16.3.3 del presente Disciplinare.

La commissione giudicatrice potrà invitare i concorrenti a fornire chiarimenti/integrazioni in ordine ai documenti e alle dichiarazioni presentate nell'ambito della documentazione tecnica. La carenza sostanziale della documentazione tecnica complessivamente presentata dalle concorrenti, tale da non consentire la valutazione di quanto offerto da parte della commissione giudicatrice, comporta **l'esclusione dalla gara**.

N.B. La documentazione tecnica **DEVE** essere priva, **a pena di esclusione**, di qualsivoglia indicazione (diretta e/o indiretta) all'offerta economica e agli elementi economici in quest'ultima contenuti.

18. CONTENUTO DELLA BUSTA “OFFERTA ECONOMICA”

La **busta “Offerta economica”** contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica, da allegare su SATER secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

L'offerta economica da inserire su SATER e redatta utilizzano il modulo di cui all'**Allegato 9** deve contenere i seguenti elementi:

- Percentuale di provvigioni sul premio riconosciuto alla Compagnia di Assicurazioni per la copertura R.C. Auto
- Percentuale di provvigioni sui premi riconosciuti alla Compagnia di Assicurazioni per le altre coperture, diverse dalla R.C. Auto

Si precisa che:

- Non vengono considerati i costi della mano d'opera, ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice in quanto i servizi della presente procedura hanno natura intellettuale; allo stesso modo non è richiesto che gli operatori economici indichino i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali della sicurezza, giusto quanto previsto dall'art. 95 comma 10, del medesimo Dlgs.
- nelle operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi, verranno usate le prime due cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza cifra decimale risulti pari o superiore a cinque, o all'unità inferiore qualora la terza cifra decimale risulti inferiore a cinque.
- In caso di discordanza tra cifre e lettere prevale l'importo indicato in lettere.

L'offerta economica, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore; nel caso di concorrenti associati, tale documento deve essere sottoscritto con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al paragrafo 16.1.

Con la presentazione dell'offerta, in caso di aggiudicazione, il concorrente si obbliga irrevocabilmente nei confronti del committente ad eseguire il servizio, in conformità a quanto indicato nell'Offerta tecnica e nell'Offerta economica. Gli oneri fiscali sono in conformità alle leggi vigenti.

19. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE E METODO PER IL CALCOLO DEI PUNTEGGI

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del Codice sulla base dei seguenti punteggi:

Tabella 1		
	Elementi di valutazione	Punteggio massimo attribuibile
1	Offerta tecnica	MAX 80
2	Offerta economica	MAX 20
	TOTALE	MAX 100

19.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi. Nella colonna identificata con la **lettera D** vengono indicati i “**Punteggi discrezionali**”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la **lettera Q** vengono indicati i “**Punteggi quantitativi**”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito mediante applicazione di una formula matematica.

Nella colonna identificata dalla **lettera T** vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto.

Tabella n. 2 - ELEMENTI DI NATURA QUALITATIVA

A	MODALITA' QUALITATIVA DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO					Max 60 punti
	A1	Progetto di servizio di consulenza assicurativa. Il concorrente dovrà fornire una descrizione della metodologia operativa per l'espletamento del servizio, con particolare riferimento ai criteri adottabili per il conseguimento di economie di spesa nella gestione dei rischi, a partire dall'individuazione, analisi e valutazione degli stessi.	D Max 15 punti	Q Max 0 punti	T Max 0 punti	
	A2	Progetto di servizio per la gestione dei sinistri. Il concorrente deve illustrare le caratteristiche metodologiche, organizzative, tecniche e qualitative di gestione dei sinistri attivi e passivi di cui è parte l'Ente.	D Max 15 punti	Q Max 0 punti	T Max 0 punti	
	A3	Proposta di assistenza all'Ente. Il concorrente deve specificare in che termini e con quali strumenti apporterà assistenza e consulenza in merito a: - attivazione di procedure di gara che l'Ente esperisce per l'affidamento dei servizi assicurativi; - procedure attuabili in caso di inadempienze/inottemperanze ai propri obblighi da parte delle Compagnie contraenti.	D Max 15 punti	Q Max 0 punti	T Max 0 punti	
	A4	Modalità organizzative per lo svolgimento del servizio: Il concorrente deve illustrare l'organizzazione, l'articolazione, le modalità di raccordo del proprio staff dedicato alla gestione dell'incarico oggetto del presente appalto con il Comune di Castel San Giovanni, oltre che individuare un Responsabile del Servizio che si interfacci con l'Ente indicando puntualmente i termini di reperibilità.	D Max 15 punti	Q Max 0 punti	T Max 0 punti	
	A5	Descrizione degli strumenti e supporti informatici messi a disposizione gratuitamente per la verifica e consultazione del portafoglio e dello stato dei sinistri, a cui l'Ente possa accedere in qualsiasi momento.	D Max 7 punti	Q Max 0 punti	T Max 0 punti	
B	PIANO DI FORMAZIONE PROPOSTO ALL'ENTE					Max 3 punti

	B1	Proposta di servizi di formazione ed informazione per il personale e gli amministratori dell'Ente, nonché per il personale indicato dall'Ente come competente per gli aspetti operativi e gestionali in materia assicurativa.	D Max 3 punti	Q Max 0 punti	T Max 0 punti	
C	PROPOSTE MIGLIORATIVE					Max 10 punti
	C1	Proposta di max 3 servizi aggiuntivi/integrativi/migliorativi rispetto a quanto complessivamente previsto in capitolato. I servizi proposti dovranno essere concreti, attuabili, gratuiti per l'Ente e connessi all'ambito assicurativo ed evidenziare obiettivi di miglioramento e di economicità. (Si sottolinea che i servizi in eccedenza ai 3 previsti non verranno presi in considerazione ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico)	D Max 10 punti	Q Max 0 punti	T Max 0 punti	
<u>TOTALE</u>						Max 80 punti

19.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

Nella colonna identificata con la **lettera D** sono indicati i “Punteggi discrezionali”, vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice e che saranno valutati sulla base delle previsioni di cui alla lettera a), paragrafo V delle Linee guida ANAC n. 2/2016, e più precisamente:

- ✓ ciascun commissario di gara attribuirà un coefficiente $V(a)_i$, variabile tra 0 e 1, a ciascun criterio o sub-criterio oggetto di valutazione;
- ✓ si procederà al calcolo della media dei coefficienti attribuiti da ciascun commissario in relazione a ciascun criterio o sub-criterio valutato, così ottenendo dei coefficienti medi definitivi;
- ✓ si moltiplicherà il coefficiente medio definitivo così ottenuto per il punteggio massimo previsto per ciascun criterio o sub-criterio (indicato nella tabella sopra riportata), determinando in tal modo il punteggio tecnico finale riferito a quel criterio o sub-criterio;
- ✓ quanto all'attribuzione dei coefficienti da parte di ciascun commissario, essi saranno determinati secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuire coefficienti intermedi, in caso di giudizi intermedi):

GIUDIZIO	COEFFICIENTE	CRITERI DI GIUDIZIO
Ottimo	0,96-1,00	Aspetti positivi elevati o piena rispondenza alle aspettative
Più che adeguato	0,61-0,95	Aspetti positivi rilevanti o buona rispondenza alle aspettative
Adeguito	0,45-0,60	Aspetti positivi evidenti ma inferiori alle aspettative
Parzialmente adeguato	0,26-0,44	Aspetti di miglioramento appena percettibili
Inadeguato	0,00-0,25	Nessuna proposta o miglioramento irrilevante

- ✓ a ciascun concorrente sarà dunque assegnato un punteggio discrezionale complessivo relativo all'offerta tecnica, ottenuto dalla somma dei singoli punteggi discrezionali assegnati per ciascun criterio o sub-criterio sulla base di quanto sopra previsto, in applicazione – quindi – della seguente formula:

$$PT_i = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

PT_i = punteggio tecnico totale;

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$ = coefficiente medio della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra 0 e 1;

$\sum_n$ = sommatoria.

19.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

All'offerta economica sarà attribuito un punteggio massimo di **20 punti**, ripartito come segue:

Tabella n. 2 - ELEMENTI DI NATURA QUANTITATIVA	
OFFERTA ECONOMICA	PUNTEGGIO MAX 20 PUNTI
Percentuale di provvigioni sui premi riconosciuti alla compagnia di Assicurazioni per la copertura RCA/ARD: - percentuale fino al 5% - percentuale oltre 5% e fino al 6% - percentuale oltre 6% e fino al 7% - percentuale oltre 7% in poi	Max 5 punti 5 punti 3 punti 1 punto 0 punti
Percentuale di provvigioni sui premi riconosciuti alla compagnia di Assicurazioni per le altre coperture diverse dalla RCA/ARD:	Max 15 punti

- percentuale fino al 9%	15 punti
- percentuale oltre il 9% e fino al 10%	10 punti
- percentuale oltre il 10% e fino al 11%	5 punti
- percentuale oltre l'11% in poi	0 punti

Ai due elementi economici (percentuale di provvigioni sui premi riconosciuti alla compagnia di Assicurazioni per la copertura **RCA/ARD** e percentuale di provvigioni sui premi riconosciuti alle Compagnia di Assicurazioni per le altre coperture) è attribuito un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula di interpolazione lineare:

$$Ci = Ra/Rmax$$

dove:

Ci = coefficiente attribuito al concorrente i – esimo;

Ra = ribasso percentuale dell'offerta del concorrente i-esimo;

Rmax = percentuale offerta dal concorrente in esame;

19.4 Metodo per il calcolo dei punteggi

La commissione, terminata l'attribuzione dei punteggi e coefficienti agli elementi sopra riportati, procederà – in relazione a ciascuna offerta – ad individuare l'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base della seguente formula:

$$Ptot = PTi + PEi$$

dove:

Ptot = punteggio totale;

PTi = punteggio conseguito dall'offerta tecnica del concorrente i-esimo;

PEi = punteggio conseguito dall'offerta economica del concorrente i-esimo.

Si precisa che nelle operazioni matematiche effettuate per l'attribuzione dei punteggi a tutti gli elementi, verranno usate le prime due cifre decimali con arrotondamento all'unità superiore o inferiore qualora la terza cifra decimale risulti pari o superiore, ovvero inferiore a cinque.

N.B. RIPARAMETRAZIONE: al fine di evitare l'attribuzione di un peso eccessivo ad elementi carenti delle offerte dei concorrenti, non si procederà ad alcuna riparametrazione dei punteggi.

20. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Le sedute pubbliche saranno effettuate attraverso il SATER e ad esse potrà partecipare ogni ditta concorrente, collegandosi da remoto al sistema, tramite la propria infrastruttura informatica, secondo le modalità esplicitate nelle guide per l'utilizzo della piattaforma SATER, accessibili dal sito <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/agenzia/utilizzo-del-sistema/guide/>.

La prima seduta pubblica virtuale avrà luogo il **giorno** _____ **alle ore** _____. La presente vale quindi anche come convocazione a detta seduta che avverrà **esclusivamente in modalità telematica** e alla quale le ditte interessate potranno partecipare collegandosi alla piattaforma nelle modalità di cui sopra.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati mediante SATER e sul sito della SUA all'indirizzo http://www.provincia.piacenza.it/cuc_ricerca_bando.php, nella sezione dedicata alla presente procedura almeno 1 giorno prima della data fissata.

Parimenti le successive sedute pubbliche virtuali saranno comunicate ai concorrenti mediante SATER e sul sito della SUA nella sezione dedicata alla presente procedura almeno 1 giorno prima della data fissata.

L'RFA procederà, nella prima seduta pubblica virtuale, a verificare la ricezione delle offerte collocate sul SATER, affiancata da un testimone il quale svolgerà anche le funzioni di segretario verbalizzante.

Successivamente l'RFA procederà a:

- Sbloccare la documentazione amministrativa allegata in fase di sottomissione dell'offerta;
- Verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- Attivare, se necessario, la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 15; Redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- Adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'art. 29, comma 1, del Codice. Di tale informazione sarà contestualmente dato avviso ai concorrenti a mezzo PEC all'indirizzo comunicato in fase di registrazione al SATER.

Ai sensi dell'art. 85, comma 5, primo periodo del Codice, la SUA si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti

complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli artt. 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

21. COMMISSIONE GIUDICATRICE

Tenuto conto degli artt. 77 e 216, comma 12 del Codice, e in considerazione della sospensione dell'Albo nazionale dei commissari di gara disposta dalla L. 14 giugno 2019, n. 55 (di conversione, con modificazioni, del D.L. 18 aprile 2019, n. 32), la commissione giudicatrice è nominata dalla SUA della Provincia di Piacenza dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta (in considerazione dell'importo sottosoglia della presente concessione) da un numero dispari pari a n. 3 (tre) membri, i quali posseggano le competenze per procedere ad un'adeguata e globale valutazione delle offerte, *“secondo un approccio di natura sistematica e contestualizzata”* (ex multis, TAR Lazio-Roma, Sez. III quater, 24 maggio 2019, n. 6490) *“potendosi le professionalità dei vari membri integrare reciprocamente”* (TAR Veneto, Sez. III, 29 novembre 2017, n. 1091).

In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'art. 77, comma 9 del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla SUA.

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP dell'Unione nella valutazione della congruità delle offerte (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016).

La SUA pubblica, sul proprio profilo internet, nella pagina informativa dedicata alla presente procedura, la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei relativi componenti, ai sensi dell'art. 29, comma 1 del Codice.

Si stima, in funzione delle caratteristiche della procedura e del possibile numero di offerte che saranno presentate, una durata dei lavori della commissione giudicatrice pari a circa 35 giorni.

22. APERTURA E VALUTAZIONE DELLE BUSTE TECNICHE ED ECONOMICHE

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, l'RFA procederà a consegnare gli atti alla commissione giudicatrice.

La commissione giudicatrice, in seduta pubblica virtuale, procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente disciplinare.

In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare.

Successivamente, in seduta pubblica virtuale, verranno resi noti i punteggi, attribuiti alle singole offerte tecniche, nonché le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica virtuale successiva, la commissione procederà allo sblocco delle offerte economiche e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata, secondo i criteri e le modalità descritte secondo i criteri e le modalità descritte nel presente disciplinare.

La Commissione procederà dunque all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria, ai sensi dell'art. 95, comma 9, del Codice.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica dando comunicazione al RUP, che procederà secondo quanto indicato al successivo punto 23.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica virtuale, redige la graduatoria e procede ai sensi di quanto previsto al punto 24.

In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare, tempestivamente all'RFA che procederà, sempre, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. b) del Codice - i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nelle buste "Documentazione amministrativa" e "Offerta tecnica";
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari, ai sensi dell'art. 59, comma 3, lett. a) del Codice, in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili, ai sensi dell'art. 59, comma 4 lett. a) e c) del Codice, in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla

Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

23. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Al ricorrere dei presupposti di cui all'art. 97, comma 3, del Codice, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, (cfr. art. 97, comma 6 del Codice) il RUP, avvalendosi della commissione, valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità delle offerte che appaiono anormalmente basse.

Si procede a verificare la prima migliore offerta anormalmente bassa. Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. È facoltà della SUA procedere contemporaneamente alla verifica di congruità di tutte le offerte anormalmente basse.

Il RUP richiede per iscritto, per il tramite dell'RFA, al concorrente la presentazione, sempre per iscritto, delle spiegazioni, se del caso indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non inferiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, con il supporto della commissione, esamina in seduta riservata le spiegazioni fornite dall'offerente e, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine massimo per il riscontro.

Verranno escluse, ai sensi degli articoli 59, comma 3 lett. c) e 97, commi 5 e 6, del Codice, le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili e procede ai sensi del seguente articolo 24.

24. AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo all'RFA tutti gli atti e documenti della gara ai fini dell'espletamento delle verifiche rispetto alle dichiarazioni rese.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della procedura, il Comune di Castel San Giovanni si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 95, comma 12, del Codice.

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5, del Codice sul concorrente primo classificato nella graduatoria finale, a cura della SUA.

Tali verifiche avverranno attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass e attraverso la B.D.N.A. (Banca Dati Nazionale unica Antimafia) per quanto riguarda la richiesta delle informazioni antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011.

All'esito di tali verifiche l'RFA trasmetterà tutti i documenti di gara al RUP del Comune per gli adempimenti di propria competenza.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10, il RUP del Comune di Castel San Giovanni prima dell'aggiudicazione, procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto previsto dall'art. 97, comma 5, lett. d) del Codice.

Il medesimo RUP, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione ai sensi degli artt. 32, comma 5, e 33, comma 1, del Codice, procede all'adozione della Determina di aggiudicazione.

Nelle Comunicazioni di aggiudicazione definitiva e di esclusione sarà indicata la scadenza del termine dilatorio per la stipula del contratto.

L'aggiudicazione diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del Codice, all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti, nonché dopo la verifica della veridicità delle ulteriori dichiarazioni sostitutive rese dall'impresa aggiudicataria, in sede di presentazione dell'offerta.

In caso di esito negativo delle verifiche, il RUP del Comune di Castel San Giovanni procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria.

Il RUP aggiudicherà, quindi, al secondo graduato in subordine all'esito positivo delle verifiche nei termini sopra indicati.

Nell'ipotesi in cui non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, il servizio verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del Contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88, comma 4-*bis*, e 89 e dall'art. 92, comma 3, del d.lgs. 159/2011.

Ai sensi dell'art. 93, commi 6 e 9, del Codice, la garanzia provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

Il contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 9, del Codice, non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle Comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice, salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 103 del Codice.

Il mancato invio/la mancata presentazione di quanto necessario ai fini della stipula sarà causa di revoca dell'aggiudicazione.

Il Contratto sarà stipulato in modalità elettronica, conformemente a quanto previsto dall'art. 32, comma 14 del Codice.

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

L'esito positivo degli accertamenti d'ufficio nonché la ricezione della documentazione richiesta dal Comune di Castel San Giovanni nel termine fissato, è condizione essenziale per la stipula del contratto.

Le spese relative alla pubblicazione del bando e dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 216, comma 11, del Codice e del d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20) sono a carico dell'aggiudicatario e dovranno essere rimborsate alla SUA entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione.

L'importo presunto delle spese di pubblicazione è pari a € 3.000,00 la SUA Comunicherà all'aggiudicatario l'importo effettivo delle suddette spese, nonché le relative modalità di pagamento.

Sono a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione Contratto.

25. CLAUSOLA SOCIALE E ALTRE CONDIZIONI PARTICOLARI DI ESECUZIONE

Alla presente procedura non è applicabile la clausola sociale ex art. 50 del D.Lgs. 50/2016, poiché trattasi di servizio di natura intellettuale.

26. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie derivanti da contratto sono deferite alla competenza dell'Autorità giudiziaria del Foro di Piacenza, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Ai sensi dell'art. 209, comma 2, del Codice, si precisa che il contratto non conterrà la clausola compromissoria. È pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie

nascenti dal presente contratto. Ai sensi dello stesso comma 2 dell'art. 209 del Codice è vietato in ogni caso il compromesso.

La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo approvato dal D. Lgs. 104/2010. Eventuali ricorsi potranno essere proposti al Tar Emilia Romagna, nei termini indicati dall'art. 120, comma 5, del citato decreto.

27. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento UE/2016/679 (GDPR), attuato nell'ordinamento interno con D. Lgs. 18/5/2018 n. 51, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della procedura, o comunque raccolti dalla SUA Provincia di Piacenza a tale scopo, è finalizzato unicamente all'espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di appalti ed avviene sulla base dell'Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori della Provincia di Piacenza individuati quali Incaricati del trattamento, a cui sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei dati personali.

I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- Soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione;
- Soggetti terzi fornitori di servizi per la Provincia di Piacenza, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;

- Altre Amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- Altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- Legali incaricati per la tutela della Provincia di Piacenza in sede giudiziaria.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dalla Provincia di Piacenza nel rispetto di quanto previsto Regolamento UE/2016/679 (GDPR).

I dati personali non saranno trasferiti al di fuori dell'Unione Europea.

Domanda di partecipazione

(art.45, commi 1 e 2 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50)

ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Corso Garibaldi 50 - 29121 PIACENZA

OGGETTO:	p/c del COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI (PC)
	GARA TELEMATICA A PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER LA DURATA DI CINQUE ANNI DAL 01/01/2020 AL 31/12/2024” - CIG: 8059419AF2
	Scadenza presentazione offerte: _____

NOTA PER LA COMPILAZIONE

Il presente documento deve essere compilato, FIRMATO DIGITALMENTE e allegato a Sistema, secondo quanto indicato nel Disciplinare di gara e nelle guide al Sistema

Per il concorrente di nazionalità italiana e/o appartenente ad altro Stato membro della UE, le dichiarazioni dovranno essere sottoscritte nelle forme stabilite dall’art. 38 D.P.R. 445/2000.

Per il concorrente non appartenente ad altro Stato membro della UE, le dichiarazioni dovranno essere rese a titolo di unica dichiarazione solenne, come tale da effettuarsi dinanzi ad un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, un notaio o un organismo professionale qualificato.

Si rammenta che la falsa dichiarazione:

- a) comporta le conseguenze, responsabilità e sanzioni di cui agli artt. 75 e 76 D.P.R. n. 445/2000;*

b) *costituisce causa di esclusione dalla partecipazione a gare per ogni tipo di appalto.*

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a il _____

a _____ c.f. _____

in qualità di (*barrare la casella che interessa*):

☐ Titolare o Legale rappresentante

☐ Procuratore, come da procura generale/speciale in data ____/____/____ a rogito Notarile
_____ Rep. n. _____ (allegata in copia conforme)

dell'Impresa/Società _____

con sede legale in _____ cap _____ (Prov. _____)

Via _____ n. _____ Tel. n. _____/_____

CHIEDE

di essere ammesso alla procedura indicata in oggetto come (*barrare e completare la casella che interessa*):

☐ IMPRESA INDIVIDUALE (D.Lgs. 50/016, art. 45, co.2, lett. a);

☐ SOCIETA'/ASSOCIAZIONE/ENTE SPORTIVO/ (specificare tipo _____);

☐ CONSORZIO fra SOCIETA' COOPERATIVE di PRODUZIONE e LAVORO (D.Lgs. 50/016, art.45, co.2, lett. b);

☐ CONSORZIO tra IMPRESE ARTIGIANE (D.Lgs. 50/016, art. 45, co.2, lett. b);

☐ CONSORZIO STABILE (D.Lgs. 50/016, art. 45, co.2, lett. c);

ovvero

☐ CAPOGRUPPO/MANDATARIO *ovvero* ☐ MANDANTE

☐ di un RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE (D.Lgs. 50/016, art. 45, co.2, lett. d);

☐ di un CONSORZIO ORDINARIO (D.Lgs. 50/016, art. 45, co.2, lett. e);

☐ di un GEIE (D.Lgs. 50/016, art. 45, co.2, lett. g);

☐ di tipo orizzontale ☐ o verticale ☐ o misto

☐ già costituito ☐ o da costituirsi

RTI/Consorzio/GEIE formato da:	% di partecipazione	% di servizio eseguito
(Capogruppo) _____		
(Mandante) _____		
(Mandante) _____		
(Mandante) _____		
(Mandante) _____		

ovvero

☐ Aggregazione di imprese di rete (D.Lgs. 50/2016, art. 45, co.2, lett. f);

☐ dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica;

☐

dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica;

- ☐ dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o di rete sprovvista di organo comune, ovvero, dotata di organo comune privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria;

A tal fine, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 445/2000, articoli 46 e 47 in particolare, e consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all'art.76 dello stesso Decreto, nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato,

DICHIARA:

(per i concorrenti non residenti in Italia, documentazione idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza, con la quale il concorrente dichiara)

- 1) *(completare)* che l'impresa ha domicilio fiscale in _____
Codice fiscale n. _____ Partita IVA n _____
Indirizzo di PEC _____
o, in assenza, di posta elettronica non certificata o di fax _____
che autorizza ad ogni effetto di legge per il ricevimento di tutte le comunicazioni inerenti alla suindicata procedura;
- 2) che l'impresa ha le seguenti posizioni: *(completare)*
INPS: sede di _____ matricola n° _____
INAIL: sede di _____ matricola n° _____
P.A.T. (Posizione Assicurativa Territoriale) n. _____
- 3) *(completare)* che l'Agenzia delle Entrate competente per territorio è _____
- 4) che l'impresa ha la seguente dimensione aziendale *(barrare la casella che interessa)*:
☐ Microimpresa (è l'impresa che ha meno di 10 occupati e un fatturato non superiore a 2 ml);
☐ Piccola Impresa (è l'impresa che ha meno di 50 occupati e un fatturato non superiore a 10 ml);
☐ Media Impresa (è l'impresa che ha meno di 250 occupati e un fatturato non superiore a 50 ml);
☐ Grande impresa (è l'impresa che ha $\geq$ di 250 occupati e un fatturato $>$ a 50 ml);
- 5) che l'impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Articolo 80, comma 5, lettera i);
☐ sì ☐ no
Nel caso in cui l'operatore non è tenuto alla disciplina legge 68/1999 indicare le motivazioni:
(numero dipendenti e/o altro) [.....][.....][.....]
- 6) che i **soggetti attualmente in carica** che rivestono le cariche di cui all'art. 80, comma 3, del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. sono i seguenti *(completare)*:

TITOLARE e DIRETTORI TECNICI (se previsti)			
Nome e Cognome	Data e luogo di nascita	Carica rivestita	Codice Fiscale

Tab. 2 - In caso di società in nome collettivo			
SOCI e DIRETTORI TECNICI (se previsti)			
Nome e Cognome	Data e luogo di nascita	Carica rivestita	Codice Fiscale

Tab. 3 - In caso di società in accomandita semplice			
SOCI ACCOMANDATARI e DIRETTORI TECNICI (se previsti)			
Nome e Cognome	Data e luogo di nascita	Carica rivestita	Codice Fiscale

Tab. 4 - In caso di altro tipo di società o consorzio			
AMMINISTRATORE UNICO o MEMBRI C.d.A cui sia stata conferita la legale rapp.za			
Nome e Cognome	Data e luogo di nascita	Carica rivestita	Codice Fiscale
MEMBRI Consiglio di DIREZIONE o di VIGILANZA (se previsti)			
N.B.: in base al Comunicato Pres. ANAC del 26/10/016, sono tali i membri del Consiglio di gestione, del Consiglio			

di sorveglianza, del Collegio sindacale e del Comitato di controllo sulla gestione			
Nome e Cognome	Data e luogo di nascita	Carica rivestita	Codice Fiscale
SOGGETTI MUNITI DEI POTERI DI DIREZIONE (se previsti)			
N.B.: in base al Comunicato Pres. ANAC del 26/10/016, sono tali i Dipendenti o Professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione dell'impresa, pur non facendo parte degli organi sociali di amministrazione e controllo			
Nome e Cognome	Data e luogo di nascita	Carica rivestita	Codice Fiscale
SOGGETTI MUNITI DEI POTERI DI CONTROLLO (se previsti)			
N.B.: in base al Comunicato Pres. ANAC del 26/10/016, sono tali il Revisore contabile e i Membri dell'Organismo di vigilanza			
Nome e Cognome	Data e luogo di nascita	Carica rivestita	Codice Fiscale
SOGGETTI MUNITI DEI POTERI DI RAPPRESENTANZA (Procuratori o Institori se previsti)			
N.B.: in base al Comunicato Pres. ANAC del 26/10/016, sono tali gli Institori ed i Procuratori speciali <i>ad negotia</i>			
Nome e Cognome	Data e luogo di nascita	Carica rivestita	Codice Fiscale
DIRETTORI TECNICI (se previsti)			

Nome e Cognome	Data e luogo di nascita	Carica rivestita	Codice Fiscale
SOCIO UNICO PERSONA ovvero SOCIO DI MAGGIORANZA in caso di società con meno di quattro soci			
Nome e Cognome	Data e luogo di nascita	Carica rivestita	Codice Fiscale

Tab. 5 - In caso di società costituite all'estero prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato italiano			
SOGGETTI con poteri di amministrazione di rappresentanza e di direzione (se previsti)			
Nome e Cognome	Data e luogo di nascita	Carica rivestita	Codice Fiscale

7) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara (*barrare e completare la casella che interessa*):

☐ non vi sono stati soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate;

☐ i soggetti cessati dalle cariche societarie suindicate sono i seguenti:

Tab. 6 – SOGGETTI CESSATI DALLE CARICHE SOCIETARIE ex art. 80, D.Lgs. 50/2016		
Nome e Cognome	Data e luogo di nascita	Carica rivestita

ATTENZIONE: in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, si considerano cessati anche gli amministratori e i direttori tecnici che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'ultimo anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara

8) che, ai fini di quanto previsto dall'art. 85, comma 3, del D.Lgs. 159/011 (*barrare e completare la casella che*

interessa):

- ☐ non ha familiari conviventi di maggiore età;
- ☐ i familiari conviventi di maggiore età sono i seguenti:

Familiari conviventi di maggiore età del sig./ra _____			
Nome e Cognome	Data e luogo di nascita	Luogo residenza	Codice Fiscale

Familiari conviventi di maggiore età del sig./ra _____			
Nome e Cognome	Data e luogo di nascita	Luogo residenza	Codice Fiscale

Familiari conviventi di maggiore età del sig./ra _____			
Nome e Cognome	Data e luogo di nascita	Luogo residenza	Codice Fiscale

Familiari conviventi di maggiore età del sig./ra _____			
Nome e Cognome	Data e luogo di nascita	Luogo residenza	Codice Fiscale

Familiari conviventi di maggiore età del sig./ra _____			
Nome e Cognome	Data e luogo di nascita	Luogo residenza	Codice Fiscale

Familiari conviventi di maggiore età del sig./ra _____			
Nome e Cognome	Data e luogo di nascita	Luogo residenza	Codice Fiscale

--	--	--	--

- 8) di non incorrere nelle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. f-bis) e f-ter), del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- 9) *(completare solo in caso di concordato preventivo con continuità aziendale)* ad integrazione di quanto indicato nella parte III, sez. C, lett. d) del DGUE, che gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare sono i seguenti: decreto del Tribunale di ----- del ----- del ----- Per tale motivo, dichiara di non partecipare alla gara quale mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese e che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 186 *bis*, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
- 10) *(completare solo in caso di operatori economici che hanno depositato la domanda di cui all'art. 161, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267):* conformemente a quanto previsto dall'art. 110, comma 4 del Codice, di aver depositato domanda di cui all'art. 161, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 in data presso il Tribunale di, e di aver richiesto l'avvalimento dei requisiti da parte del seguente soggetto, come indicato nel modulo *sub* Allegato 6 alla documentazione di gara
- 11) di ritenere remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
- di tutte le condizioni contrattuali e degli oneri compresi, di quelli in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza, in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta;
- 12) di avere la perfetta conoscenza delle norme generali e particolari che regolano le prestazioni oggetto di gara, oltre che di tutti gli obblighi derivanti dalle prescrizioni degli atti di gara, di tutte le condizioni locali, nonché delle circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e sulla quantificazione dell'offerta presentata;
- 13) di aver preso visione e quindi accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni e previsioni contenute nel Progetto, nel Capitolato speciale, nel Disciplinare di gara e relativi allegati, nonché tutte le previsioni contenute nella documentazione di gara e quanto indicato nelle risposte ai quesiti pubblicate in forma anonima sul sito del SATER alla pagina relativa alla presente procedura;
- 11) di accettare le clausole contenute nello Schema "Patto d'Integrità" approvato con provvedimento del Presidente della Provincia di Piacenza n. 27 del 06/04/2018, allegato alla documentazione di gara;
- 14) di accettare, in caso di aggiudicazione, di svolgere il servizio oggetto della presente procedura con le modalità offerte e quelle previste nel CSA, anche nelle more della formale stipula del contratto;
- 15) di aver svolto con buon esito, nell'ultimo triennio come definito nel Disciplinare di gara, i seguenti "Servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto" a favore di soggetti pubblici o privati (**cf. paragrafo 8.2. lett. b) del Disciplinare**) *(indicare la durata del contratto, il relativo importo, il committente e, se disponibile, il CIG):*
-

.....
.....
.....
.....

- 16) di aver versato una garanzia provvisoria pari a € per la gara, corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione delle prestazioni, ed è comprovata dal/i documento/i allegato/i alla presente dichiarazione, e che tale importo è:

- ☐ pari al 2% dell'importo complessivo della gara,
ovvero
☐ pari allo _____ dell'importo complessivo della gara.

In questo secondo caso, per avere diritto alla riduzione dell'importo cauzionale, specificare quale/i documento/i si allega/no, in conformità alle disposizioni di cui all'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., secondo quanto specificato al paragrafo "Garanzia provvisoria" del Disciplinare di gara;

- 17) di essere informato ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679, sul trattamento dei dati personali e di essere consapevole che i dati personali, anche giudiziari, raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito della presente gara e per le finalità ivi descritte, e di essere stata informata circa i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE 2016/679;
- 18) (in caso di operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia) di impegnarsi ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del d.p.r. 633/1972 e a comunicare al Comune la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;
- 19) disciplina dell'emersione progressiva (*Legge 18/10/2001 n. 383*) (*barrare la casella che interessa*):

☐ di non essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis – comma 14 – della Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall'art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266;

☐ di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis – comma 14 – della Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall'art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266 ma che il periodo di emersione si è concluso;

- 20) (*barrare la casella che interessa e completare nel caso di consorzi stabili, consorzi di cooperative e di consorzi di imprese artigiane*):

- ☐ di partecipare in proprio;
- ☐ che il consorzio concorre per i seguenti consorziati (*indicare la ragione sociale, la forma giuridica e la sede legale di ciascun consorziato*):

Ragione sociale	Forma giuridica	Sede legale
■		
■		
■		
■		

(relativamente a questi consorziati, opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di aggiudicazione, i soggetti assegnatari dell'esecuzione del servizio non possono essere diversi da quelli indicati);

ALLEGA atto costitutivo e statuto del consorzio in copia scannerizzata, con indicazione delle imprese

consorziate.

21) *(completare nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o GEIE non ancora costituiti)*

- che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di **capogruppo** all'impresa _____ con sede in _____ e si impegna ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia, con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE;
- che i soggetti componenti la costituenda ATI/CONSORZIO/GEIE partecipano alla presente gara ed eseguiranno i servizi secondo le percentuali suindicate;
- che nessun soggetto indicato per l'esecuzione dell'appalto partecipa alla gara d'appalto medesima in altra forma, neppure individuale;
- si impegna a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario o del GEIE e di impegnarsi a rispettare tutte le norme vigenti in materia.

22) *(nel caso di raggruppamento temporaneo costituito)*

ALLEGA copia scannerizzata del mandato collettivo speciale con rappresentanza, conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata con indicazione del soggetto designato quale mandatario.

- che i componenti del costituito RTI partecipano alla presente gara ed eseguiranno i servizi secondo le percentuali suindicate;
- che nessun soggetto indicato per l'esecuzione dell'appalto partecipa alla gara d'appalto medesima in altra forma, neppure individuale;
- si impegna a non modificare successivamente la composizione del raggruppamento temporaneo e di impegnarsi a rispettare tutte le norme vigenti in materia.

23) *(nel caso di consorzio ordinario di concorrenti o GEIE costituiti)*

ALLEGA atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia scannerizzata con indicazione del soggetto designato quale capogruppo.

- che i componenti del costituito consorzio o GEIE partecipano alla presente gara ed eseguiranno i servizi secondo le percentuali suindicate
- che nessun soggetto indicato per l'esecuzione dell'appalto partecipa alla gara d'appalto medesima in altra forma, neppure individuale;
- si impegna a non modificare successivamente la composizione del consorzio o GEIE e di impegnarsi a rispettare tutte le norme vigenti in materia

24) *(nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e di soggettività giuridica)*

ALLEGA copia scannerizzata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

- che la rete concorre per le seguenti imprese *(indicare la ragione sociale, la forma giuridica e la sede legale di ciascun consorziato)*:

Ragione sociale	Forma giuridica	Sede legale
▪ _____		

- _____
- _____
- _____

- che le quote di partecipazione all'aggregazione e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle imprese di rete sono quelle suindicate.

25) *(nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica)*

ALLEGA copia scannerizzata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, recante il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla impresa mandataria, con l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;

- che le quote di partecipazione all'aggregazione e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle imprese di rete sono quelle suindicate.

26) *(nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti)*

in caso di RTI costituito, ALLEGA copia scannerizzata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD, nonché il mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria, recante l'indicazione del soggetto designato quale mandatario e delle quote di partecipazione all'aggregazione di imprese che partecipa alla gara e delle quote di esecuzione che verranno assunte dalle singole imprese di rete, *oppure, qualora il contratto di rete sia stato redatto con mera firma digitale non autenticata ai sensi dell'art. 24 del CAD, completare*, il mandato collettivo nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata;

in caso di RTI costituendo, ALLEGA copia scannerizzata del contratto di rete, redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell'art. 25 del CAD;

- che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza o funzioni di **capogruppo** all'impresa _____ con sede in _____ e si impegna ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia, con riguardo ai raggruppamenti temporanei;

- che le quote di partecipazione all'aggregazione e le quote di esecuzione che verranno assunte dalle imprese di rete sono quelle suindicate temporaneo o del consorzio ordinario o del GEIE e di impegnarsi a rispettare tutte le norme vigenti in materia.

27) di essere a conoscenza che l'Amministrazione aggiudicatrice, nel caso che l'aggiudicatario non faccia pervenire la documentazione necessaria per la stipula del contratto nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione di rito, provvederà all'incameramento della garanzia provvisoria e agli altri eventuali conseguenti provvedimenti di legge;

28) in caso di aggiudicazione, per quanto di propria competenza, si impegna a rispettare puntualmente quanto disposto dall'art.3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

29) *(barrare e completare la casella che interessa)*

- ☐ che, ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 5, lett. a), del D.Lgs. 50/016, non ci sono informazioni fornite nell'ambito dell'offerta che costituiscano segreti tecnici o commerciali ed autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla gara;

(oppure)

- ☐ che, ai fini dell'applicazione dell'art. 53, comma 5, lett. a), del Codice, le parti dell'offerta tecnica costituenti segreto tecnico o commerciale sono le seguenti: _____
e ciò per le ragioni ed argomentazioni di seguito riportate: _____

e che, pertanto, non autorizza, qualora un partecipante alla gara eserciti la facoltà di "accesso agli atti", la stazione appaltante a rilasciare copia dell'offerta tecnica e delle giustificazioni che saranno eventualmente richieste in sede di verifica delle offerte anomale, in quanto coperte da segreto tecnico/commerciale, prendendo comunque atto di quanto appresso annotato:

La stazione unica appaltante si riserva di valutare la compatibilità dell'istanza di riservatezza con il diritto di accesso dei soggetti interessati, facendo presente fin d'ora che in caso di accesso cd difensivo, lo stesso verrà ritenuto prevalente rispetto alle contrapposte esigenze di riservatezza o di segretezza tecnico/commerciale. Si precisa che in caso di richiesta di accesso agli atti della presente procedura di affidamento, le previsioni di cui al presente paragrafo costituiscono comunicazione ai sensi dell'art.3 del DPR 184/2006.

- 27) di essere informato, ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di trattamento dei dati, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- 28) di impegnarsi a mantenere ferma la propria offerta per 8 (otto) mesi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte;

Luogo e data _____

FIRMATO DIGITALMENTE

**ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER I SERVIZI
DELLA PROVINCIA DI PIACENZA**
Corso Garibaldi 50 - 29121 PIACENZA

OGGETTO:	p/c del COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI (PC) GARA TELEMATICA A PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER LA DURATA DI CINQUE ANNI DAL 01/01/2020 AL 31/12/2024” - CIG: 8059419AF2
	Scadenza presentazione offerte: _____

**AVVALIMENTO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL SOGGETTO AUSILIATO**

Il sottoscritto _____ nato il _____ a
_____ in qualità di *(barrare e completare la casella che interessa):*

☐ Titolare o Legale rappresentante

☐ Procuratore, come da procura generale/speciale in data ____/____/____ a rogito Notarile
_____ Rep. n. _____ *(allegata in copia
conforme)* dell'impresa _____

con sede legale in _____ Via _____ n. _____

Codice fiscale n. _____ Partita IVA n. _____

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi
dell'art. 76 del D.P.R. 445/00 e s.m., **con espresso riferimento all'impresa ausiliata che rappresenta**

DICHIARA

- A. di volersi avvalere dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo posseduti dalla
società appresso indicata;
- B. che i requisiti di ordine speciale prescritti dalla documentazione di gara di cui il concorrente è carente, e
dei quali intende avvalersi per poter essere ammesso alla gara ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. 18/04/2016,
n. 50 sono i seguenti:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____

5) _____

- C. che le generalità del soggetto **ausiliario** del quale intende avvalersi, per i requisiti di ordine speciale da questo posseduti e messi a disposizione a proprio favore, sono le seguenti:

Impresa _____

Legale rappresentante _____

con sede legale in Via _____ Comune _____

Codice Fiscale n. _____ Partita Iva _____

iscritta al n. _____ del registro delle imprese presso la CCIAA di _____

dal _____

- D. che su richiesta della stazione appaltante, sostituirà il soggetto ausiliario che non dovesse soddisfare il requisito speciale di cui alla precedente lett. B. o per il quale dovesse sussistere motivo di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs 18/04/2016, n. 50.

DICHIARA, altresì,

(barrare e completare la casella che interessa)

- ☐ che l'impresa ausiliaria di cui alla precedente lett. C. **appartiene** al medesimo gruppo dell'impresa ausiliata che il sottoscritto rappresenta e che il legame giuridico ed economico esistente deriva dalla seguente circostanza: _____

Ovvero

- ☐ che la società ausiliaria **non appartiene** al medesimo gruppo.

N.B. In entrambi i casi va allegato, in originale o copia autenticata, il contratto in virtù del quale la società ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente ausiliato a fornire i requisiti e a mettere a disposizione in via esclusiva le risorse necessarie per tutta la durata della concessione. Più precisamente, si chiarisce che il contratto di avalimento deve sostanziarsi a pena di nullità in un contratto *ad hoc* avente ad oggetto le risorse e i mezzi sopraindicati da destinarsi **esclusivamente** all'esecuzione della presente concessione **con impossibilità per l'impresa ausiliaria di utilizzarli nella propria attività aziendale.** Dal contratto discendono i medesimi obblighi previsti dall'art. 89, comma 5 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 in materia di normativa antimafia nei confronti del soggetto ausiliato, in ragione del valore della concessione.

Data, _____

Firmato digitalmente dal legale rappresentante

MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE

N.B.:

Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” dell’Impresa, dovrà essere allegata copia conforme della relativa procura notarile.

**ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE PER I SERVIZI
DELLA PROVINCIA DI PIACENZA**
Corso Garibaldi n. 50 29121 PIACENZA

OGGETTO:	p/c del COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI (PC) GARA TELEMATICA A PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER LA DURATA DI CINQUE ANNI DAL 01/01/2020 AL 31/12/2024" - CIG: 8059419AF2
	Scadenza presentazione offerte: _____

**AVVALIMENTO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL SOGGETTO AUSILIARIO**

Il sottoscritto _____ nato il _____

a _____ in qualità di *(barrare la casella che interessa):*

☐

Titolare o Legale rappresentante

☐

Procuratore, come da procura generale/speciale in data ____/____/____ a rogito Notarile
_____ Rep. n. _____ (allegata in copia
conforme) dell'impresa _____

con sede legale in _____ Via _____ n. _____

Codice fiscale n. _____ Partita IVA n _____

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi
dell'art. 76 del D.P.R. 445/00 e s.m., **con espresso riferimento all'impresa ausiliaria che rappresenta**

DICHIARA

A. **di possedere**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, i seguenti requisiti di
ordine speciale prescritti nel Disciplinare, dei quali il concorrente ausiliato risulta carente e oggetto
dell'avvalimento:

- 1) _____
- 2) _____
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____

B. di obbligarsi, nei confronti del concorrente e del Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC) a fornire i propri
requisiti di ordine speciale dei quali è carente il concorrente ausiliato e mettere a disposizione le risorse

necessarie **in via esclusiva per tutta la durata della concessione**, rendendosi inoltre responsabile in solido con il concorrente nei confronti dello stesso Comune, in relazione alle prestazioni oggetto della concessione, ai sensi dell'art. 89, comma 5 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50;

- C. di non partecipare alla presente procedura, né in forma singola, né in forma di raggruppamento o consorzio, né in qualità di ausiliario di altro soggetto concorrente, né di trovarsi in una situazione di controllo di cui all'art. 80, comma 5, lett. m) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 con uno degli altri concorrenti partecipanti alla gara;
- D. di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e di quelli indicati nel Disciplinare di gara;
- E. che l'impresa è iscritta alla C.C.I.A.A. di _____
per la seguente attività _____

ed attesta i seguenti dati (per le ditte con sede in uno Stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell'Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza):

- codice fiscale _____;
- numero di iscrizione del Registro delle imprese _____,
- data di iscrizione: _____;
- numero Repertorio Economico Amm.vo _____ in data _____;
- forma giuridica _____;
- durata della società (*data termine*): _____;
- data ultimo aggiornamento (*quella in cui il rappresentante legale ha assunto la carica*) _____;

- F. di essere in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali, previdenziali e in materia assicurativa, nonché di essere intestataria delle seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:

INPS: sede di _____ matricola n° _____

INAIL: sede di _____ matricola n° _____

P.A.T. (Posizione Assicurativa Territoriale) n. _____

CASSA EDILE: sede di _____ matricola n° _____

N. Dipendenti _____

C.C.N.L. _____

- G. disciplina sul diritto al lavoro dei disabili (*barrare la casella che interessa*):

- ☐ di essere in regola con le norme di cui all'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni. I suddetti fatti, stati o qualità sono verificabili dalla stazione appaltante presso il Centro per l'impiego e la formazione della Provincia di _____
indirizzo _____ n. tel. _____ n. fax _____;
(*oppure*)

☐ di non essere tenuto agli obblighi di cui alla riferita legge 12 marzo 1999, n. 68 in quanto _____;

H. disciplina dell'emersione progressiva (*Legge 18/10/2001 n. 383*) (*barrare la casella che interessa*):

☐ di non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14 della Legge 18/10/2001 n. 383 (sostituito dall'art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266);

☐ di essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14 della Legge 18/10/2001 n. 383 (sostituito dall'art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266) ma che il periodo di emersione si è concluso

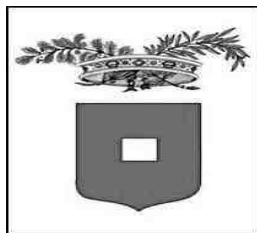
Data, _____

Firmato digitalmente dal legale rappresentante

MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE

N.B.:

Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” dell'Impresa, dovrà essere allegata copia conforme della relativa procura notarile.



PROVINCIA DI
PIACENZA

Il presente documento, denominato “Patto di integrità”, costituisce parte integrante e sostanziale della procedura di seguito indicata e di qualsiasi contratto stipulato a seguito della stessa e deve essere obbligatoriamente e incondizionatamente accettato dall’Operatore Economico, mediante sua sottoscrizione, ai fini della partecipazione alla procedura.

La mancata presentazione del presente documento debitamente sottoscritto o il mancato rispetto delle clausole in esso contenute possono costituire causa di esclusione dalla procedura di affidamento del contratto, di sua risoluzione, ovvero di non inserimento o di cancellazione dall’elenco/albo dei prestatori e fornitori della Provincia di Piacenza.

**STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA P/C DEL COMUNE DI
CASTEL SAN GIOVANNI (PC)**

**“PROCEDURA TELEMATICA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DEGLI
ARTT. 60 E 95 DEL D.LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER LA DURATA DI CINQUE ANNI DAL 01/01/2019 AL
31/12/2024”**

CIG: 8059419AF2

PATTO DI INTEGRITA’

tra la **Provincia di Piacenza** (in seguito, per brevità, denominata Provincia), rappresentata dalla dott.ssa Elena Malchiodi, Titolare della P.O. Economato e Stazione Unica Appaltante per i Servizi, firmataria del presente Patto, e l’**operatore economico**:

.....
avente sede legale in Comune di
..... (prov. di), piazza/via
n., (C.F.....; P.IVA.....), partecipante alla
procedura di cui sopra, in persona del titolare o del suo legale rappresentante o procuratore
(si allega al proposito la procura), firmatario del presente Patto,
Sig./Sig.a.....nato/a a.....(prov. di.....) il
.../.../.....

PREMESSA

Richiamati:

- La legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, ed in

particolare l'art. 1, comma 17, ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara e lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara;

- Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2013-2016, adottato dalla CIVIT in data 11/09/2013 e aggiornato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con determinazione n. 12 del 25/10/2015, nonché il Piano Nazionale Anticorruzione 2016 adottato dall'ANAC con determinazione n. 831 del 03/08/2016 e dall'aggiornamento 2017 al PNA approvato con delibera ANAC n. 1208 del 22/11/2017;
- Il vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) della Provincia 2018-2020, in particolare all'art. 28 rubricato "Protocollo di legalità e patto di integrità", riprendendo quanto indicato dal Piano nazionale anticorruzione 2013, prevede, tra l'altro, l'impegno della Provincia ad elaborare un Patto di integrità finalizzato alla regolamentazione dei principi di trasparenza e correttezza, quale misura di prevenzione della corruzione;
- Il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici (...)";
- Il vigente Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Piacenza, adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 10 del 31/01/2014, le cui disposizioni, per quanto compatibili, si estendono anche a collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e servizi e che realizzano opere in favore della Provincia;
- L'art. 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, secondo il quale i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della Pubblica Amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti;
- Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (cd. Codice dei contratti pubblici), ed in particolare gli articoli 42 "Conflitto di interesse", 80 "Motivi di esclusione" e 83 "Criteri di selezione e soccorso istruttorio";
- Il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza (...)";
- L'articolo 317 "Concussione" del codice penale;

Considerato:

- Che per "Patto di Integrità" si intende un accordo avente ad oggetto la regolamentazione del comportamento delle parti ispirato ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di danaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente, tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione, ovvero ai fini dell'inserimento negli elenchi/albi dei prestatori e fornitori e della relativa gestione;
- Che con l'inserimento del Patto di Integrità nella documentazione della procedura si intende contrastare le frodi e la corruzione nonché individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento della medesima, al fine di evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici;

Rilevato che il citato Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Piacenza è stato diffuso in modo capillare all'interno delle strutture della Provincia, assicurandone la conoscibilità a tutti i dipendenti e collaboratori a qualunque titolo, per cui gli stessi sono consapevoli del dovere di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto delle sue disposizioni.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Finalità, oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Patto di Integrità regola i comportamenti della Provincia in persona dei suoi funzionari e collaboratori a qualsiasi titolo e dell'operatore economico, nell'ambito della procedura in oggetto.
2. Il Patto di Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione della Provincia e di tutti i potenziali contraenti (operatori economici) a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine di ottenere l'affidamento dell'appalto o della concessione e/o di distorcere la corretta esecuzione del relativo contratto, ovvero di essere inserito nell'elenco/albo degli operatori economici e della sua corretta gestione.
3. Come esplicitato nei documenti inerenti la procedura in oggetto, l'espressa accettazione del Patto di Integrità da parte dell'operatore economico, attestata attraverso la sua sottoscrizione, e la presentazione del Patto a corredo della domanda di partecipazione costituiscono condizioni essenziali per l'ammissione alla procedura stessa.
4. Il Patto di Integrità deve essere sottoscritto in calce per accettazione dall'operatore economico, secondo le modalità di cui all'articolo 6, e deve essere consegnato unitamente alla documentazione amministrativa richiesta ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto, pena la possibile esclusione dalla procedurastessa.
5. Il Patto d'Integrità costituisce parte integrante e sostanziale del contratto eventualmente affidato: nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario, il quale, a sua volta, assume l'obbligo di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti, attraverso l'inserimento di apposite clausole nei relativi contratti.

Articolo 2

Obblighi della Provincia

1. Il personale della Provincia, impiegato ad ogni livello nell'espletamento della procedura di affidamento e, qualora previsto, nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto, è consapevole del presente Patto, il cui spirito condivide pienamente, e delle sanzioni previste in caso di mancato rispetto di esso, con particolare riferimento alle responsabilità conseguenti alla violazione dei doveri sanciti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia di Piacenza.
2. Il personale della Provincia si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione ed alla fase di esecuzione del contratto pubblico qualora versi in una situazione di conflitto di interessi determinante l'obbligo di astensione ai sensi dell'articolo 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dell'articolo 7 del Codice di Comportamento dei dipendenti della Provincia, ovvero quando, intervenendo nello svolgimento della

procedura e/o della fase di esecuzione del contratto o potendo influenzarne, in qualsiasi modo, il risultato, ha, direttamente o indirettamente, un interesse finanziario, economico o altro interesse personale che può essere percepito come una minaccia alla sua imparzialità e indipendenza nel contesto della procedura o fase stesse.

3. La Provincia si impegna a mettere in atto tutte le misure necessarie e a vigilare affinché i propri dipendenti e collaboratori non promettano od offrano vantaggi illeciti a terzi o ad altre persone fisiche o giuridiche e non accettino vantaggi o promesse in modo diretto o indiretto nella fase di predisposizione e di svolgimento della procedura di affidamento e/o di esecuzione del contratto, ovvero di inserimento nell'elenco/albo e sua gestione.
4. Durante la procedura in oggetto la Provincia si impegna a trattare tutti i partecipanti in maniera imparziale. In particolare, si impegna a fornire le stesse informazioni a tutti gli offerenti e a non divulgare ad alcun partecipante informazioni riservate che lo avvantaggerebbero durante la procedura o durante l'esecuzione del contratto.
5. Nessuna sanzione può essere comminata all'operatore economico che segnali, sulla base di prove documentali, comportamenti censurabili di dipendenti e/o collaboratori della Provincia.
6. La Provincia è tenuta a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti la procedura, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

Articolo 3

Obblighi dell'operatore economico

1. L'operatore economico si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o ad altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o alla gestione del contratto, ovvero all'inserimento nell'elenco/albo degli operatori economici in oggetto.
2. L'operatore economico dichiara di non aver influenzato la procedura diretta a stabilire il contenuto del bando, avviso o di altro atto equipollente, al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della Provincia.
3. L'operatore economico dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno – e si impegna per il futuro a non corrispondere né a promettere di corrispondere – direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di danaro o altre utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o la gestione del contratto, ovvero l'inserimento nell'elenco/albo e la sua gestione.
4. L'operatore economico si impegna a sporgere denuncia all'Autorità Giudiziaria e ad informare tempestivamente la Provincia, in persona del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, di qualsiasi richiesta o pretesa che configuri un tentativo di concussione che si sia in qualsiasi modo manifestato nei propri confronti (nelle persone dell'imprenditore, degli organi sociali e dei dirigenti) ad opera di dipendenti o collaboratori della Provincia o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura di affidamento o all'esecuzione del contratto o all'inserimento nell'elenco/albo e sua gestione. L'eventuale inadempimento dell'obbligo di cui al presente comma, così come previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera C) del presente Patto, comporta la risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, laddove sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'articolo 317 del codice penale (concussione) nei confronti di personale che abbia esercitato funzioni pubbliche relative alla procedura di affidamento ed alla esecuzione del contratto ovvero alla procedura di costituzione e gestione dell'elenco/albo.
5. L'operatore economico si impegna a sporgere tempestivamente denuncia all'Autorità giudiziaria e ad informare la Provincia, in persona del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, di qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura in oggetto e comunque da parte di terzi.

6. L'operatore economico dichiara:
- A. che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza, segretezza;
 - B. di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri;
 - C. concorrenti che siano lesive del principio di indipendenza delle offerte;
 - D. di non avere in corso né di avere concluso intese e/o accordi con altri partecipanti alla procedura volti ad alterare, limitare od eludere la concorrenza del mercato.
7. L'operatore economico dichiara di essere consapevole che le norme di comportamento per i dipendenti contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e nel Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia si estendono, per quanto compatibili, anche al personale delle imprese che, a qualsiasi titolo, collaborano con la Provincia. L'operatore economico è consapevole che, anche ai fini della completa conoscenza del codice di comportamento di cui al d.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia, la Provincia ha adempiuto all'obbligo di trasmissione di cui all'articolo 17 del D.P.R. 62/2013, garantendone l'accessibilità a chiunque sul proprio sito istituzionale e si impegna a trasmettere copia dei predetti Codici ai propri collaboratori.
8. L'operatore economico si impegna a segnalare alla Provincia, entro il termine di presentazione dell'offerta:
- eventuali rapporti di parentela e affinità sussistenti tra titolari, amministratori, soci, dipendenti e collaboratori rispetto ai dipendenti e dirigenti della Provincia, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, lettera e) della legge n. 190/2012;
 - eventuali situazioni di conflitto di interesse di cui sia a conoscenza, rispetto al personale della Provincia coinvolto nella procedura e/o nell'esecuzione del contratto o a collaboratori egualmente coinvolti.
9. L'operatore economico si impegna ad informare tutto il personale di cui in qualsiasi modo si avvale del presente Patto di integrità e degli obblighi che ne scaturiscono, nonché a vigilare affinché gli impegni in esso contenuti siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati.
10. L'operatore economico si impegna a rendere noti, su richiesta della Provincia, tutti i pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto stipulato a seguito della procedura in oggetto, inclusi quelli effettuati a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di intermediari e consulenti non deve superare il congruo ammontare dovuto per servizi legittimi.
11. L'operatore economico si impegna a segnalare alla Provincia qualsiasi tipo di incarico conferito o contratto concluso con dipendenti ed ex dipendenti della Provincia stessa, anche ai fini della verifica circa il divieto di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 in premessa citato.
12. L'operatore economico assicura di collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, previsioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.) di cui sia venuto a conoscenza per quanto attiene l'attività di cui alle procedure in oggetto.
13. L'operatore economico si impegna ad inserire clausole di integrità e anticorruzione analoghe a quelle previste nei precedenti commi, ovvero clausola di osservanza del presente Patto da parte del subappaltatore e del subcontraente, nei contratti di subappalto e nei subaffidamenti di cui all'articolo 105 del d.lgs. n. 50/2016 ed è consapevole che, in caso contrario, le relative autorizzazioni non saranno concesse.

Articolo 4

Violazione del Patto di integrità

1. L'operatore economico, sia in veste di partecipante alla procedura che di affidatario del

contratto, accetta che in caso di inosservanza degli impegni anticorruzione assunti con il presente Patto di Integrità, accertato dalla Provincia all'esito di un procedimento di verifica nel cui corso viene garantito il contraddittorio, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

A. esclusione del concorrente dalla procedura;

B. perdita o risoluzione del contratto;

C. risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:

- inadempimento dell'obbligo di dare comunicazione tempestiva alla Provincia e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano in qualsiasi modo manifestati nei propri confronti (nelle persone dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti) ogni qualvolta sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del codice penale nei confronti dei pubblici amministratori in servizio presso la Provincia che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula e alla esecuzione del contratto;
- misura cautelare disposta o rinvio a giudizio intervenuto nei confronti dell'operatore economico (nelle persone dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti) per taluno dei delitti di cui agli artt. 317, 318, 319, 319bis, 319ter, 319quater, 320, 322, 322bis, 346bis, 353 e 353bis del codice penale;

D. escussione della garanzia provvisoria (art. 93, comma 1, d.lgs.50/2016);

E. escussione della garanzia per l'esecuzione del contratto (art. 93, comma 8, d.lgs. 50/2016);

F. responsabilità per danno, anche di immagine, arrecato alla Provincia nella misura dell'8% del valore del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;

G. responsabilità per danno arrecato agli altri concorrenti della procedura, nella misura dell'1% del valore del contratto per ogni partecipante, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;

H. esclusione del concorrente dalle procedure di affidamento indette dall'a Provincia per una durata di tre anni;

I. cancellazione da elenchi o albi di prestatori e fornitori della Provincia.

Articolo 5

Efficacia del Patto di integrità

1. Il presente Patto di Integrità dispiega i suoi effetti dalla data di sottoscrizione fino alla completa esecuzione dell'eventuale contratto conseguente alla procedura di affidamento. Il presente Patto è sottoscritto con firma autografa leggibile in calce ed in ogni sua pagina dall'operatore economico aggiudicatario e costituisce allegato del contratto al quale accede automaticamente, onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.

Articolo 6 Sottoscrizione del Patto di integrità

1. La mancata accettazione incondizionata del presente Patto, mediante sua sottoscrizione da parte del legale rappresentante dell'operatore economico partecipante, ovvero, in caso di consorzi non ancora costituiti o raggruppamenti temporanei di imprese (RTI), dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che costituiranno in seguito i predetti consorzi o RTI, ovvero, in caso di avvalimento, dai legali rappresentanti delle imprese ausiliata ed ausiliaria, comporta l'esclusione dalla gara.

Articolo 7 Pubblicità del Patto di integrità

1. Il Patto di integrità è pubblicato sul sito della Provincia nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Articolo 8
Autorità competente per le controversie

1. Per ogni controversia relativa all'interpretazione e all'esecuzione del Patto di Integrità fra la Provincia e gli operatori economici interessati e tra gli stessi operatori, è competente il Foro di Piacenza.

_____ lì,

Per la Provincia di Piacenza
La Titolare della P.O.
Dott.ssa Elena Malchiodi

Per l'operatore economico
Il titolare/rappresentante legale
.....

**(il presente documento si intende
tacitamente sottoscritto “per accettazione”
dalla Provincia, in persona della Titolare di
cui sopra)**



--

--

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

4. COGNOME, DENOMINAZIONE O REGIONE SOCIALE SESSO M o F 	NOME PROV. 	DATA DI NASCITA
COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE 	CODICE FISCALE 	giorno me se

5. COGNOME, DENOMINAZIONE O REGIONE SOCIALE SESSO M o F 	NOME PROV. 	DATA DI NASCITA
COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE 	CODICE FISCALE 	giorno me se

6. UFFICIO O ENTE

7. COD. TERRITORIALE (*) 8. CONTENZIOSO 9. CAUSALE 10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO

[illegible]**11. CODICE TRIBUTO**[illegible]

12. DESCRIZIONE (*)

[illegible]

13. IMPORTO

[illegible]

14. COD. DESTINATARIO

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

EURO (lettere)

--

(DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE)

DATA			CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
			AZIENDA	CAB/SPORTELLO
giorno	mese	anno		

FIRMA

FIRMA	

Autorizzo addebito sul conto corrente bancario

n. _____ / _____

cod. ABI

CAB

firma _____



--

--

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

4.	COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE NOME	DATA DI NASCITA
	SESSO M o F COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE PROV. CODICE FISCALE	giorno mese anno

5.	COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE NOME	DATA DI NASCITA
	SESSO M o F COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE PROV. CODICE FISCALE	giorno mese anno

6. UFFICIO O ENTE	7. COD. TERRITORIALE (*)	8. CONTENZIOSO	9. CAUSALE	10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO				
 codice sub. codice (*)				<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Anno</th> <th style="width: 10%;">Numero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="height: 20px;"></td> <td style="height: 20px;"></td> </tr> </tbody> </table>	Anno	Numero		
Anno	Numero							

11. CODICE TRIBUTO

12. DESCRIZIONE (*)

13. IMPORTO

14. COD. DESTINATARIO

[illegible][illegible][illegible][illegible]

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

EURO (lettere)

--

(DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE)

DATA					CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
					AZIENDA	CAB/SPORTELLO
giorno	mese	anno				



--

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

4.	COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE NOME DATA DI NASCITA
	SESSO M o F COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE PROV. CODICE FISCALE
	giorno me se anno

5.	COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE NOME DATA DI NASCITA
	SESSO M o F COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE PROV. CODICE FISCALE
	giorno me se anno

[illegible]**11. CODICE TRIBUTO**

12. DESCRIZIONE (*)

13. IMPORTO

14. COD. DESTINATARIO

[illegible][illegible][illegible][illegible]

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

EURO (lettere)

(DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE)

DATA					CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
					AZIENDA	CAB/SPORTELLO
giorno	mese	anno				

Offerta economica

(art.45, commi 1 e 2 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50)

ALLA STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

Corso Garibaldi 50 - 29121 PIACENZA

OGGETTO:	p/c del COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI (PC) GARA TELEMATICA A PROCEDURA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER LA DURATA DI CINQUE ANNI DAL 01/01/2020 AL 31/12/2024” - CIG: 8059419AF2
	Scadenza presentazione offerte: _____

MODULO OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto _____ nato il _____
a _____ in qualità di (barrare la casella che interessa)

☐ Titolare o Legale rappresentante

☐ Procuratore, come da procura generale/speciale in data ____/____/____ a rogito Notar _____
_____ Rep. n. _____ (allegata in originale o copia conforme)
dell'impresa _____

Codice fiscale n. _____ Partita IVA n _____

che partecipa alla presente procedura come (barrare la casella che interessa):

☐ impresa singola;

ovvero

☐ capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio ordinario di concorrenti o
di un GEIE, di tipo orizzontale/verticale/misto
(barrare la casella che interessa) ☐ già costituito ☐ da costituirsi

per l'esecuzione del SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO in oggetto

FORMULA

la seguente OFFERTA ECONOMICA

PERCENTUALE DI PROVVIGIONI SUI PREMI PER LA COPERTURA RCA/ARD:	☐ percentuale fino al 5% _____(in lettere) _____(in cifre) ☐ percentuale oltre il 5% fino al 6% _____(in lettere) _____(in cifre) ☐ percentuale oltre il 6% fino al 7% _____(in lettere) _____(in cifre) ☐ percentuale oltre il 7% _____(in lettere) _____(in cifre)
PERCENTUALE DI PROVVIGIONI SUI PREMI PER LE COPERTURE DIVERSE DALLA RCA/ARD:	☐ percentuale fino al 9% _____(in lettere) _____(in cifre) ☐ percentuale oltre al 9% fino al 10% _____(in lettere) _____(in cifre)

	☐ percentuale oltre il 10% fino al 11%
	_____ (in lettere)
	_____ (in cifre)
	☐ percentuale oltre 11%
	_____ (in lettere)
	_____ (in cifre)

N.B.: l'offerta dovrà essere espressa con non più di due cifre decimali; con arrotondamento all'unità superiore qualora la terza cifra decimale risulti pari o superiore a cinque, o all'unità inferiore qualora la terza cifra decimale risulti inferiore a cinque.

SPECIFICA

che ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 e s.i.m., non vengono indicati i propri costi della mano d'opera e gli oneri aziendali della sicurezza, in quanto i servizi della presente procedura hanno natura intellettuale.

Luogo e data

IL DICHIARANTE

(timbro e firma)

ATTENZIONE

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta in solido anche dai concorrenti mandanti.

firma _____ per l'Impresa _____

(timbro e firma leggibile)

firma _____ per l'Impresa _____

(timbro e firma leggibile)

firma _____ per l'Impresa _____

(timbro e firma leggibile)

firma _____ per l'Impresa _____

(timbro e firma leggibile)

firma _____ per l'Impresa _____

(timbro e firma leggibile)

firma _____ per l'Impresa _____

(timbro e firma leggibile)

MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE

N.B. 1:

Alla presente dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del/i soggetto/i firmatario/i.

N.B.2

Qualora la documentazione venga sottoscritta dal “procuratore/i” dell'Impresa, dovrà essere allegata copia conforme all'originale della procura.



PROVINCIA DI PIACENZA

Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti

Visto Responsabile del Capitolo

Sulla proposta n. 1423/2019 del Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti ad oggetto: STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA P/C DEL COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI (PC) - PROCEDURA TELEMATICA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60, DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'"AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER LA DURATA DI CINQUE ANNI A DECORRERE DAL 01/01/2020 AL 31/12/2024" - CIG 8059419AF2. DETERMINA DI INDIZIONE DELLA GARA, IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTI si esprime il visto in qualità di responsabile dei capitoli di spesa n. 413, 414, 424, 425 e 1778 e 1725 di entrata.

Piacenza li, 23/10/2019

Sottoscritto dal Funzionario
(CACCIATORE FRANCESCO)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

SERVIZIO BILANCIO, PATRIMONIO E ACQUISTI

Determina N. 1242 del 23/10/2019

Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti

Proposta n° 1423/2019

Oggetto: STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA P/C DEL COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI (PC) - PROCEDURA TELEMATICA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60, DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'"AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER LA DURATA DI CINQUE ANNI A DECORRERE DAL 01/01/2020 AL 31/12/2024" - CIG 8059419AF2. DETERMINA DI INDIZIONE DELLA GARA, IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTI .

Visto di Regolarità contabile.

Ai sensi dell' art. 183 c 5 del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, si appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Piacenza li, 24/10/2019

Sottoscritto dal titolare della P.O.
"Gestione delle attività finanziarie"
(TOSCANI ANGELA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali
Relazione di Pubblicazione

Determina N. 1242 del 23/10/2019

Ufficio di staff Bilancio, Patrimonio e Acquisti

Oggetto: STAZIONE UNICA APPALTANTE DELLA PROVINCIA DI PIACENZA P/C DEL COMUNE DI CASTEL SAN GIOVANNI (PC) - PROCEDURA TELEMATICA APERTA AI SENSI DELL'ART. 60, DEL D.LGS. N. 50/2016 PER L'"AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER LA DURATA DI CINQUE ANNI A DECORRERE DAL 01/01/2020 AL 31/12/2024" - CIG 8059419AF2. DETERMINA DI INDIZIONE DELLA GARA, IMPEGNI DI SPESA E ACCERTAMENTI .

La su estesa determinazione viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 52 comma 1 dello Statuto vigente.

Piacenza li, 25/10/2019

Sottoscritta per il Dirigente del Servizio
Il funzionario delegato
(SILVA MICHELE)
con firma digitale